I CONTROLLI DI QUALITA' E LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE

ERMANDO BOZZA

FONDAZIONE
"FRANCESCO BIANCHINI"
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Bozza & Associati
Società professionale

IL CONTROLLO DI QUALITA' NELLA REVISIONE

OBIETTIVO DELLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO

RAFFORZARE LA FIDUCIA DEGLI UTILIZZATORI DEL BILANCIO

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I PRINCIPI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO DI REVISIONE

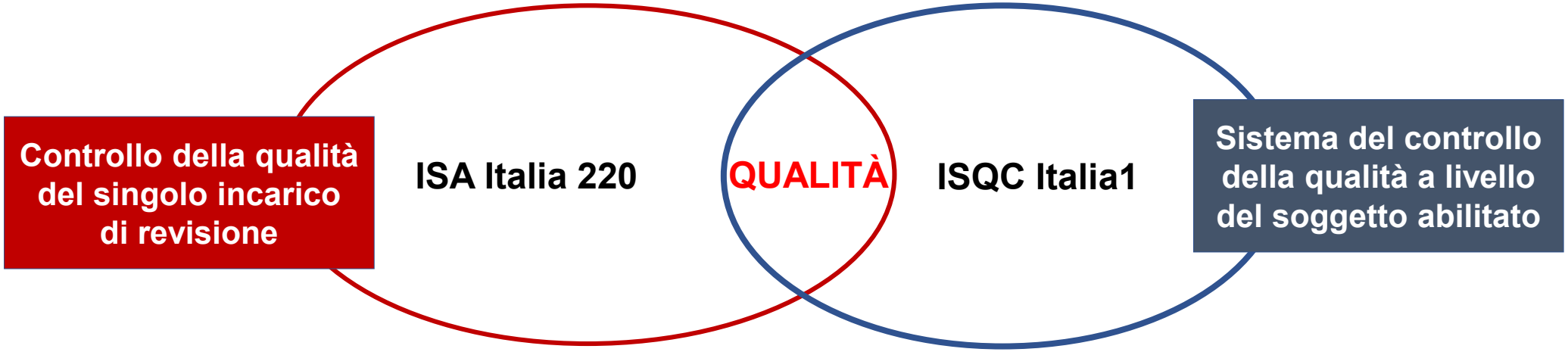

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CONTROLLO DELLA QUALITA'

Art. 20
D.Lgs. n. 39/2010

Gli iscritti nel registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio sono soggetti a controllo di qualità **sulla base di un'analisi del rischio** sui seguenti aspetti:

1. Conformità ai principi di revisione
2. Indipendenza
3. Quantità e qualità delle risorse impiegate
4. Corrispettivi

Ente di interesse pubblico

Almeno ogni 3 anni

CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ente di diritto comune/ /ESRI
(*Non piccola impresa*)

Almeno ogni 6 anni

Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore o la società di revisione ha acquisito almeno un incarico di revisione.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CONTROLLO DELLA QUALITA’

Art. 20
D.Lgs. n. 39/2010

Viene espressamente previsto che **i revisori sono tenuti a collaborare con gli ispettori della qualità** **consentendo loro l’accesso ai propri locali**, f**ornendo loro** le informazioni richieste e consegnando loro **i documenti e le carte di lavoro richieste.**

E’ espressamente previsto che i controlli riguarderanno anche i singoli componenti dei collegi sindacali incaricati della revisione.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CONTROLLO DELLA QUALITA’

Art. 20
D.Lgs. n. 39/2010

Viene definita **piccola impresa**, ai sensi dell’art. 1 lett. s-*bis*) del d.lgs. 39/2010, quell’impresa che non supera due dei seguenti tre parametri:

- ✓totale attivo € 4.000.000;
- ✓totale ricavi € 8.000.000;
- ✓50 dipendenti occupati in media.

NON E’ PREVISTA UNA PERIODICITA’ PREFISSATA PER I CONTROLLI

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE NUOVE SANZIONI MEF PER IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE (ART. 24, CO.1, D.LGS. 39/10)

Avvertimento	che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
Dichiarazione	nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
Censura	consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
Sanzione amministrativa pecuniaria	da mille a centocinquantamila euro;
Sospensione dal Registro	per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
Revoca	di uno o più incarichi di revisione legale;
Divieto	per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
Cancellazione dal Registro	del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE ALTRE SANZIONI MEF - ART. 24, CO. 2, D.LGS. 39/10

Mancato assolvimento degli obblighi formativi	Possono essere applicate le stesse sanzioni di cui al comma 1. Quando si tratta di sanzioni pecuniarie, tuttavia, i limiti minimi e massimi vanno da 50 a 2.500 Euro
Mancata comunicazione al registro dei dati di cui all'art. 7 nonché di quelli richiesti per la corretta individuazione del revisore della società di revisione	
Mancata comunicazioni degli incarichi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi	

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Stabilisce i principi e le linee guida per il controllo della qualità dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Prevede l'istituzione di un sistema di controllo di qualità che garantisca, con ragionevole certezza, che il responsabile della revisione e il suo personale rispettino le regole professionali e le normative in materia

Il Sistema di controllo della qualità comprende procedure e direttive che mirano a realizzare i seguenti obiettivi:

a) *Promuovere una cultura basata sulla qualità*

b) *Rispetto dei principi etici*

c) ***Accettazione e mantenimento degli incarichi al ricorrere di alcuni requisiti (integrità della direzione, tempo e risorse a disposizione, competenza, indipendenza, ecc.)***

d) *Professionalità dei dipendenti e adeguatezza numerica degli stessi*

e) ***Conformità del lavoro ai principi di revisione ISA Italia e documentazione appropriata del lavoro***

f) *Monitoraggio della qualità che accerti il concreto funzionamento dei sistemi previsti*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CONSIDERAZIONI PER IL REVISORE SINGOLO E IL COLLEGIO SINDACALE

- Gli obiettivi del controllo di qualità della revisione sono comunque gli stessi per tutti;
- L'ISQC 1-Italia contiene specifiche considerazioni per la revisione di PMI che ben si prestano ad essere applicate nel caso del sindaco-revisore o del collegio sindacale
- **Le disposizioni vanno applicate in modo proporzionato alle circostanze e alla complessità delle imprese assoggettate revisione e all'organizzazione del revisore**.
- Ad un **revisore singolo** senza personale non si applicano gli obblighi relativi alle direttive e procedure per l'assegnazione del personale, alle responsabilità per il riesame; alla comunicazione annuale del risultato del monitoraggio e la documentazione dei sistemi di controllo della qualità può essere più informale
- Nel caso del collegio sindacale la responsabilità per la qualità dovrebbe essere assunta collettivamente da tutti i sindaci (a meno che non fanno parte di uno stesso studio associato)
- L'accettazione e il mantenimento dell'incarico e la relazione con il cliente andrebbero, invece, svolte individualmente
- La consultazione avviene all'interno del'organo collegiale tranne il caso in cui ci si avvalga di esperti esterni
- La supervisione potrebbe essere attribuita al presidente o al componente più esperto

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

L'ISQC 1 ITALIA IN VIGORE DALL'1.1.2015

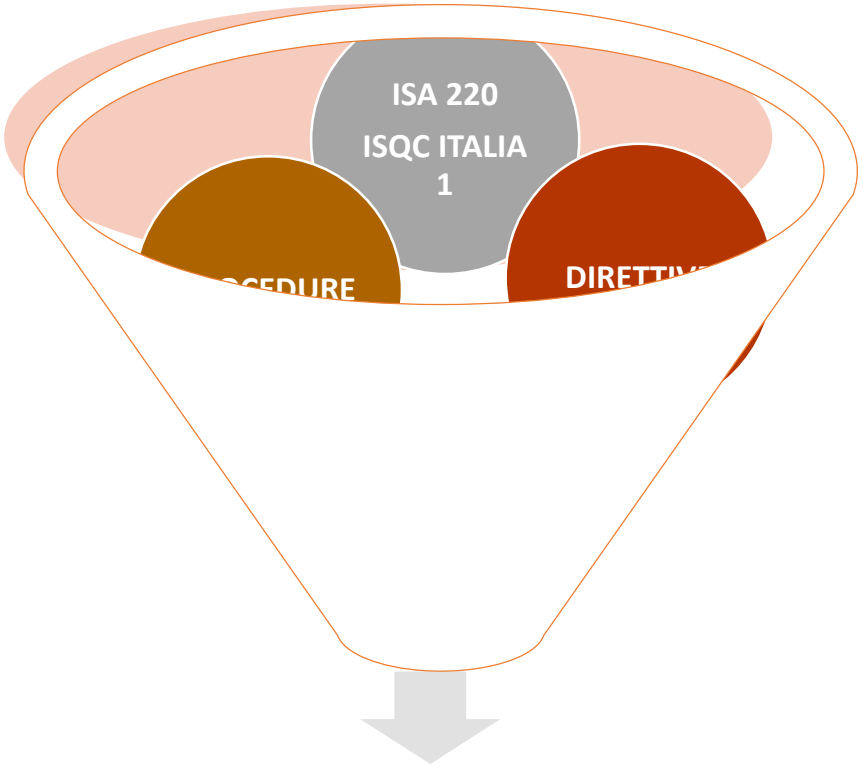

MANUALE DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

Il CNDCEC ha predisposto un Manuale delle procedure di controllo della qualità rivolto ai sindaci-revisori incaricati dello svolgimento della revisione legale

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Il controllo interno di qualità

ISQC Italia 1

Collegio sindacale

SOCIETA' DI REVISIONE

AUDITOR

[redacted]

SOCIETA' DI REVISIONE

REVISORE UNICO

COLLEGIO SINDACALE

ISQC Italia 1 e ISA Italia 220 devono essere applicati tenendo conto della caratteristiche e delle esigenze dei singoli sindaci e coordinando le direttive e le procedure da questi adottate con le regole da applicare al collegio sindacale.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Il manuale del CNDCEC

Si rivolge ai revisori unici e ai sindaci del collegio sindacale

Consente di implementare un sistema di controllo della qualità conforme all'ISQC1

Le regole contenute devono essere proporzionate alle caratteristiche e alle dimensioni del revisore

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Il Manuale del CNDCEC

Accettazione e mantenimento dell'incarico

Direttive e procedure devono assicurare l'accettazione di incarichi per cui il revisore:

- possieda le competenze, il tempo e le risorse necessarie;
- sia in grado di rispettare i principi etici applicabili;
- possieda le informazioni utili a valutare l'integrità del cliente.

Ottenere le informazioni che consentano di stabilire se accettare o mantenere un incarico

Identificare eventuali conflitti di interesse

Documentare il modo in cui sono state risolte eventuali problematiche connesse all'incarico

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

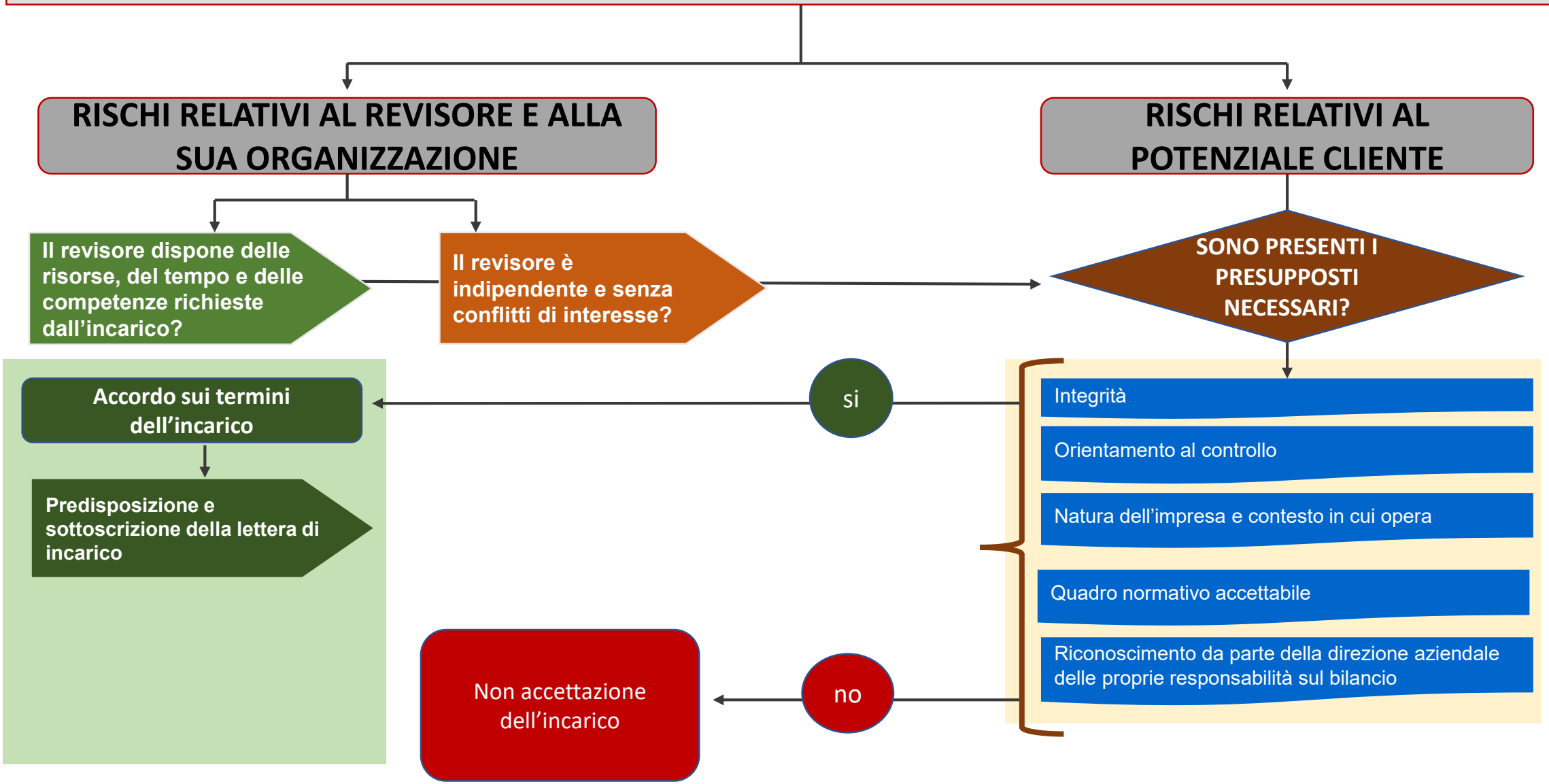

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

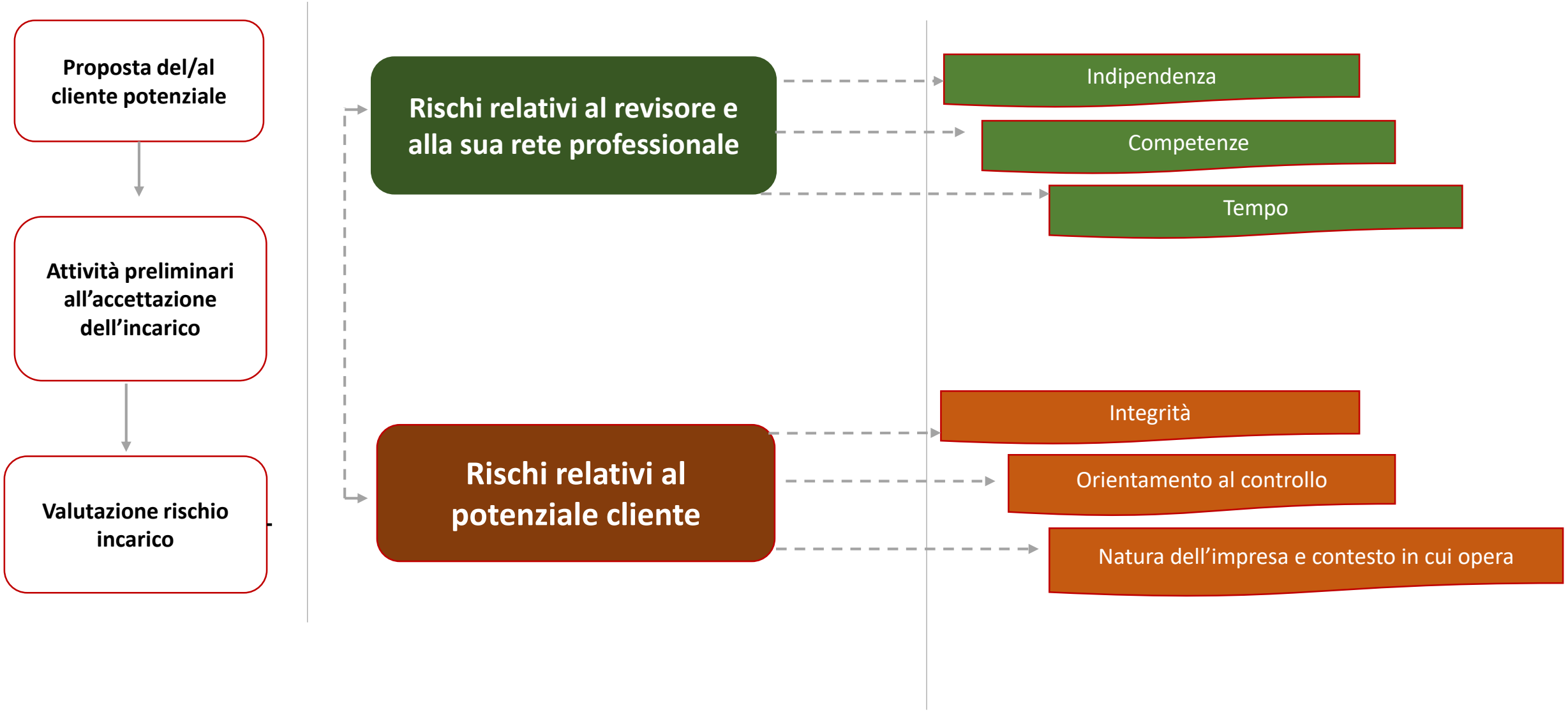

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

FONTI DI INFORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCARICO

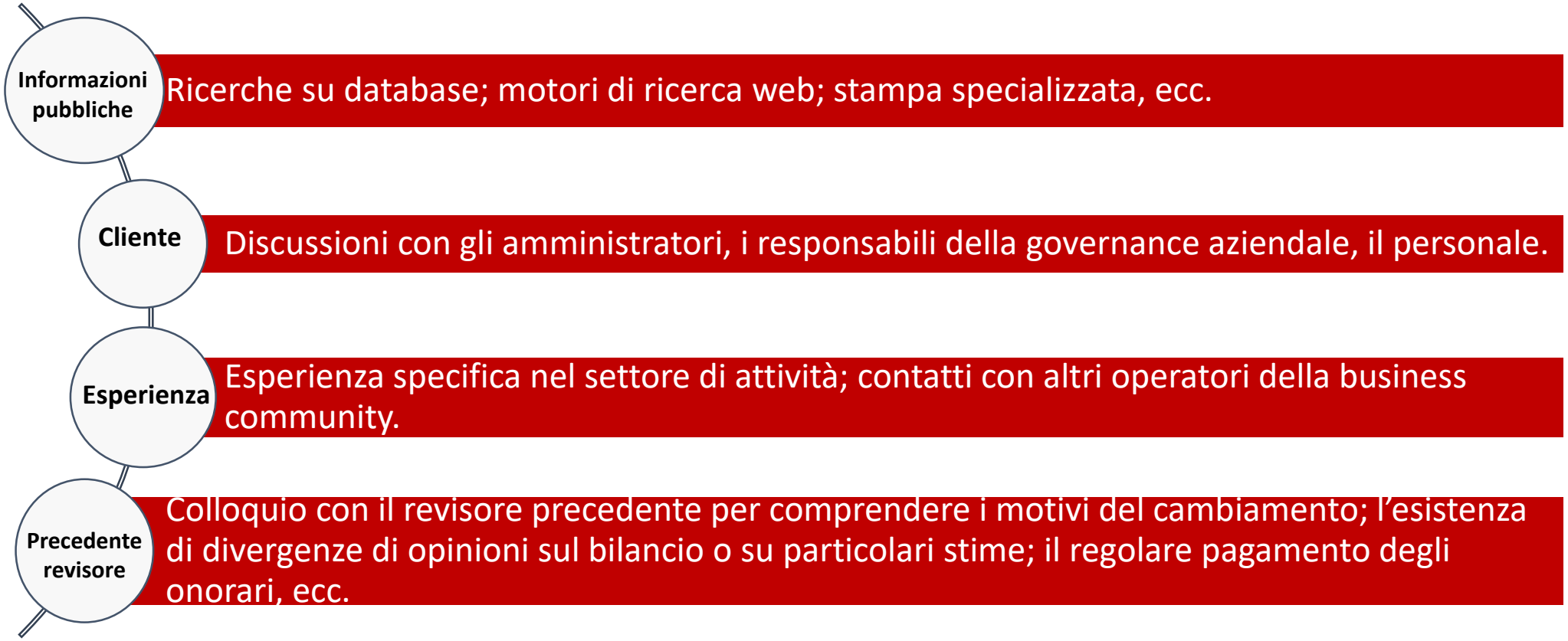

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Cosa cambia per il collegio sindacale

- Valutazione dell'adeguatezza organizzativa in modo individuale e collegiale.
- Pianificazione congiunta dell'utilizzo di ausiliari, dipendenti o esperti.
- Definizione e condivisione delle medesime procedure e dei manuali di riferimento
- Stabilire quale componente del collegio sindacale deve occuparsi della conservazione delle carte di lavoro e quale sistema di custodia, consultazione e aggiornamento impiegare.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DEI SINDACI-REVISORI

Attività Individuali

Valutazione

- della compatibilità con gli altri candidati;
- della competenza richiesta;
- della propria disponibilità;
- dell'assenza di cause di incompatibilità e indipendenza;
- Dichiarazione di trasparenza (art. 2400 c.c.)

Attività collegiali

- Valutazione dei fattori pertinenti la reputazione della società e dei suoi esponenti;
- Valutazione dei fattori di rischio connessi all'incarico;
- Acquisizione di elementi di conoscenza dell'impresa e del contesto in cui opera;
- Valutazione degli aspetti individualmente considerati (competenze e risorse necessarie, cause di incompatibilità ed indipendenza);
- Valutazione dell'inclusione di eventuali altri revisori; esperti; collaboratori;
- Determinazione dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e dei corrispettivi conseguenti;
- Redazione e presentazione di una proposta formale unitaria;
- Valutazione della delibera di nomina (se già intervenuta prima dell'accettazione)
- Accettazione formale

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LETTERA DI INCARICO (ISA ITALIA 210)

I principi di revisione impongono che il revisore predisponga una lettera di incarico che **identifichi con chiarezza :**

- ✓ le **responsabilità** di competenza di chi gestisce la società e quelle del revisore;
- ✓ l'**oggetto** e i **termini** dell'incarico;
- ✓ il **quadro normativo** applicabile;
- ✓ la **durata** e il **corrispettivo** basato sulla stima dei tempi.

Nel corso della riunione preliminare i candidati sindaci-revisori devono definire i termini dell'incarico ed elaborare, di comune accordo, i contenuti della lettera d'incarico provvedendo a sottoscriverla e inoltrarla alla società prima dell'assemblea dei soci avente ad oggetto la nomina del C.S.

Insieme alla lettera di incarico i candidati potranno trasmettere anche la dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, c. 4, c.c.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

COMPENSI: CRITERI E RIPARTIZIONE

Artt. 10 e 20 DLgs. 39/2010

TEMPI
RISORSE PROFESSIONALI
necessari

COMPENSI PROFESSIONALI

I sindaci prima dell'accettazione devono valutare di comune accordo:

Ore di revisione

- Fatturato
  Attivo
  PN
- Fattori di rischio inerente e di controllo

Ripartizione lavoro e compensi

- Eventuale utilizzo di collaboratori ed ausiliari

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

STIMA DELLE ORE DI REVISIONE

MANUALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

PER IL SINDACO-REVISORE

MODELLO PREDISPOSTO SECONDO LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CONTENUTE NEL DOCUMENTO "*APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI*"

(17 gennaio 2018)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

① **Il Manuale del CNDCEC**

Svolgimento dell'incarico

UNIFORMITÀ DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO

Fornire un modello di controllo della qualità e modelli standardizzati di carte di lavoro.

CARTE DI LAVORO FORNITE DAL CNDCEC NELL' ***«Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni»***

Le carte di lavoro devono essere personalizzate ed adattate dal revisore in base alle specifiche esigenze professionali. I sindaci devono concordare e definire in modo comune i modelli da utilizzare.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

② **Il Manuale del CNDCEC**
Svolgimento dell'incarico

SUPERVISIONE DEL LAVORO
Il responsabile dell'incarico deve controllare tempestivamente che il lavoro sia svolto in modo adeguato.

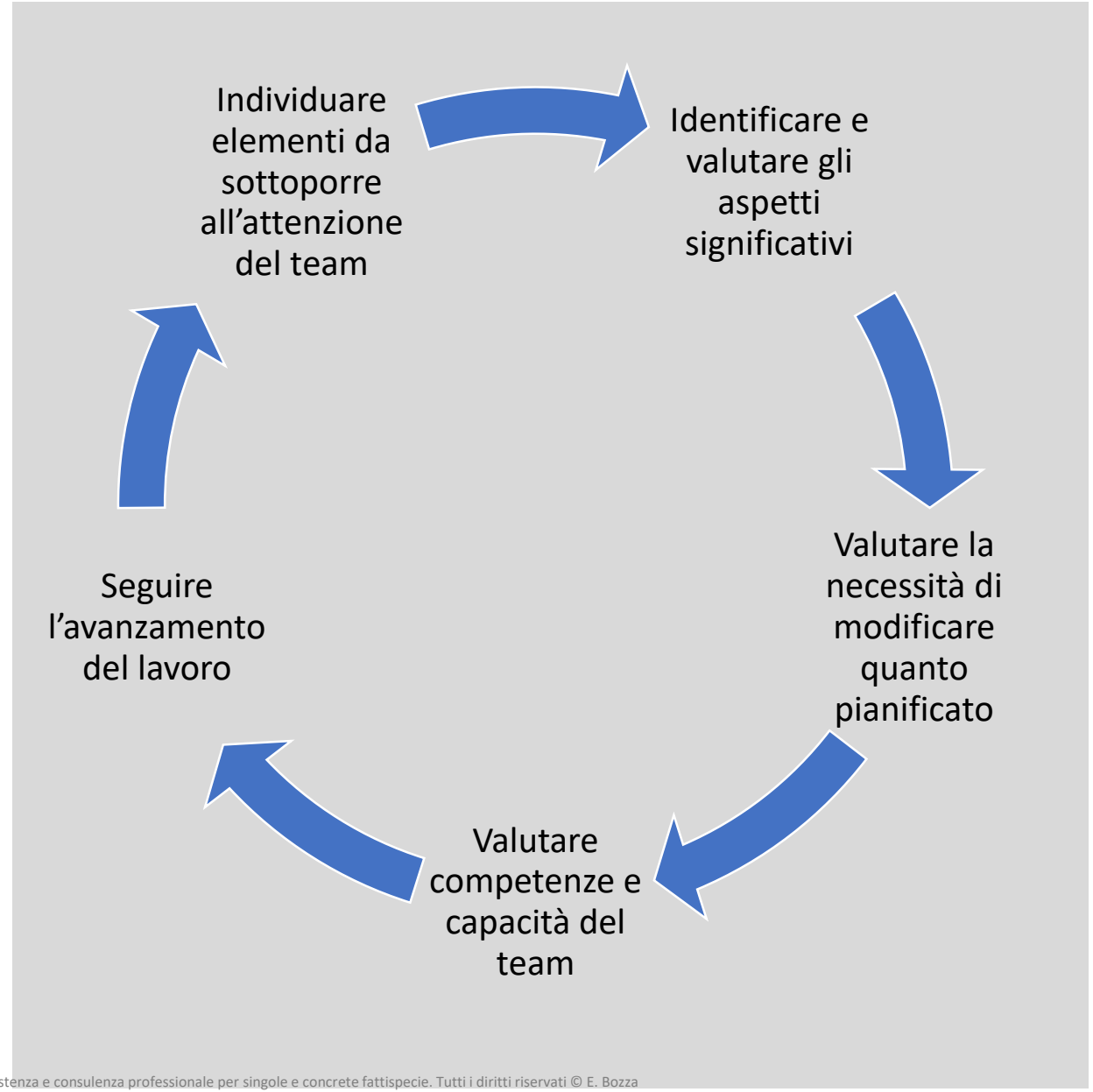

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Supervisione del lavoro

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci-revisori

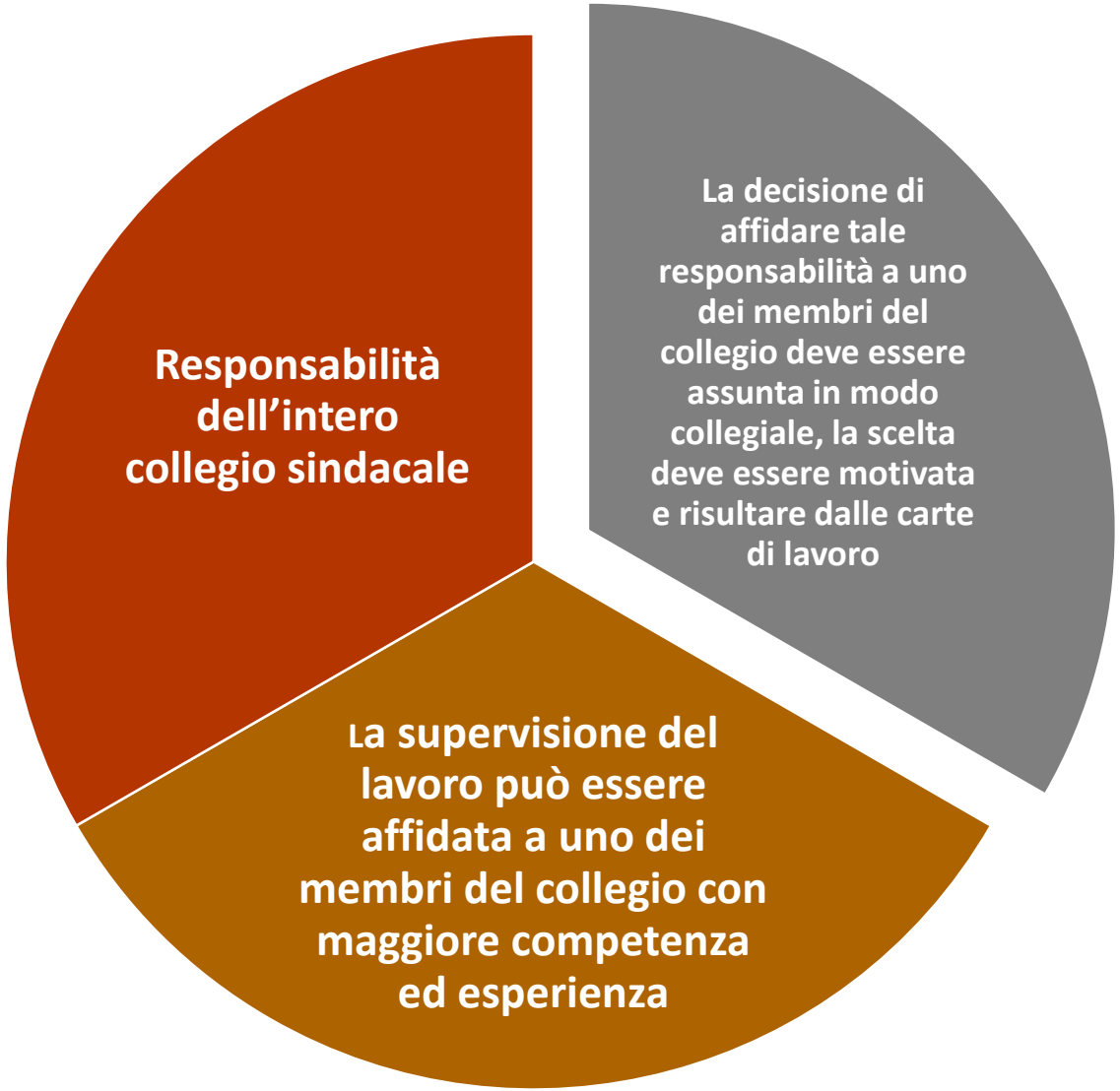

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

③

Il Manuale del CNDCEC

Svolgimento dell'incarico

RESPONSABILITÀ DEL RIESAME DEL LAVORO

Deve essere stabilita dal sindaco-revisore responsabile dell'incarico.

Riguarda tutte le carte di lavoro.

I componenti più esperti del team devono riesaminare il lavoro dei soggetti meno esperti.

- ✓ Utilizzo dei modelli standard.
- ✓ Conformità alle direttive professionali e del sindaco-revisore in materia di etica.
- ✓ Conformità ai principi professionali e del sindaco-revisore.
- ✓ Documentazione sufficiente e appropriata.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Il Manuale del CNDCEC

Svolgimento dell'incarico

RIESAME DEL LAVORO

- ✓ Lavoro svolto con obiettività e indipendenza, in modo tempestivo ed efficiente.
- ✓ Documenti, carte di lavoro e memoranda devono essere appositamente siglati e datati, contenere i *cross reference,* contenere una consultazione appropriata sugli aspetti complessi e controversi.
- ✓ Comunicazioni, attestazioni, verifiche e responsabilità devono essere definite e documentate.
- ✓ Gli elementi probativi devono essere sufficienti e appropriati.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Responsabilità del riesame dell'incarico

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci-revisori

RIESAME DEL LAVORO

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RIESAME CON METODO COLLEGIALE

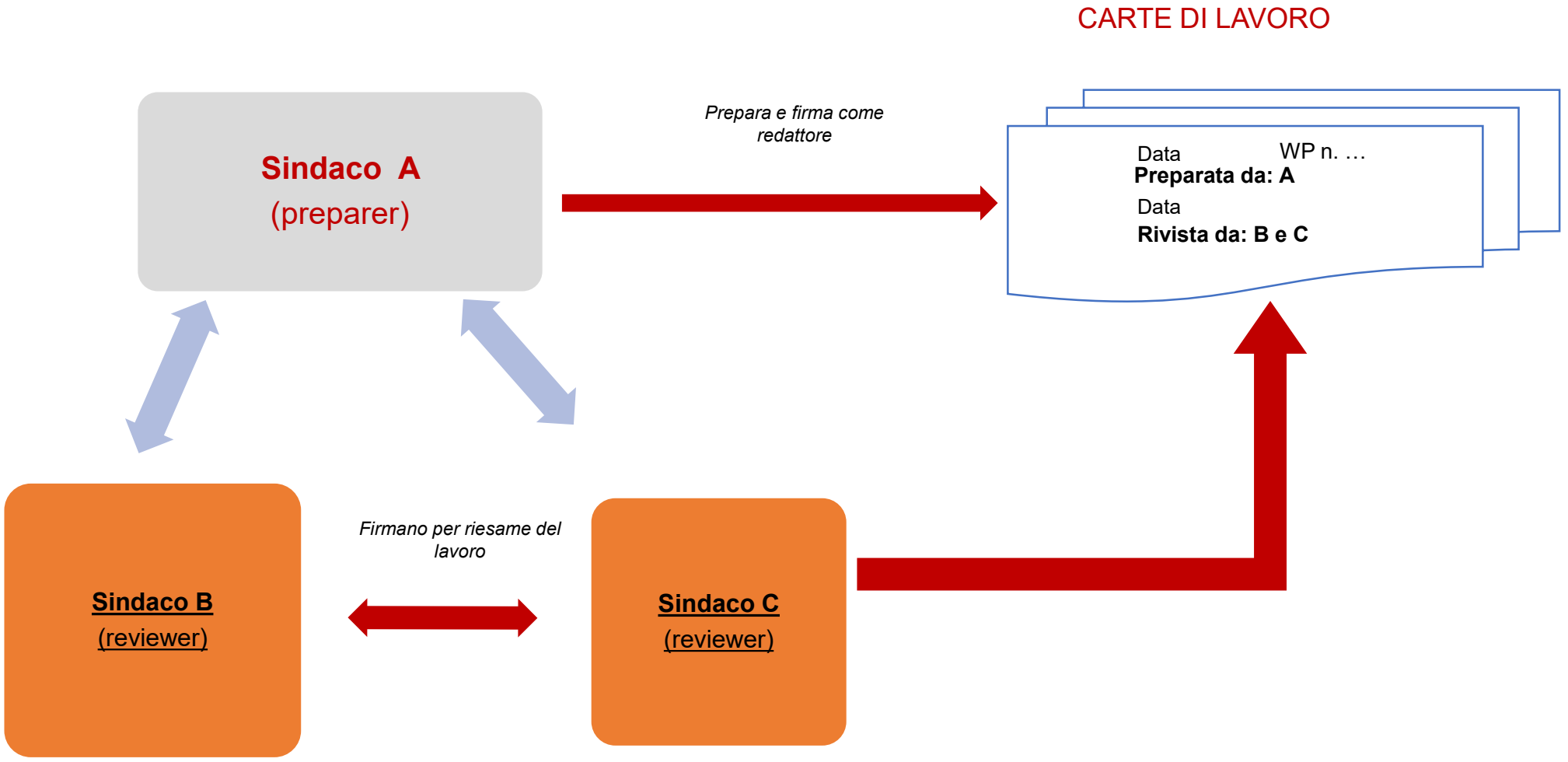

Tratta da E. Bozza in «L'Organizzazione del collegio sindacale, in Sindaci e revisori le nuove regole – Guida Giuridico Normativa di Italia Oggi, marzo 2012

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

④

Il Manuale del CNDCEC
Svolgimento dell'incarico

CONSULTAZIONE

- ✓ Attività che deve essere incoraggiata all'interno del team e con soggetti esterni.
- ✓ Consente di ridurre il rischio di errori e migliorare la qualità dell'incarico.
- ✓ Migliora il processo di apprendimento, di sviluppo professionale e il livello di conoscenze e capacità del team

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci-revisori

CONSULTAZIONE

→ È fondamentale sia svolta in presenza di circostanze complesse e controverse

→ La decisione del collegio sindacale, così come il ricorso a professionisti esterni, deve essere motivata e documentata nelle carte di lavoro.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

⑤

Il Manuale del CNDCEC

Svolgimento dell'incarico

DIVERGENZE DI OPINIONE

- ✓ Eventuali divergenze di opinione devono essere risolte in modo tempestivo, mediante discussioni, ricerche e consultazioni.
- ✓ La decisione assunta e le motivazioni alla base devono essere comunicate alle parti interessate.
- ✓ La natura, l'ampiezza e le conclusioni raggiunte a seguito di consultazione devono essere documentate
- ✓ La relazione relativa all'incarico non viene datata fino a quando la questione non è risolta.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci-revisori

Divergenze di opinione

Valutazione svolta dall'intero collegio sindacale	*Divergenze tra il componente che ha effettuato e documentato l'attività e chi ha operato il riesame del lavoro e tra il collegio sindacale e il professionista che ha effettuato una consultazione o il riesame della qualità dell'incarico.*
Processo di riesame e di approvazione	Si estende alla redazione di note di commento che devono essere incluse nelle carte di lavoro e riportare il dissenso e i relativi motivi

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Svolgimento dell'incarico - Riesame della qualità dell'incarico

OBIETTIVI

- ✓ valutare in modo obiettivo le **analisi svolte** dal *team* di revisione;
- ✓ esaminare gli **aspetti significativi** emersi dal lavoro di revisione;
- ✓ valutare le **conclusioni raggiunte** e gli **effetti sulla relazione**.

Punti della procedura

- ✓ **modalità** di **selezione degli incarichi** da sottoporre al riesame;
- ✓ **discussione finale** con il responsabile dell'incarico;
- ✓ **esame della documentazione** significativa del lavoro;
- ✓ **valutazione delle conclusioni** raggiunte dal riesame della qualità**;**
- ✓ **esame della bozza di relazione di revisione**;
- ✓ **criteri di selezione del professionista** (interno o esterno) per il riesame**;**
- ✓ **concludere** il riesame **prima dell'emissione della relazione di revisione.**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Riesame della qualità dell'incarico

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci-revisori

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO

Modalità applicative:

- ✓ Discussione con il responsabile dell'incarico degli aspetti ritenuti significativi.
- ✓ Riesame del bilancio e della bozza della relazione.
- ✓ Riesame dei giudizi significativi e delle conclusioni raggiunte.
- ✓ Valutazione delle conclusioni raggiunte per predisporre la bozza di relazione e la sua appropriatezza.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

MONITORAGGIO

Consente di acquisire ragionevole sicurezza che il sistema di controllo interno della qualità operi in modo **adeguato** ed **efficace**.

Programma di monitoraggio.

Procedure di ispezione.

Valutazione, comunicazione e sistemazione delle carenze identificate.

Memorandum sui risultati del monitoraggio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi di un sistema di controllo interno della qualità

Cosa cambia per il collegio sindacale

Documentazione

- ✓ Individuazione del responsabile della conservazione della documentazione.
- ✓ Utilizzo di password, definire le regole di distribuzione all'inizio dell'incarico.
- ✓ Stabilire limitazioni all'accesso delle carte di lavoro
- ✓ Garantire la riservatezza fissando modalità di distribuzione e di archiviazione delle carte di lavoro.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I CONTROLLI DI QUALITÀ SVOLTI DAL MEF

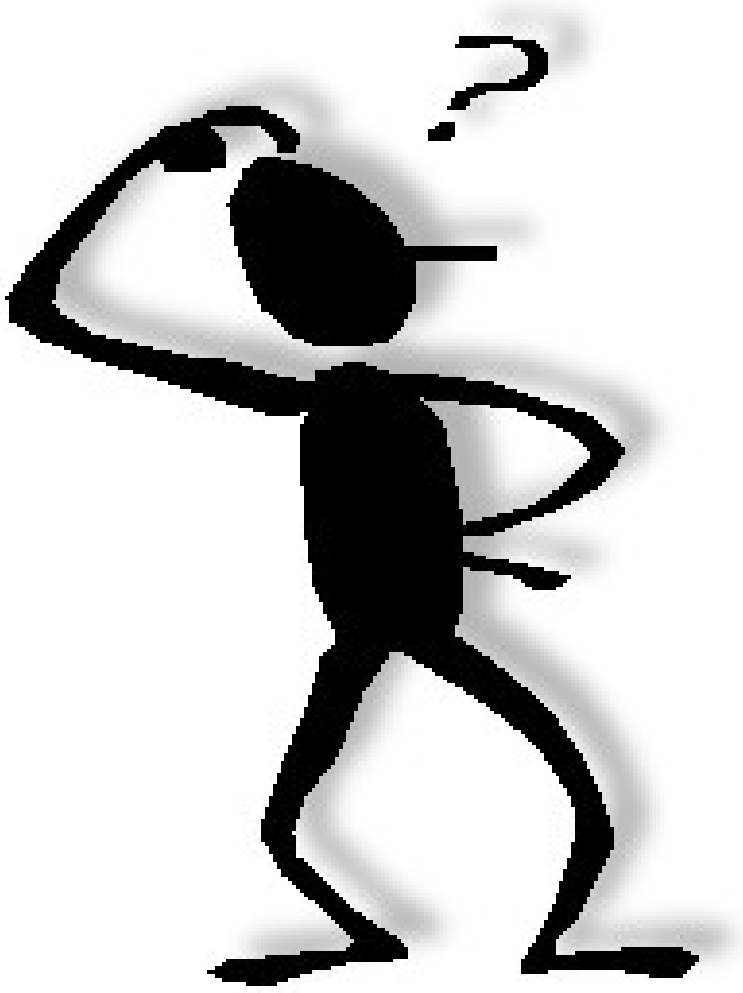

FAQ

1. Quando avranno inizio i controlli di qualità svolti dal MEF?
2. Chi sono gli ispettori della qualità?
3. Come saranno effettuati i controlli della qualità per incarichi svolti dal collegio sindacale?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

1. CONFORMITA' AI PRINCIPI DI REVISIONE

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE FONTI DELLA REVISIONE LEGALE

PRIMA CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409-ter c.c.

Direttiva 2006/43/CE

d.lgs. N. 135 del 17/7/2016

Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE

in vigore per gli esercizi che iniziano dal 05/08/2016 per NON EIP

D.Lgs. n. 39/2010

in vigore dal 7 aprile 2010

Revisione legale:
Revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010

Testo unico sulla revisione

Audit is an audit

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

All'epoca del «Controllo Contabile»

Set principi nazionali vigenti fino ad ottobre 2002

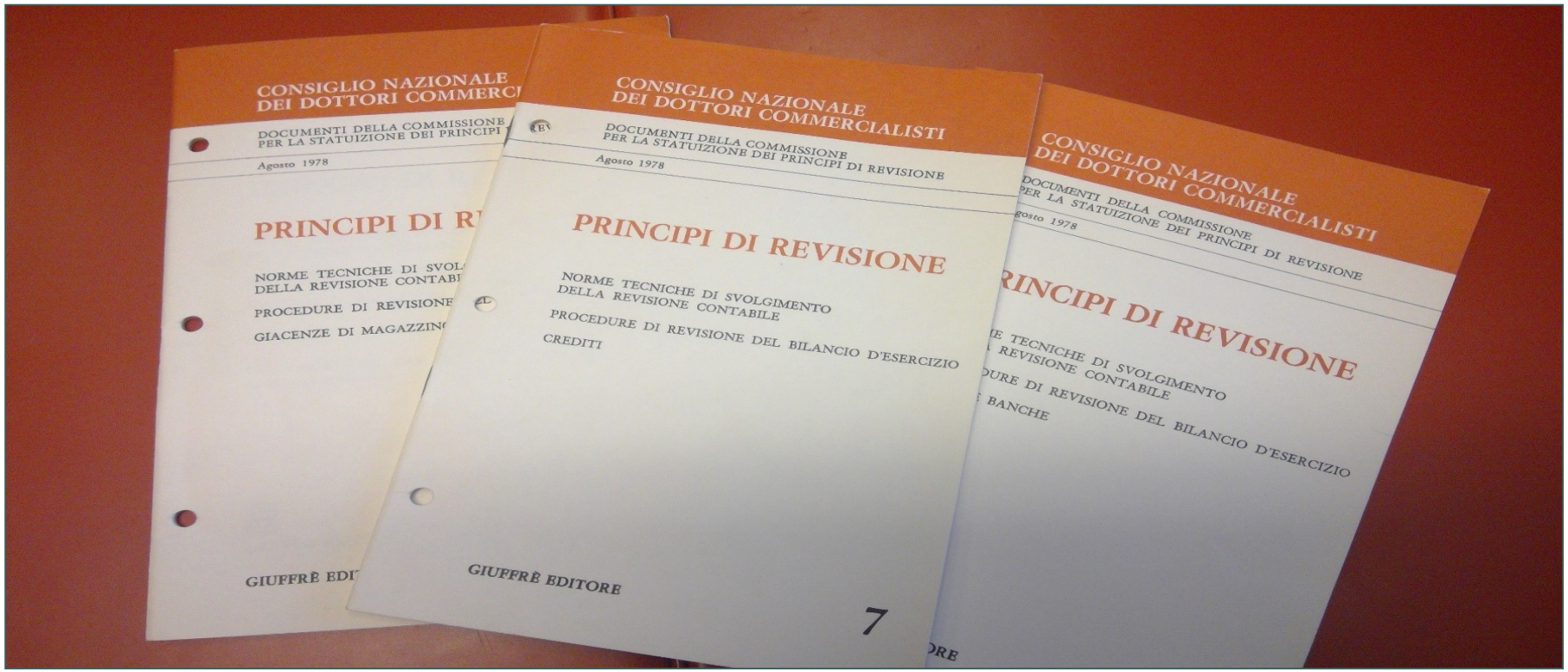

Nel set dei principi nazionali in vigore fino al 2002 ***si indicavano in modo puntuale metodologie e procedure di revisione sulle singole voci di bilancio****, poi con l'influenza dei principi internazionali si forniscono importanti indicazioni su cui uniformarsi lasciando ampio margine di discrezionalità al professionista sulle attività di controllo da svolgere. Vengono eliminati tutti i principi di revisione sulle specifiche voci*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I principi ISA (Italia)

Numero pagine **682**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA STRUTTURA DEGLI ISA ITALIA

PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DELA QUALITA'

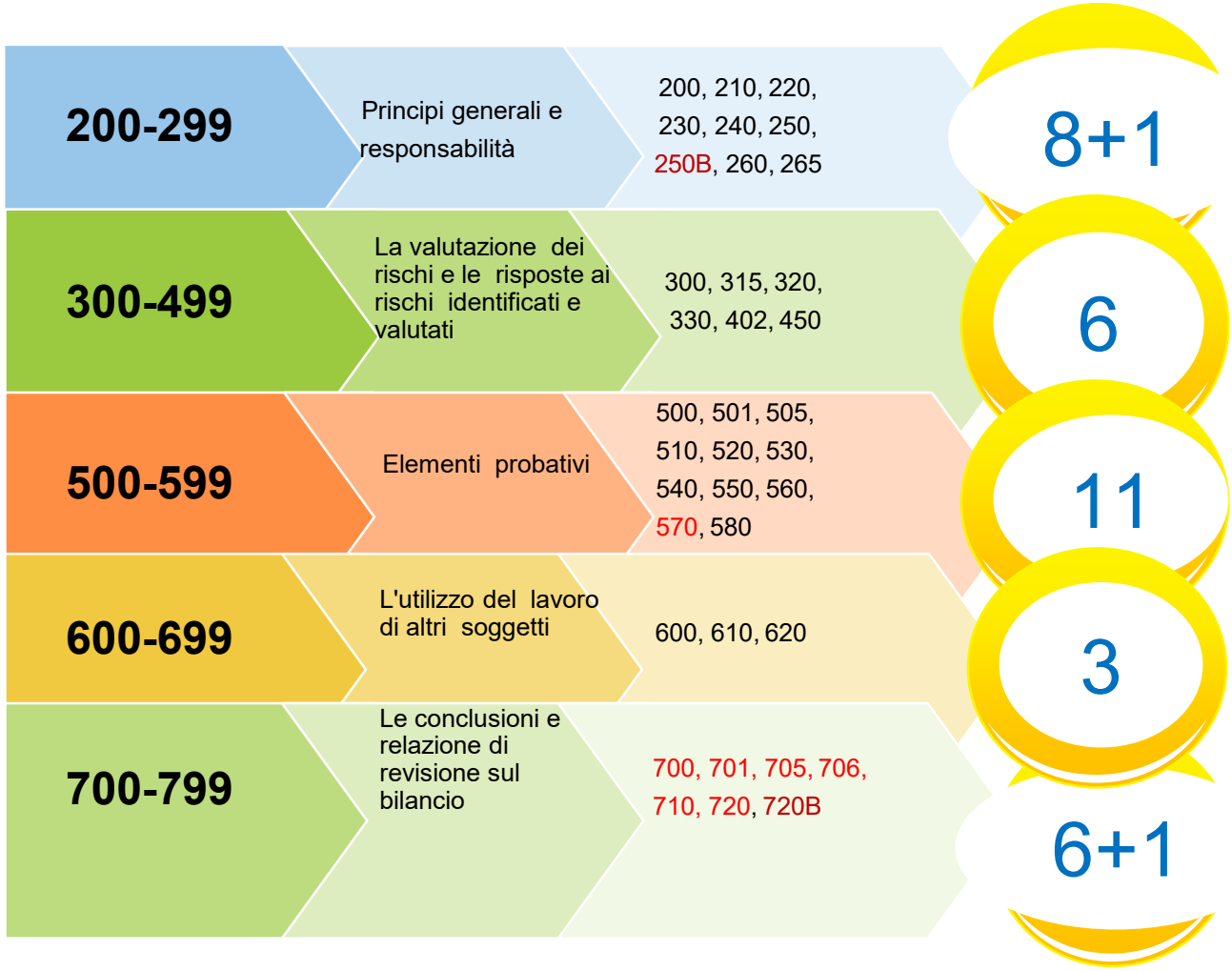

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL *FLOWCHART* DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE

Valutazione del rischio

Risposta al rischio

Reporting

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Valutazione del rischio

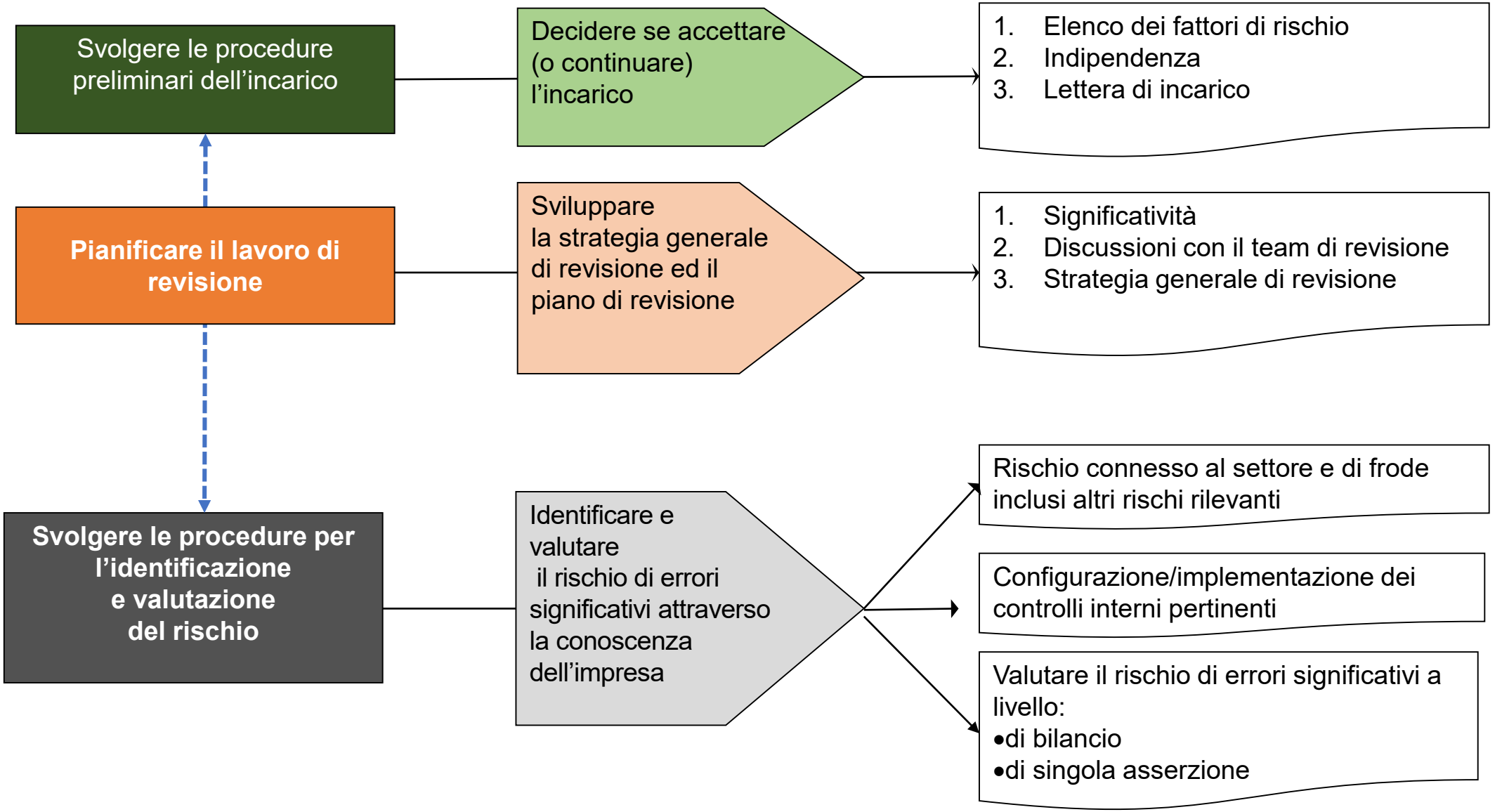

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Risposta al rischio

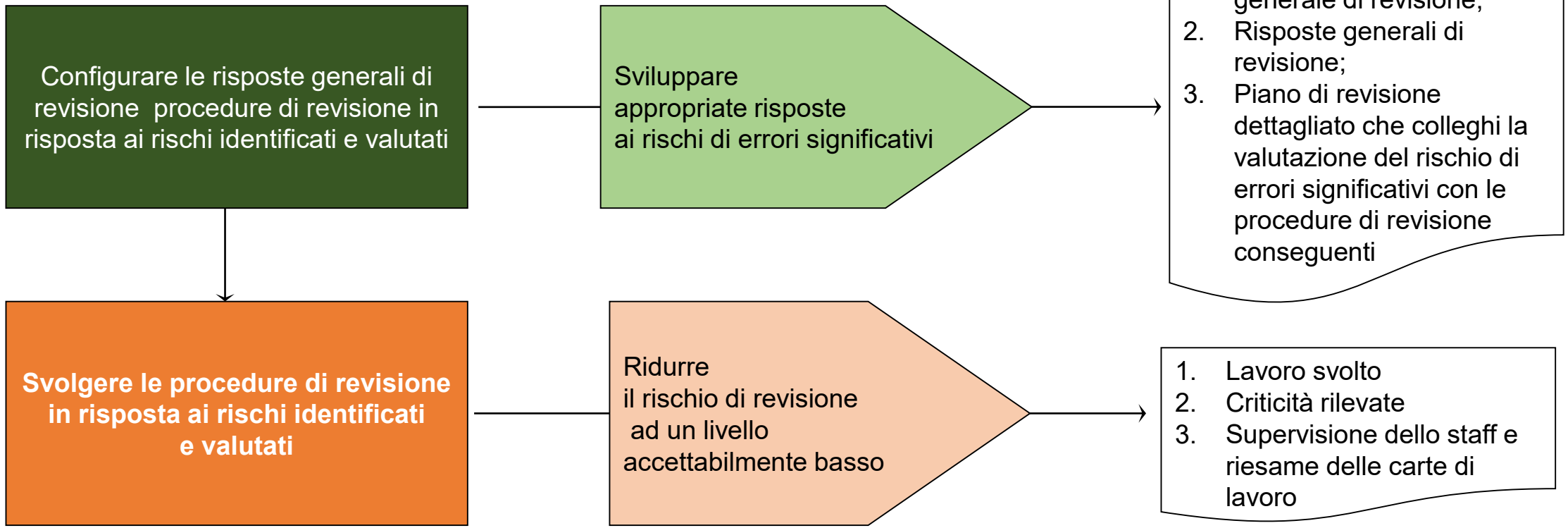

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Reporting

Svolgere le procedure per l'identificazione e valutazione dei rischi

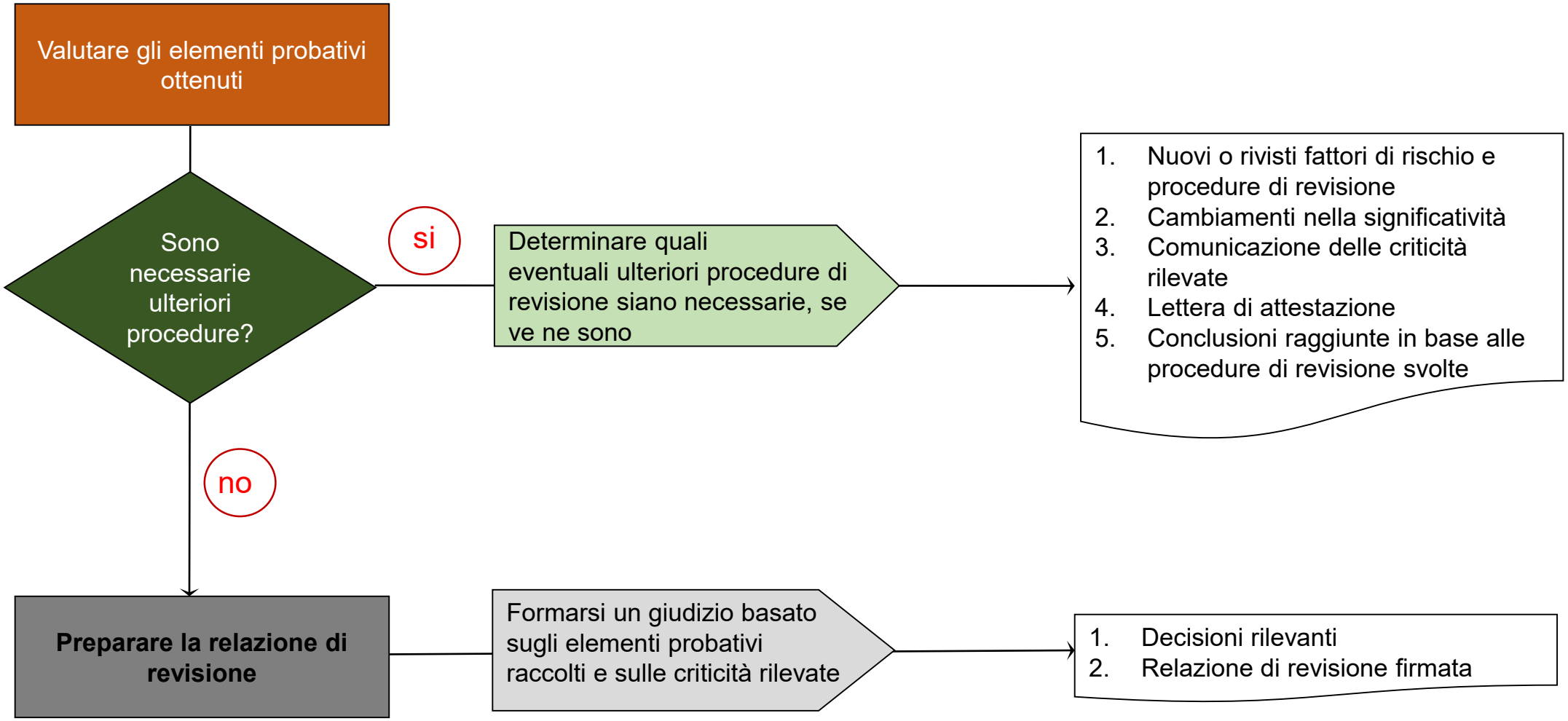

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ISA 200.11 ITALIA

LE VARIABILI DEL MODELLO

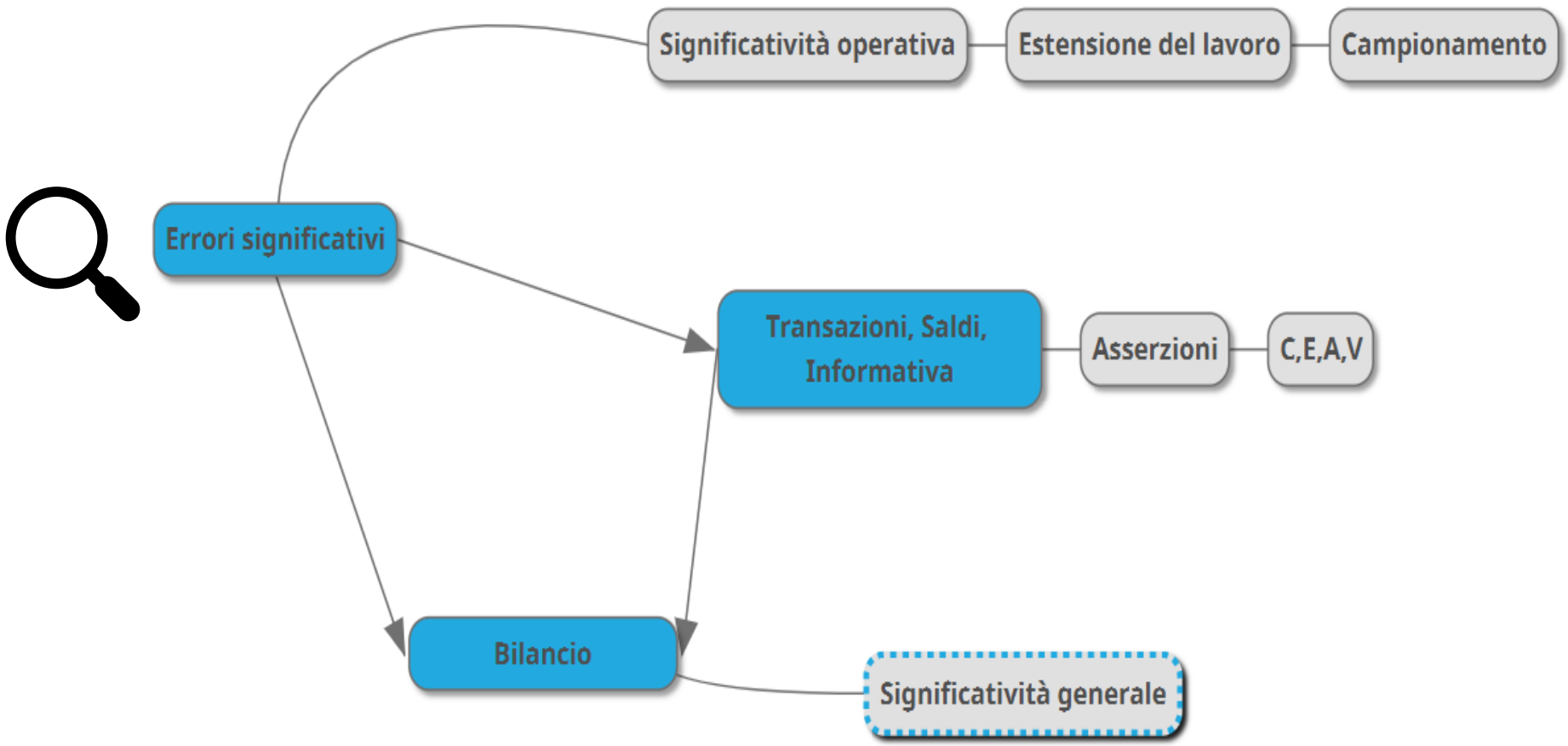

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Significatività operativa

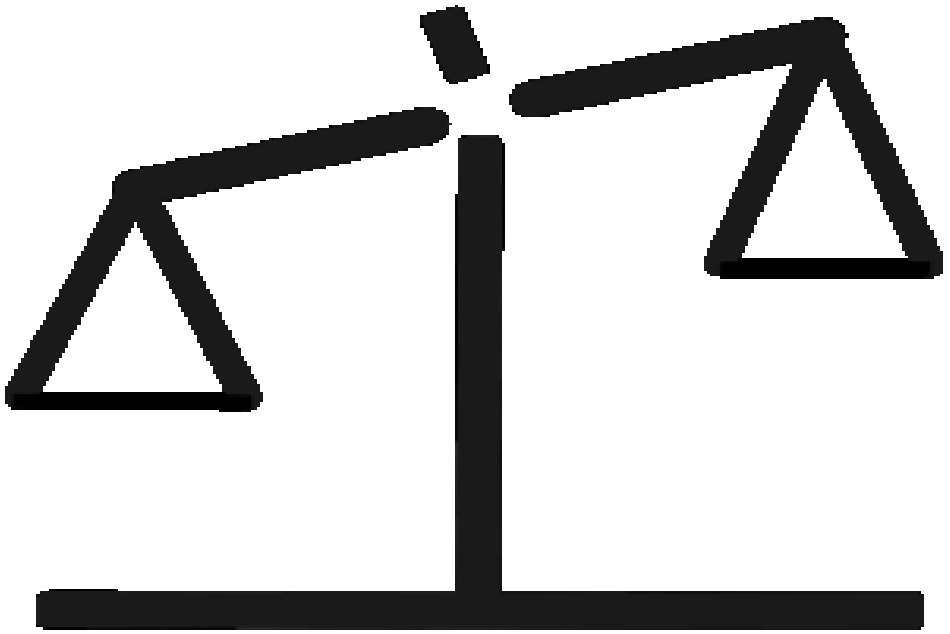

Rischio

Estensione del lavoro

Esiste un rapporto di correlazione inversa tra significatività e rischio di revisione: significatività alta si associa generalmente ad un rischio di revisione basso e viceversa.
Tale rapporto va sempre considerato in sede di determinazione della natura, tempistica e ampiezza delle procedure di revisione da svolgere.
Pertanto, qualora si ritenga il livello di significatività effettivo diverso da quello predeterminato, cambia necessariamente il livello di rischio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA FORMULA DELL'AUDIT RISK MODEL

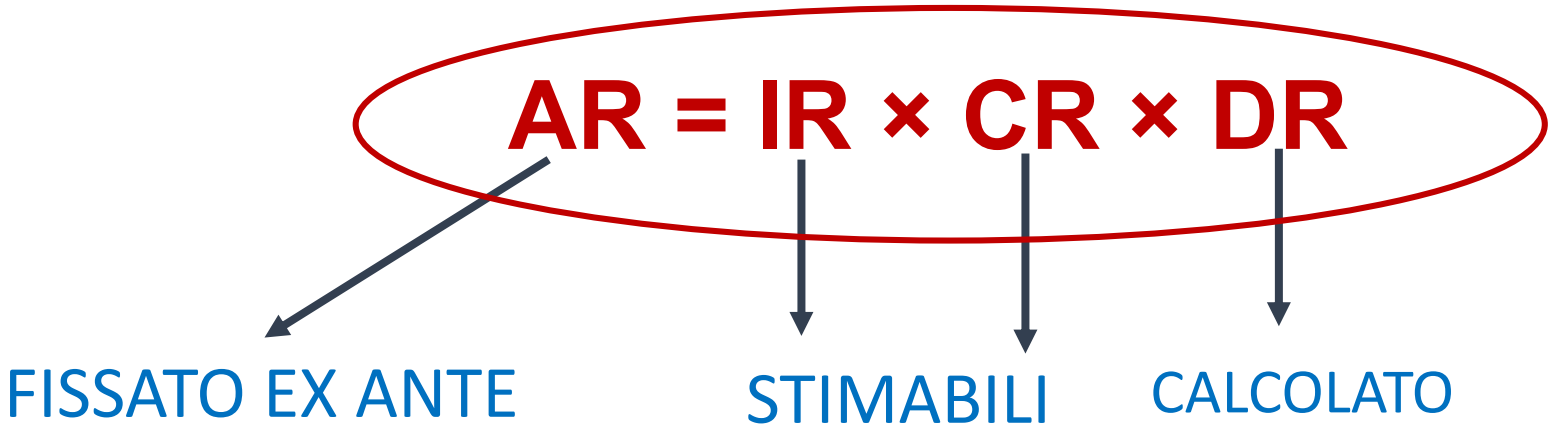

- ✓ AR = *Audit risk* – Rischio di revisione
- ✓ IR = Inherent Risk – Rischio inerente o intrinseco
- ✓ CR = Control Risk – Rischio di controllo
- ✓ DR = Detection Risk – Rischio di individuazione

METODOLOGIA

- Con quale scala li determino?
- Come impatta il rischio sul campionamento?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA SIGNIFICATIVITÀ

Il concetto

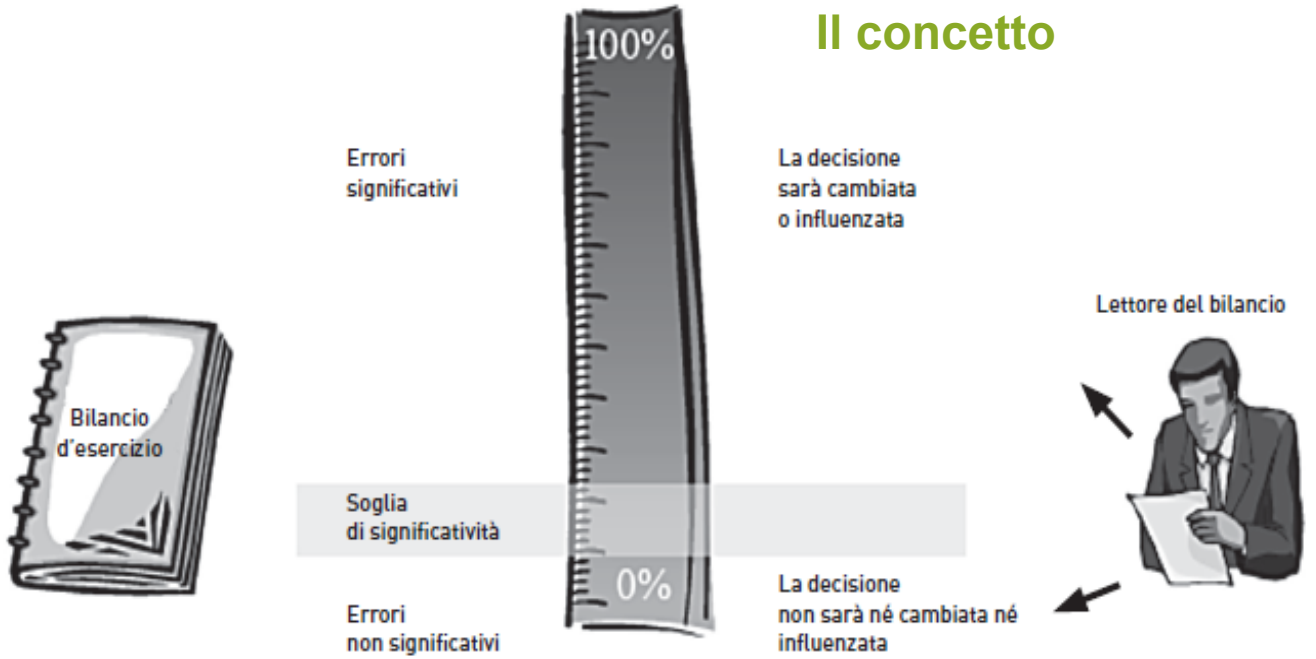

RELAZIONE DI REVISIONE

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione contabile ISA Italia. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia *viziato da errori significativi*

La determinazione della significatività da parte del revisore è una questione oggetto del **giudizio professionale**, ed è influenzata dalla percezione del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Stima della significatività

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

"L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori"

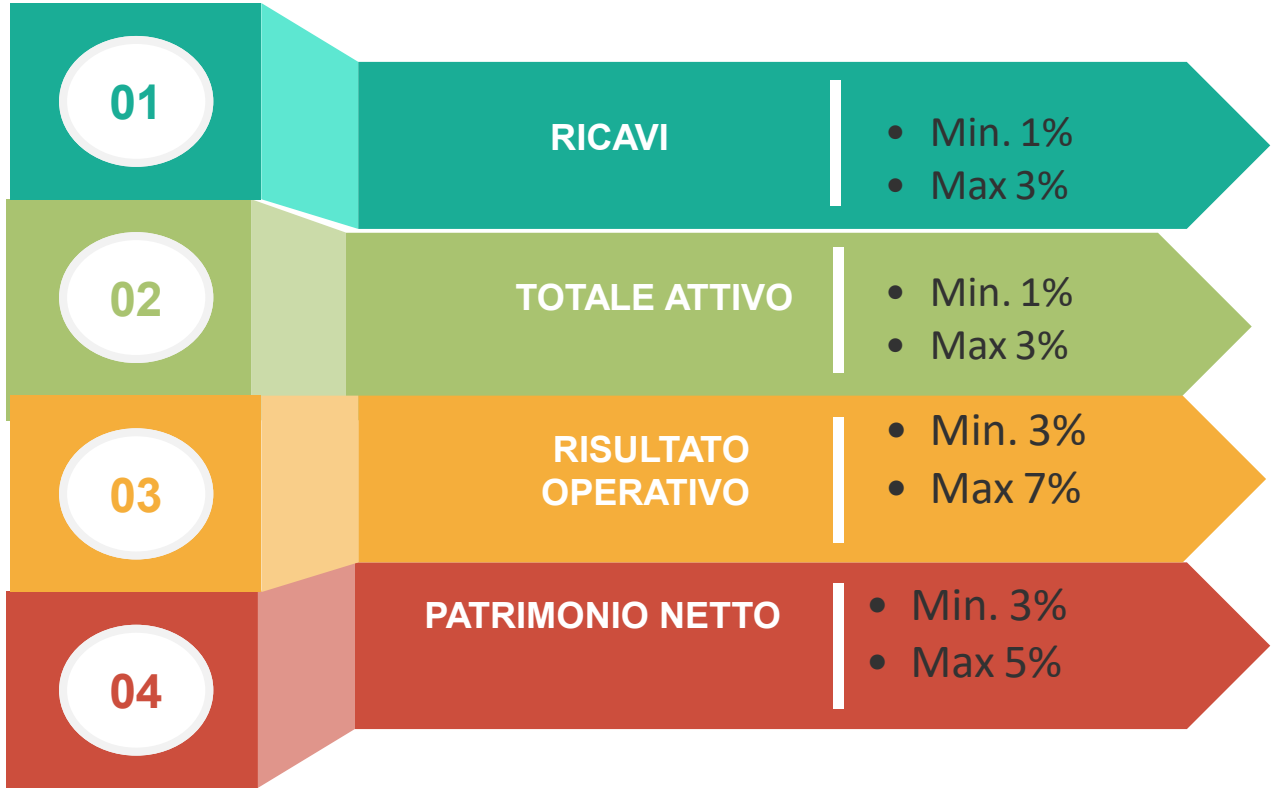

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

La significatività operativa

PRASSI PROFESSIONALE

SIGNIFICATIVITA' COMPLESSIVA

×

60%

85%

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Errori chiaramente trascurabili

Il revisore può definire un importo al di sotto del quale gli errori siano chiaramente trascurabili e non necessitino di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio. "Chiaramente trascurabile" non è un'espressione equivalente a "non significativo".

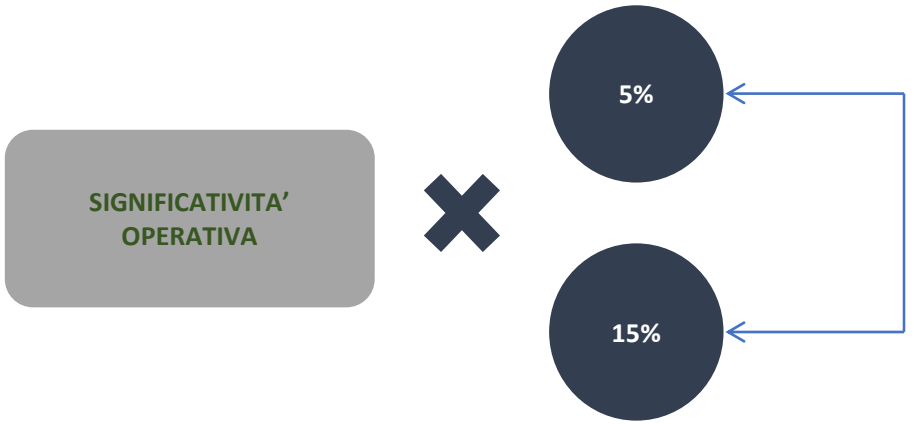

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

WinEXPO S.r.l.

31/12/ 2014

A-7

Prep.		gg/mm/a
da:	*P*	a
Prep.	*S*	gg/mm/a
da:	*1*	a
Prep.	*S*	gg/mm/a
da:	*2*	a

SIGNIFICATIVITA' COMPLESSIVA E SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA

(ammontari in euro/000)

BASE DI DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' COMPLESSIVA

La WinEXPO S.r.l., con socio unico persona fisica, ha implementato una politica di patrimonializzazione ed internazionalizzazione che mira al pieno reinvestimento degli utili nel core business. Per tale ragione, riteniamo che il fatturato rappresenti la grandezza maggiormente rappresentativa della dimensione e dell'operatività aziendale. Il benchmark utilizzato per il calcolo della significatività non è variato rispetto all'esercizio precedente.

Come benchmark per il calcolo della significatività, abbiamo utilizzato i Ricavi Netti delle Vendite e delle Prestazioni (voce A.1) del conto economico) così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalla società al 31/12/2013. La scelta è stata fatta anche alla luce del budget dei ricavi 2014 e della situazione contabile al 30 settembre che mostrano valori sicuramente non inferiori a quelli 2013.

Le aspettative da parte di terzi sull'informativa finanziaria sui risultati dell'esercizio non sono significative ad eccezione del sistema bancario che ha concesso importanti finanziamenti legati al finanziamento delle campagne vinicole. Riteniamo ragionevole utilizzare la percentuale del 2% (media dei parametri IFAC min. 1%, max. 3%), in considerazione di quanto di seguito riportato:

- come verificato dalla carta di lavoro del precedente revisore, non vi sono significative differenze di revisione negli anni precedenti di ammontare che ha approssimato il livello di significatività complessiva come sopra definito;
- l'attività aziendale operativa non è complessa ed è riconducibile sostanzialmente a un unico core business;
- la società non è quotata nei mercati regolamentati e non appartiene alla categoria degli EIP;
- le valutazioni effettuate in sede di valutazione del cliente e del rischio incarico non hanno evidenziato particolari criticità.

Non ci sono state variazioni nel calcolo della significatività rispetto al precedente esercizio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA

Non riteniamo ragionevole l'esistenza di un aggregation risk superiore al 25%. Inoltre, la percentuale attribuita al benchmark (75%) ci fornisce un'adeguata sicurezza relativamente alle procedure di campionamento e di individuazione degli errori di revisione di importo basso.

ERRORI CHIARAMENTE TRASCURABILI

Considerate le caratteristiche della società, riteniamo di utilizzare un fattore pari al 6,66% della significatività operativa come livello dell'errore chiaramente trascurabile.

Significatività complessiva	
Ricavi bilancio al 31/12/2013	17.061.006
% di riferimento	2%
Significatività complessiva	**341.220**
Significatività operativa	
Determinata come 75% della significatività complessiva	75%
Livello di significatività operativa per il 2014	**255.915**
Errore chiaramente trascurabile	
Determinato come 5% della significatività complessiva (6,67% significatività operativa)	5%
Livello di errore chiaramente trascurabile per il 2014	**17.061**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Benchmark dei parametri di significatività

Fatturato (Bilancio al 31dicembre 2013)	19.700	171	512
		1%	3%
Patrimonio netto (31 dicembre 2013)	3.275	98	164
		3%	5%
Risultato operativo (31 dicembre 2013)	2.228	67	156
		3%	7%
Totale attivo	23.151	232	695
		1%	3%

Il confronto nell'ambito del benchmark derivante dall'utilizzo di parametri utilizzati dalla prassi sugli indicatori di riferimento conferma la ragionevolezza del parametro di significatività scelto.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE ASSERZIONI DI BILANCIO ISA IT 500

- **Gli amministratori nel redigere un bilancio compie asserzioni implicite ed esplicite di tipo generale** (come ad es. che il bilancio è redatto secondo corretti PP.CC.) **o di tipo particolare ed analitico.**
- Il redattore del bilancio, relativamente ad elementi e componenti del medesimo, asserisce quanto segue:
- Accuratezza nella redazione
- Esistenza e manifestazione
- Completezza
- Diritti ed obblighi
- Valutazione e imputazione
- Presentazione ed informativa

OBIETTIVI

Le asserzioni della direzione aziendale vengono tradotte in corrispondenti categorie di obiettivi di revisione a cui va associato un rischio

Es.: Le rimanenze

- ✓ esistono?
- ✓ sono correttamente valutate?
- ✓ Sono complete?
- ✓ Sono di proprietà, calcolate in modo accurato, misurano movimenti di competenza, sono state classificate correttamente? L'informativa di nota integrativa è stata fornita?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA SEMPLIFICAZIONE SULLE ASSERZIONI DELLA PMI GUIDE CNDCEC

Asserzione	Descrizione
Completezza (C)	E' stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere registrato o esposto in nota integrativa. Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa non ha elementi mancanti o incompleti.
Esistenza (E)	Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso. Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all'impresa.
Accuratezza e competenza (A)	Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività, sono di proprietà dell'impresa e sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell'esercizio corretto. Tale aspetto include anche l'appropriata classificazione degli importi e l'appropriata iscrizione nella nota integrativa.
Valutazione (V)	Le attività, le passività ed il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni o classificazioni richiesta dalla loro natura o dai principi contabili applicabili è stata correttamente registrata.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE “ASSERZIONI” SUI SALDI DEL BILANCIO

ASSERZIONI

- Completezza
- Esistenza
- Accuratezza e competenza
- Valutazione

Sono le stesse per tutte le voci di bilancio

Di norma cambiano le procedure di revisione

Valutazione dei rischi per asserzione

Definizione ed applicazione delle procedure di revisione

(*a seconda della voce di bilancio*)

Ottenimento di “evidenze”

(elementi probativi sufficienti ed appropriati)

Fonte: Principio di revisione ISA ITALIA 500

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

GLI “ELEMENTI PROBATIVI” e le asserzioni

Esempio

Procedura di revisione

Analisi degli incassi dei crediti dopo la chiusura dell’esercizio

- Elementi probativi Sufficienti
- Appropriati

Asserzioni

•Esistenza dei crediti
•Valutazione dei crediti

Non fornisce elementi probativi sul rispetto del principio di competenza (si ricorre al *cut off*).

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESISTENZA

Procedure di revisione

- Constatazione personale (es. rimanenze di magazzino, cespiti, cassa).
- Conferma esterna (es. crediti verso clienti, banche, fondi per rischi e oneri, fondi imposte).
- Acquisizione documenti probativi (es. titoli).
- ……

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI PROCEDURE DI REVISIONE «OBBLIGATORIE»

ESISTENZA RIMANENZE

Procedura di revisione

- Se le rimanenze di magazzino sono significative il revisore deve ottenere sufficienti ed adeguati elementi probativi relativamente alla loro esistenza assistendo alla rilevazione delle rimanenze durante l'inventario fisico a meno che tale presenza non sia praticamente possibile.

Fonte: Principio di revisione ISA ITALIA 501 – REGOLA 4

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI PROCEDURE DI REVISIONE «OBBLIGATORIE»

ESISTENZA CONTROVERSIE

Procedura di revisione

- Circolarizzazione dei legali.
- Al fine di ottenere elementi probativi in merito all'esistenza di cause in corso il revisore deve far chiedere conferma scritta ai legali della società.

Fonte: Principio di revisione ISA ITALIA 501 REGOLA 10

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

COME CAMBIANO LE PROCEDURE DI REVISIONE IN FUNZIONE DELL'ASSERZIONE INDAGATA

ESISTENZA CREDITI VERSO CLIENTI

Procedura di revisione

- Circolarizzazione delle voci «clienti» e RIBA

partendo dal saldo finale del bilancio di verifica

COMPLETEZZA DEBITIVERSO FORNITORI

Procedura di revisione

- Circolarizzazione dei fornitori

- partendo dal saldo AVERE del bilancio di verifica (seleziono anche i saldi zero)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RISCHIO DI REVISIONE: METRICA QUALITATIVA

"L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori"

Identificazione del rischio complessivo		
	Rischio di controllo	
Rischio intrinseco	***Alto***	***Basso***
Alto	Alto	Moderato/Basso
Basso	Moderato/Basso	Basso

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA CORRELATO AL RISCHIO

NE ALTO

RISCHIO DI REVISIONE BASSO

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA NECESSITA' DI UN APPROCCIO METODOLOGICO – IL CASO WINEXPO DEL CNDCEC

Azienda:	**WinEXPO Srl**			
PARTITARIO CLIENTI				
31/12/2014				
1		Cliente	*	4.040,99
2		Cliente	*	2.568,40
3		Cliente	*	8.963,20
4		Cliente	*	8.102,90
5		Cliente	*	5.491,77
6		Cliente A		169.456,80
7		Cliente	*	3.089,09
8		Cliente	*	916,94
9		Cliente B		92.912,24
540		Cliente		203,98
541		Cliente		200,48
542		Cliente		200,09
543		Cliente		195,81
544		Cliente		194,02
545		Cliente		193,69
546		Cliente		193,25
547		Cliente		82,31
548		Cliente		79,06
549		Cliente		21,96
		Popolazione		**4.093.350**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

COME USO LA SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA?

Un esempio: la circolarizzazione dei clienti per la verifica dell'asserzione dell'esistenza

Ricavi	**17.061.006**
Significatività complessiva: 2% ricavi	341.220
Significatività operativa: 75% Significatività complessiva	255.915
Clienti al 31.12.2014	4.093.350
N. Clienti da circolarizzare (Clienti/Signif. Operativa)	16

$$\text{INTERVALLO DI SELEZIONE} = \frac{\text{SALDO CLIENTI}}{\text{SIGNIF. OPERATIVA}}$$

→ E' sufficiente?

COME IMPATTA IL DIVERSO GRADO DI RISCHIO VALUTATO DAL REVISORE?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

COME SI COLLEGA LA SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA
AL RISCHIO E ALL'ESTENSIONE DEL LAVORO DI REVISIONE?

Un esempio di approccio metodologico

Maggiore è il rischio di revisione → minore è la significatività → maggiore è il dimensionamento del campione

RISCHIO	*Divisore della significatività operativa*	*Livello di confidenza*
BASSO (B)	1,1	65%
MEDIO/ALTO (M/A)	2	86%
ALTO (A)	3	95%

SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA: € 255.915

CREDITI VERSO CLIENTI : € 4.093.350

SALDO CLIENTI				**4.093.350**
SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA		**255.915**	**255.915**	**255.915**
RISCHIO VALUTATO		BASSO	MEDIO	ALTO
DIVISORE SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA		1,1	2	3
INTERVALLO DI SELEZIONE		**232.650**	**127.958**	**85.305**
NUMERO DI SELEZIONI		**18**	**32**	**48**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

SALDO CLIENTI		4.093.350		
SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA		255.915	255.915	255.915
RISCHIO VALUTATO		BASSO	MEDIO	ALTO
DIVISORE SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA		1,1	2	3
INTERVALLO DI SELEZIONE		232.650	127.958	85.305
NUMERO DI SELEZIONI		18	32	48

Azienda:	**WinEXPO Srl**			
PARTITARIO CLIENTI				
31/12/2014				
1		Cliente	*	4.040,99
2		Cliente	*	2.568,40
3		Cliente	*	8.963,20
4		Cliente	*	8.102,90
5		Cliente	*	5.491,77
6		Cliente A		169.456,80
7		Cliente	*	3.089,09
8		Cliente	*	916,94
9		Cliente B		92.912,24
540		Cliente		203,98
541		Cliente		200,48
542		Cliente		200,09
543		Cliente		195,81
544		Cliente		194,02
545		Cliente		193,69
546		Cliente		193,25
547		Cliente		82,31
548		Cliente		79,06
549		Cliente		21,96
		Popolazione		**4.093.350**

Campionamento statistico?

Campionamento soggettivo?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA SELEZIONE STATISTICA DEI CLIENTI DA CIRCOLARIZZARE CON EXCEL

		Wp	2.5
WinEXPO Srl	Preparato da	*S2*	*mm/gg/aa*
31/12/2014	Rivisto da:	*S1*	*mm/gg/aa*
	Rivisto da:	*P*	*mm/gg/aa*

Selezione clienti per circolarizzazione

Descrizione	Saldo 31.12.14		Saldo 31.12.2013		Delta	Delta %
CREDITI V/CLIENTI	4.038.937,21	v	3.378.898,19	w	660.039,02	20%
RICEVUTE BANCARIE S.B.F.	54.412,60	v	45.708,55	w	8.704,05	19%
	4.093.349,81	v	3.424.606,74	w		

v Come da Bilancio di verifica al 31 dicembre 2014
w Come da bilancio di verifica al 31 dicembre 2013

Ai fini della circolarizzazione abbiamo tenuto conto dei saldi contabili dei conti "crediti v/ clienti" e ad ogni saldo abbiamo aggiunto il saldo delle RIBA presentate in banca al 31.12.2014 e non ancora scadute. Abbiamo poi effettuato la selezione statistica dei crediti verso clienti, così determinati, tenendo conto del livello della significatività operativa prescelto e del grado di rischio dell'area.

Significatività operativa	255.915	
Rischio intrinseco	Basso	
Rischio controllo	Basso	*(affidamento sulla procedura vendite)*
Rischio individuazione	Basso	
Fattore correttivo	1,1	
Intervallo di selezione	**232.650**	

=-CASUALE.TRA(0;232650)

Numero voci	Numero di conto	Descrizione	Valore	Sub-Totale	Numero di selezioni	Intervallo	Resto
col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7	col. 8
							- 30.00 (1)
6		Cliente A	169.456,80	168.624	1	232.650	-64.026
9		Cliente B	92.912,24	32.892	1	232.650	-199.758
14		Cliente C	41.702,20	32.417	1	232.650	-200.233
21		Cliente D	19.408,84	6.473	1	232.650	-226.177
47		Cliente E	5.385,04	1.964	1	232.650	-230.686
69		Cliente F	102.206,82	68.743	1	232.650	-163.907
91		Cliente G	81.195,40	64.519	1	232.650	-168.131
111		Cliente H	156.690,88	62.635	1	232.650	-170.015
127		Cliente I	89.449,45	56.231	1	232.650	-176.419
167		Cliente L	268.622,55	143.515	1	232.650	-89.135
190		Cliente M	155.250,79	145.575	1	232.650	-87.075
197		Cliente N	124.213,88	42.552	1	232.650	-190.098
211		Cliente O	236.684,01	97.767	1	232.650	-134.883
229		Cliente P	213.055,04	90.781	1	232.650	-141.869
258		Cliente Q	73.779,18	14.369	1	232.650	-218.281
297		Cliente R	123.983,74	64.187	1	232.650	-168.463
384		Cliente S	177.917,32	47.379	1	232.650	-185.271
537		Cliente WW	246.420,28	106.324	1	232.650	-126.326
		Popolazione	**4.093.350**	**Numero items selezionati**	18		-124.350

(1) Valore iniziale, selezionato casualmente.

Saldo così costituito	
Crediti verso clienti	4.038.937,21
RiBa SBF	54.412,60
	4.093.349,81

Riconciliazione selezione		
Valore iniziale casuale		30.000,00
Numero items x intervallo di selezione (18 x 232.650)		4.187.700,00
Resto finale	-	124.350,29
		4.093.349,71
Popolazione (saldo crediti verso clienti)		4.093.349,71
Differenza (deve essere pari a zero)		-

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI SELEZIONE SOGGETTIVA DEI FORNITORI AI FINI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE

12-2

WinEXPO S.r.l.
31/12/2014

Prep. da: S1 gg/mm/aa
Riv. da: P gg/mm/aa
Riv. da: S2 gg/mm/aa

Euro

DEBITI VERSO FORNITORI – SUBLEAD

		√	√		
Descrizione		**Saldo 31.12.14**	**Saldo 31.12.13**	**Delta**	**Delta %**
FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	*v υ*	-44.395,66	0,00	-44.395,66	
NOTE CREDITO DA RICEVERE	*v*	-59.371,78	-78.539,78	19.168,00	-24%
DEBITI V/FORNITORI	*v y*	3.292.700,81	4.467.062,06	-1.174.361,25	-26%
FATTURE DA RICE-VERE	*v z*	1.212.343,82	668.871,94	543.471,88	81%
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI AL 31/12/2014		**4.401.277,19**	**5.057.394,22**	**-656.117,03**	**-13%**

√	Ok con Bilancio CEE al 31.12.2014
v	Ok con Bilancio di Verifica al 31.12.2014
y	Ok con Tabulato Fornitori
z	Ok con Tabulato Fatture da ricevere
υ	Verificato partitario: trattasi di pagamenti effettuati a ridosso della chiusura dell'esercizio ed in attesa di fattura effettuati a fronte di prestazioni di servizi. Verificata l'inclusione tra le fatture da ricevere.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI SELEZIONE DEI FORNITORI AI FINI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE

WinEXPO S.r.l.
31/12/2014

12-3-1

Preparato da: *S1 mm/gg/aa*
Rivisto da: *P mm/gg/aa*
Rivisto da: *S2 mm/gg/aa*

SELEZIONE PER LA CIRCOLARIZZAZIONE

Al fine di determinare i fornitori da circolarizzare abbiamo richiesto e ottenuto dalla società il partitario fornitori al 31 dicembre 2014 che evidenziasse le seguenti informazioni: codice fornitore, ragione sociale, saldo di apertura, saldo dare esercizio, saldo avere esercizio, saldo finale. Dopo aver quadrato il partitario fornitori con la sub lead debiti commerciali ed il bilancio di verifica, abbiamo ordinato il tabulato fornitori in base al saldo avere. Abbiamo successivamente selezionato ai fini della nostra circolarizzazione tutti i fornitori che presentavano un progressivo avere superiore alla metà della Significatività operativa (Euro 255.915).

RISCHIO INTRINSECO: ALTO
RISCHIO DI CONTROLLO: BASSO (Affidamento sulla procedura acquisti)
RISCHIO COMPLESSIVO: MEDIO
SIGNIFICATIVITA' OPERATIVA: Euro 255.915
FATTORE DI RISCHIO: 2
INTE: INTERVALLO DI SELEZIONE: Euro 127.957,50

Lavoro svolto

Per i fornitori selezionati abbiamo predisposto le lettere di circolarizzazione e le abbiamo inviate.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI SELEZIONE DEI FORNITORI AI FINI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE

PARTITARIO FORNITORI AL 31.12.2014

CODICE	FORNI–TORE	Saldo apertura	Dare	Avere	Saldo contabile	Circolarizzato
40/01/00001244	1	–146.436,80	957.881,80	1.161.267,62	–349.822,62	Si
40/01/00001118	2	–108.258,56	818.517,40	822.955,99	–112.697,15	Si
40/01/00000754	3	–735.343,97	1.113.343,97	664.930,05	–286.930,05	Si
40/01/00002161	4	0,00	448.436,12	568.748,16	–120.312,04	Si
40/01/00002035	5	–136.731,60	653.617,20	516.885,60	0,00	Si
40/01/00000059	6	–108.856,69	391.459,61	408.731,69	–126.128,77	Si
40/01/00001459	7	–135.299,71	355.596,31	406.527,07	–186.230,47	Si
40/01/00000105	8	–145.593,07	356.761,68	357.427,05	–146.258,44	Si
40/01/00002029	9	–53.198,69	336.002,33	356.856,14	–74.052,50	Si
40/01/00000068	10	–134.856,90	358.696,36	346.580,80	–122.741,34	Si
40/01/00001441	11	–107.294,92	354.076,77	332.466,63	–85.684,78	Si
40/01/00002141	12	0,00	251.597,63	314.241,60	–62.643,97	Si
40/01/00002130	13	0,00	267.771,91	289.121,94	–21.350,03	Si
40/01/00002091	14	0,00	152.235,13	219.019,30	–66.784,17	Si
40/01/00000774	15	–32.936,19	151.879,99	173.583,88	–54.640,08	Si
40/01/00002253	16	0,00	0,00	172.014,68	–172.014,68	Si
40/01/00000319	17	–13.224,96	163.589,63	162.298,28	–11.933,61	Si
40/01/00000628	18	–70.216,73	157.579,37	160.955,52	–73.592,88	Si
40/01/00000841	19	–385.827,50	429.674,63	156.347,13	–112.500,00	Si
40/01/00001354	20	0,00	25.613,90	151.178,74	–125.564,84	Si
40/01/00002073	21	–177.867,80	314.459,10	136.591,30	0,00	Si
40/00/00001673	22	0,00	0,00	120.071,43	–120.071,43	No
40/01/00000712	23	3.193,35	105.845,66	116.581,49	–7.542,48	No
40/01/00000925	24	–17.528,27	112.590,38	114.247,87	–19.185,76	No
40/01/00001948	25	–7.608,00	114.276,00	112.605,00	–5.937,00	No

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI SELEZIONE DEI FORNITORI AI FINI DELLA CIRCOLARIZZAZIONE

CODICE	FORNI–TORE	Saldo apertura	Dare	Avere	Saldo contabile	Circolarizzato
40/01/00001374	310	0,00	3.063,16	0,00	3.063,16	No
40/01/00001375	311	-122.345,45	122.345,45	0,00	0,00	No
40/01/00001376	312	-236.777,89	236.777,89	0,00	0,00	No
40/01/00001377	313	-85.345,11	85.345,11	0,00	0,00	No
40/01/00001378	314	-149.945,56	149.945,56	0,00	0,00	No
40/01/00001379	315	-335.756,09	335.756,09	0,00	0,00	No
40/01/00001380	316	-67.345,50	67.345,50	0,00	0,00	No
40/01/00001381	317	-99.789,90	99.789,90	0,00	0,00	No
40/01/00001382	318	-112.934,45	112.934,45	0,00	0,00	No
40/01/00001383	319	-34.567,80	34.567,80	0,00	0,00	No
40/01/00001384	320	-22.678,34	22.678,34	0,00	0,00	No
40/01/00001385	321	-24.564,90	24.564,90	0,00	0,00	No
40/01/00001386	322	-48.064,59	48.064,59	0,00	0,00	No
	TOTALE	**-4.467.062,06**	12.237.142,53	11.062.785,40	**-3.292.704,93**	

QUADRATURA			
CO.GE.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	DEBITI V/ FORNITORI	3.292.700,81	
	TOTALE	**3.292.700,81**	√
	Delta	*0,00*	
√	*Ok con Bilancio di verifica al 31.12.2014*		

LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

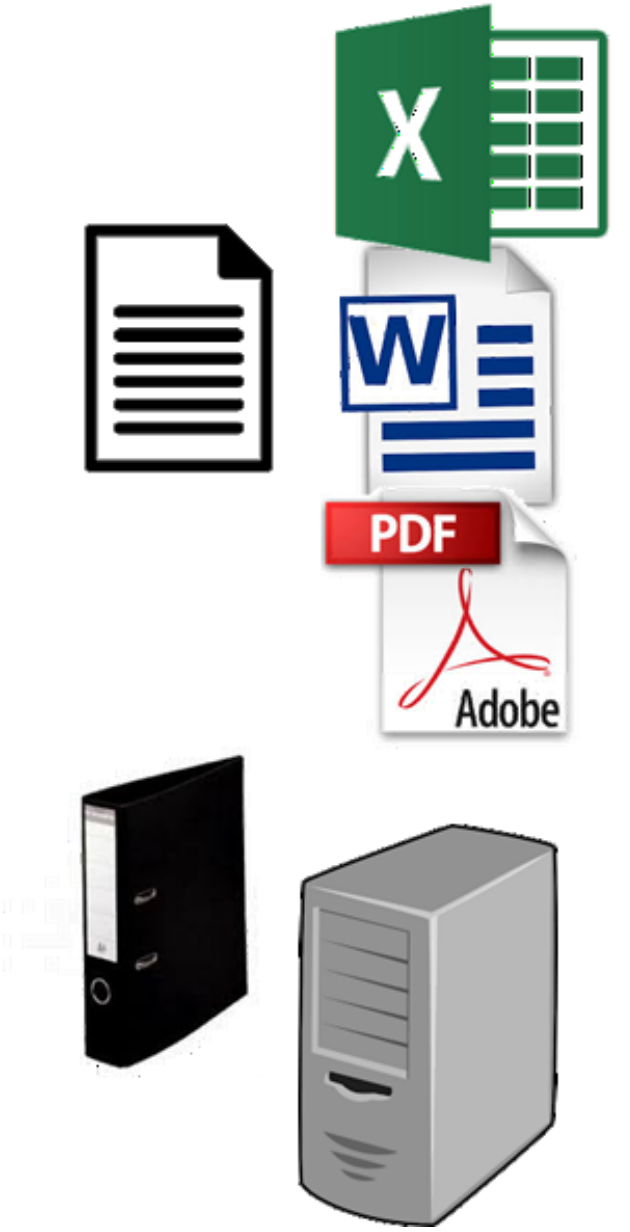

ASSIOMA DELLA REVISIONE

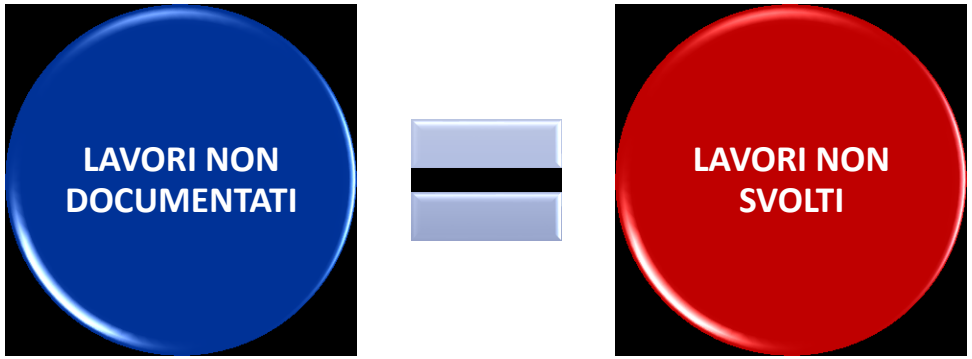

§ A.5 delle "Linee guida ed altro materiale esplicativo" dell'(ISA Italia) N. 230:

"Le spiegazioni verbali da parte del revisore non rappresentano per sé stesse un supporto adeguato per comprovare il lavoro di revisione svolto o le conclusioni raggiunte, ma possono essere utilizzate per spiegare o chiarire le informazioni contenute nella documentazione della revisione".

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE CARTE DI LAVORO (ISA ITALIA 230)

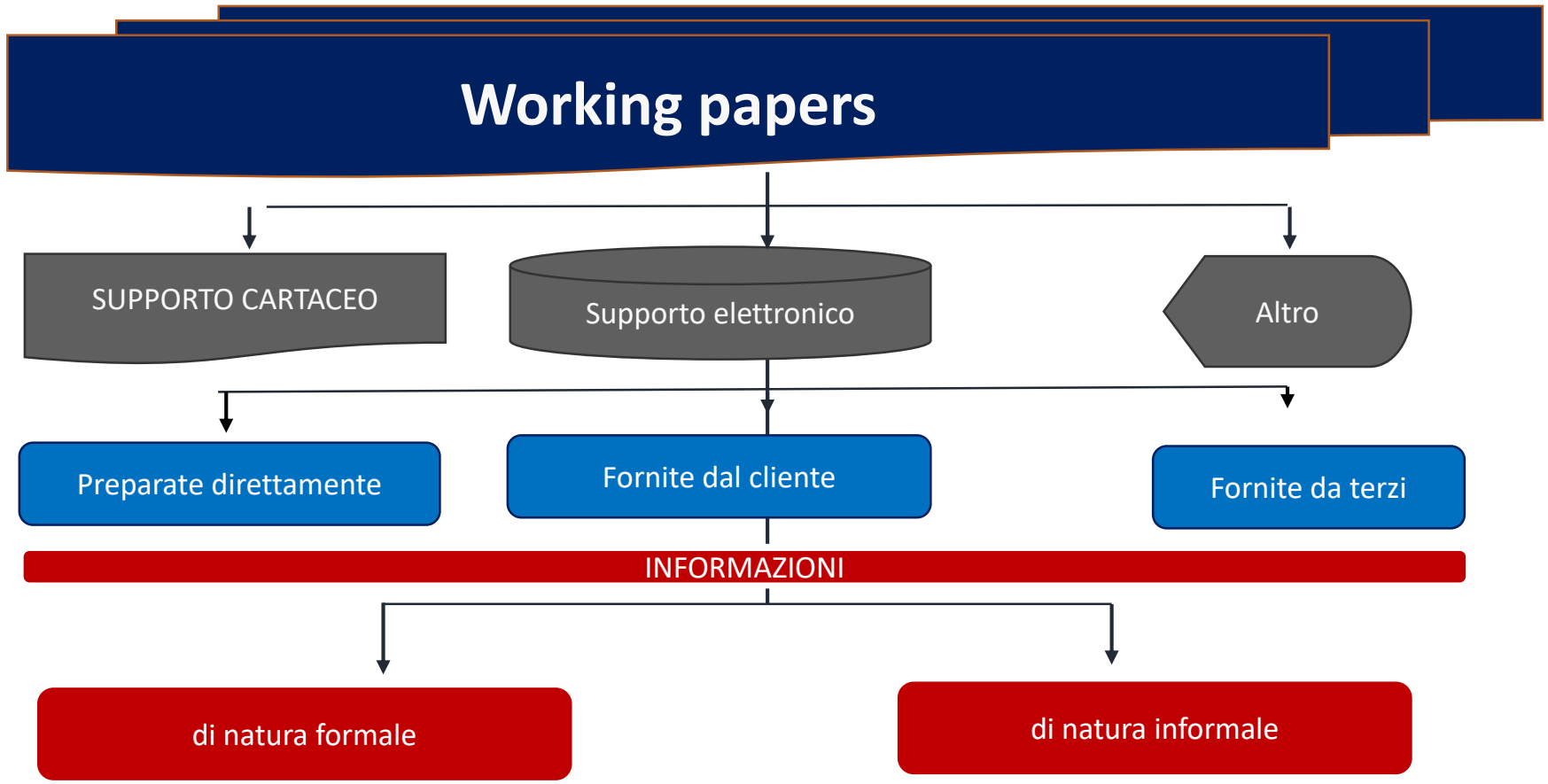

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CON QUALE CRITERIO COSTRUIRE LE CARTE DI LAVORO

Un revisore esperto, ma estraneo all'incarico, nel leggerle deve poter ripercorrere l'iter logico seguito, le evidenze raccolte e le conclusioni a cui si è giunti.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

SUGGERIMENTI

Il revisore può includere nella documentazione della revisione anche **estratti**, **copie fotostatiche**, **scansioni di documentazione aziendale** quali, ad esempio, contratti, accordi significativi, documenti contabili (documenti di trasporto, fatture, ordini, estratti conto, ecc.). La documentazione della revisione non può, comunque, essere sostitutiva delle registrazioni contabili della società.

Non occorre necessariamente conservare una copia di tutte le registrazioni e la documentazione contabile della società che non rappresentino elementi probativi della revisione.

Nella prassi, **si preferisce acquisire nelle carte di lavoro la documentazione aziendale significativa evitando di acquisire copia di tutta la documentazione contabile analizzata che, peraltro, appesantirebbe i file di revisione, senza apportare alcuna utilità pratica**.

È però indispensabile riportare nelle carte di lavoro dove sono formalizzati test che richiamano la documentazione contabile non inclusa nel file di revisione, gli **elementi che identifichino la stessa con certezza**. Ossia, informazioni usate dal revisore per giungere alle conclusioni sulle quali si basa il giudizio di revisione.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

FASCICOLO DI REVISIONE

REDAZIONE E CUSTODIA

VA CHIUSO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE

VA CONSERVATO PER 10 ANNI DALLA DATA DELLA RELAZIONE DI REVISIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE

CONTENUTO

Carte di lavoro relative all'accettazione/continuazione dell'incarico

Documenti rilevanti a sostegno della relazione di revisione (carte di lavoro relative allo svolgimento dell'incarico)

Documenti necessari per monitorare il rispetto del Dlgs 39/2010 e delle ulteriori disposizioni applicabili

Art. 10-quater

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Art. 10-quater, co. 7, Dlgs 39/2010:
L'audit file deve essere completato entro 60 gg. dalla redazione della relazione di revisione

***LE MODIFICHE APPORTABILI DEVONO ESSERE SQUISITAMENTE FORMALI**, come, ad esempio:*

- *cancellazione o eliminazione di documentazione superata;*
- *classificazione delle carte di lavoro e sistemazione delle cross-references;*
- *sottoscrizione delle check-list relative alla raccolta delle carte di lavoro al loro completamento;*
- *documentazione degli elementi probativi acquisiti dal revisore, esaminati e condivisi con i componenti del team di revisione prima della relazione di revisione.*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

L'**ISA ITALIA 230** e **l'art. 10-quater,co. 8, del D.Lgs. N. 39/2010** stabiliscono che:

"le carte di lavoro sono di proprietà del revisore che ne ha l'obbligo di conservazione per un periodo di 10 anni dalla data della relazione di revisione".

Occorre assicurare:

- ✓ riservatezza
- ✓Sicurezza
- ✓Integrità
- ✓Rintracciabilità della documentazione

Problemi di tipo pratico per gli studi professionali da tener presente in quanto oggetto di controllo di qualità

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

COME ORGANIZZARE LE CARTE DI LAVORO

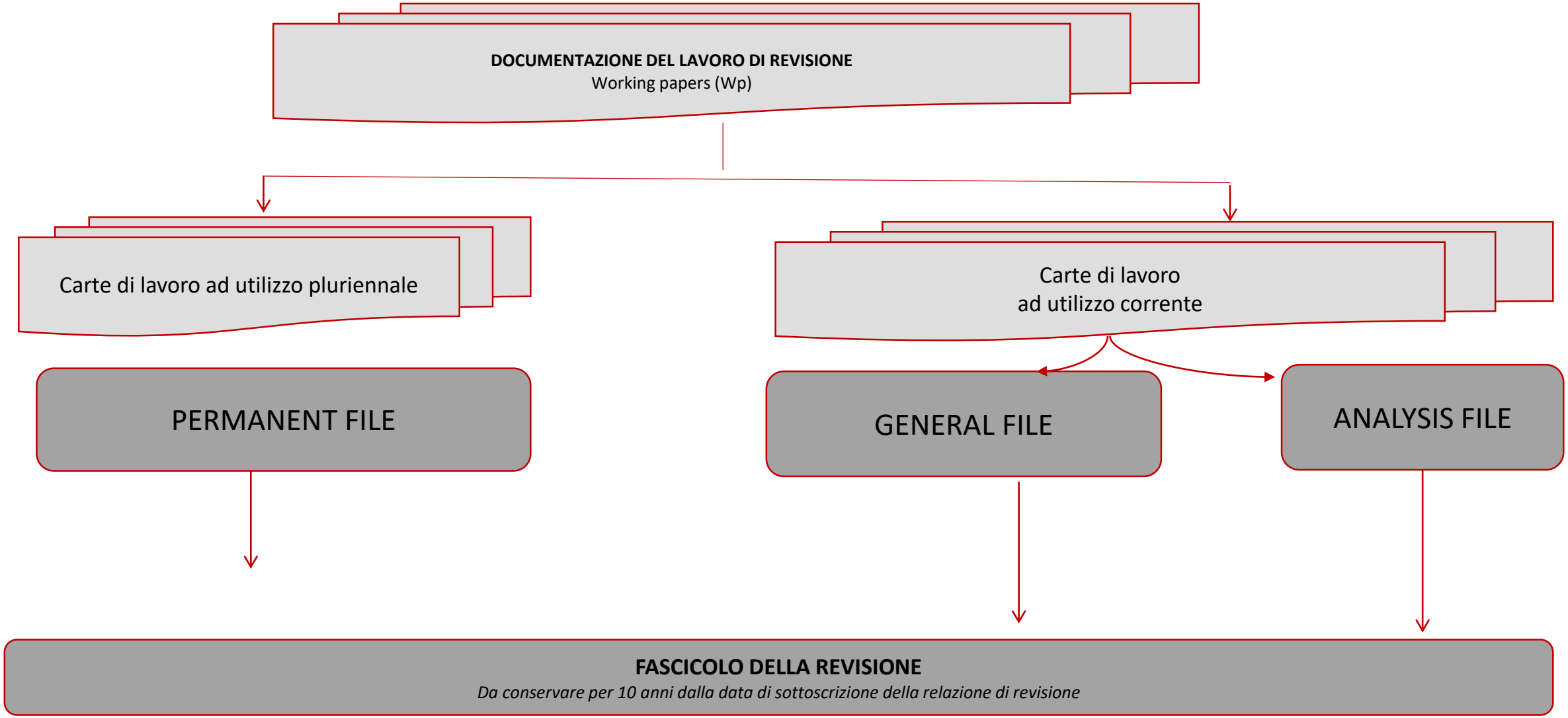

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

PERMAMENT FILE - INDICE	RIF.	Prep. da data	Riv. da data
Scheda anagrafica Società	P-1		
Organigramma	P-2		
Atto costitutivo	P-3		
Statuto societario	P-4		
Compagine societaria	P-5		
Procuratori di firma	P-6		
Patti parasociali	P-7		
Estratti dei verbali degli organi sociali	P-8		
Elenco e contatti dei cosulenti legali, fiscali, contabili	P-9		
Elenco delle banche, isitituti di credito e altri intermediari finanziari.	P-10		
Contratti di mutuo, finanziamento a medio-lungo termine, leasing e relativi piani di ammortamento	P-11		
Contratti in strumenti finanziari derivati	P-12		
Copia dei contratti a medio-lungo termine dei contratti di acquisto/vendita	P-13		
Bilanci dei precedenti esercizi	P-14		
Procedure analitiche effettuate in precedenti esercizi	P-15		
Relazioni di revisone rilasciate nei precedenti esercizi	P-16		
Dichiarazioni fiscali relative ai precedenti periodi di imposta pendenti	P-17		
Certificazioni di qualità e report delle non conformità	P-18		
Comunicazioni ai responsabili della governance	P-19		
Flow-charts e narratives relativi ai processi aziendali e ai sub-processi	P-20		
CCNL e contratti aziendali, fringe benefit e stock option.	P-21		
Procedure contabilie e amministrative	P-22		
Elenco e minutes dei contenziosi pendenti	P-23		
Varie	P-24		

Tratto da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Etas, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

n.	Descrizione	Prep da.	Data
A	**ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO**		
A-1	Check list indipendenza		
A-2	Attestazione di indipendenza		
A-3	Memorandum sulle informazioni acquisite su azienda e responsabili della governance		
A-4	Questionario accettazione/continuazione incarico		
A-5	Procedure analitiche		
A-6	Lettera di incarico		
B	**PIANIFICAZIONE**		
B-1	Vautazione preliminare del rischio incarico		
B-2	Termini dell'incarico		
B-3	Memorandum sull'attività della società e del contesto in cui opera		
B-4	Procedure analitiche preliminari		
B-5	Determinazione significatività preliminare		
B-6	Sommario dei rischi identificati		
B-7	Questionario rischio di frode		
B-8	Audit planning memorandum e audit programs		
B-9	Determinazione significatività final		

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

C	CIRCOLARIZZAZIONI		
C-1	Riepilogo lettere di circolarizzazione		
C-2	Lettere di circolarizzazioni ai fornitori		
C-2-1	Risposte fornitori		
C-3	Lettere di circolarizzazioni ai clienti		
C-3-1	Risposte clienti		
C-4	Lettere di circolarizzazione alle banche		
C-4-1	Risposte banche		
C-5	Lettere di circolarizzazione ai legali		
C-5-1	Risposte dei legali		
C-6	Lettere di circolarizzazione ai consulenti fiscali		
C-6-1	Risposte dei consulenti fiscali		
C-7	Lettere di circolarizzazione ai consulenti del lavoro		
C-7-1	Risposte dei consulenti del lavoro		
C-8	Lettere di circolarizzazione ad assicurazioni		
C-8-1	Risposte delle assicurazioni		
C-9	Lettere di circolarizzazione ai depositari e conto terzisti		
C-9-1	Risposte dei depositari e conto terzisti		
C-10	Lettere di circolarizzazione società di leasing		
C-10-1	Risposte società di leasing		

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

D	**ANALISI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**		
D-1	Questionari di comprensione del sistema di controllo interno		
D-2	Il sistema contabile e IT della società		
D-2-1	Flow-chart ciclo attivo		
D-2-2	Flow-chart ciclo passivo		
D-2-3	Flow-chart gestione magazzino		
D-3	Test conformità procedura vendite		
D-4	Test conformità procedura acquisti		
E	**MEETING GESTIONE INCARICO**		
E-1	Planning meeting interno		
E-2	Planning meeting con la società		
E-3	Scambi di informazioni con il collegio sindacale		
E-3	Closing meeting		
E-4	Documentazione fornita dalla società durante il closing meeting		
E-5	Internal meeting - modifiche strategia audit		
E-6	Altri meeting interni		
E-7	Documentazione richiesta al cliente - interim		
E-8	Documentazione richiesta al cliente - final		
E-9	Consultazione specialisti		

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

F	SOMMARIO		
F-1	Bilancio al 31-12-20XX		
F-2	Bilancio di verifica finale al 31-12-20XX		
F-3	Relazione di revisione al bilancio chiuso al 31-12-20XX		
F-4	Lettera di suggerimenti ai responsabili della governance		
F-5	Foglio riepilogo errori		
F-6	Eventi successivi		
F-7	Continuità aziendale		
F-8	Analisi comparativa finale		
F-9	Audit summary memorandum		
F-10	Lettera di attestazione		
F-11	Questionario completamento Audit		
F-12	Bilanci intermedi e situazioni contabili		
G	**VERIFICHE PERIODICHE - SA 250B**		
G-1	Verifica primo trimestre		
G-2	Verifica secondo trimestre		
G-3	Verifica terzo trimestre		
G-4	Verifica quarto trimestre		

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ANALYSIS FILE			
n.	Descrizione	Prep da.	Data
1	**CASSA E BANCHE**		
1-1	Lead Cassa e banche		
1-2	Sublead Cassa e banche		
1-3	carte di lavoro documentanti i test		
1-4	...		
2	**CLIENTI E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**		
2-1	Lead Clienti		
2-2	Sublead Clienti		
2-3	carte di lavoro documentanti i test		
2-4	...		
3	**Crediti verso altri**		
3-1	Lead Crediti verso altri		
3-2	Sublead Clienti		
3-3	carte di lavoro documentanti i test		
3-4	...		
5	**Rimanenze**		
5-1	Lead Rimanenze		
5-2	Sublead rimanenze		
5-3	carte di lavoro documentanti i test		
5-4	...		
6	**Immobilizzazioni finanziarie**		
6-1	Lead Immobilizzazioni finanziarie		
6-2	Sublead immobilizzazioni fnanziarie		
6-3	carte di lavoro documentanti i test		
6-4	...		
7	**Attività finanziarie che non costituisono immobilizzazioni**		
7-1	Lead attività finanziarie non immobilizzate		
7-2	Sublead attività finanziarie non immobilizzate		
7-3	carte di lavoro documentanti i test		
7-4	...		
8	**Immobilizzazioni materiali**		
8-1	Lead immobilizzazioni materiali		
8-2	Sublead immobilizzazioni materiali		
8-3	carte di lavoro documentanti i test		
8-4	...		
9	**Immobilizzazioni immateriali**		
9-1	Lead immobilizzazioni immateriali		
9-2	Sublead immobilizzazioni immateriali		
9-3	carte di lavoro documentanti i test		
9-4	...		
10	**Altri debiti e debiti verso entri prev.li e ass.li**		
10-1	Lead altri debiti		
10-2	Sublead altri debiti		
10-3	carte di lavoro documentanti i test		
10-4	...		

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

12	**Debiti verso fornitori**		
12-1	Lead fornitori		
12-2	Sublead fornitori		
12-3	carte di lavoro documentanti i test		
12-4	…		
13	**Fondi rischi ed oneri**		
13-1	Lead fondi rischi ed oneri		
13-2	Sublead fondi rischi ed oneri		
13-3	carte di lavoro documentanti i test		
13-4	…		
14	**Ratei e risconti**		
14-1	Lead ratei e risconti		
14-2	Sublead ratei e risconti		
14-3	carte di lavoro documentanti i test		
14-4	…		
15	**Ciclo Imposte**		
15-1	Lead imposte		
15-2	Sublead imposte		
15-3	carte di lavoro documentanti i test		
15-4	…		
16	**TFR**		
16-1	Lead TFR		
16-2	Sublead TFR		
16-3	carte di lavoro documentanti i test		
16-4	…		
17	**Patrimonio Netto**		
17-1	Lead patrimonio netto		
17-2	Sublead patrimonio netto		
17-3	carte di lavoro documentanti i test		
17-4	…		
18	**Strumenti finanziari derivati**		
18-1	Lead Strumenti derivati		
18-2	Sublead strumenti derivati		
18-3	carte di lavoro documentanti i test		
18-4	…		
20	**Conto economico**		
20-1	Lead conto economico		
20-2	Sublead conto economico		
20-3	carte di lavoro documentanti i test		
20-4	…		

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

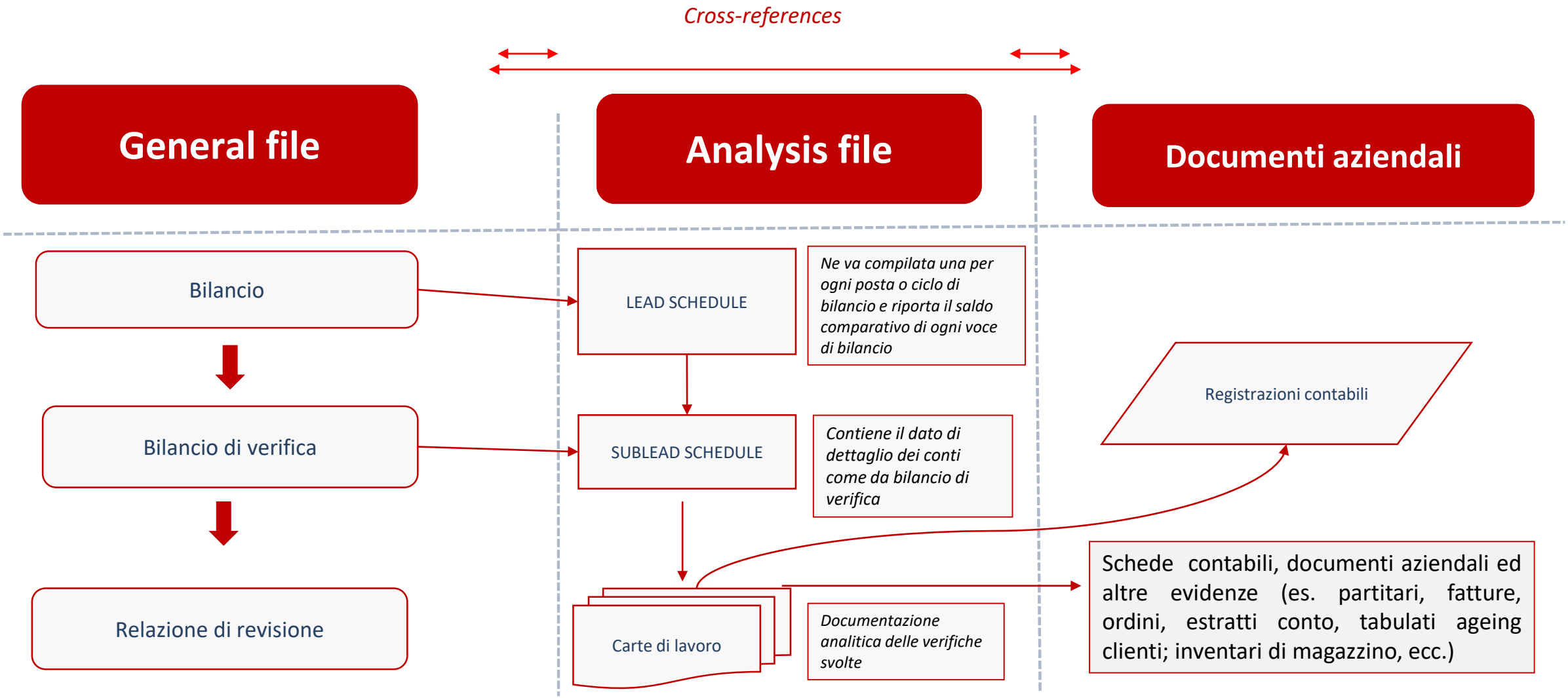

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RIF. **1.1**

SOCIETA' **COMPLEXITY SPA**
BILANCIO 31/12/20XX

Prep. da: *RDA 22/02/XX+1*
Riv. da: *EB 01/03/XX+1*

Lead-schedule: Crediti Verso Clienti

Euro

		√	x		
Riferimento al Bilancio	**Voci come da Bilancio**	**Saldo 31.12.XX**	**Saldo 31.12.XX-1**	**Delta**	**Delta %**
	- esigibili entro l'esercizio successivo	*6.067.323,00*	*7.325.623,00*	*-1.258.300,00*	*-17%*
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0%*
C . II . 1	**CREDITI VERSO CLIENTI**	**6.067.323,00**	**7.325.623,00**	**-1.258.300,00**	**-17%**

√ *Ok con Bilancio al 31.12.20XX*
x *Ok con Bilancio 31,1220XX-1*

COMMENTI:

Dal lavoro svolto, non sono emersi aspetti significativi ad eccezione della sottostima del fondo svalutazione crediti per Euro 97.546 (vedi wp 5-47).

CONCLUSIONI:

In base al lavoro svolto i crediti verso clienti sono correttamente esposti in bilancio in conformità alle norme di legge e ai principi contabili di riferimento ad eccezione del mancato accantonamento al fondo svalutazione crediti di Euro 97.546. Riporteremo tale errore nel foglio riepilogo errori (vedi wp F-5).

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI SUBLEAD-SCHEDULE

REF. **1-2**

Società: **COMPLEXITY SPA**

Esercizio **31/12/20XX**

Preparato da	*RDA*	*28/02/XX+1*
Rivisto da:	*EB*	*02/03/XX+1*

Crediti verso Clienti - Sublead Schedule

Euro

Descrizione		√ Saldo 31.12.XX	vv Saldo 31.12.XX-1	Delta	Delta %
CREDITI V/CLIENTI	*(1)*	6.011.224,25	7.147.375,19	-1.136.150,94	-16%
CREDITI IN CONTENZIOSO	*(2)*	168.988,17	167.758,65	1.229,52	1%
RICEVUTE BANCARIE IN PORTAFOGLIO/S.B.F.	*(1)*	54.412,60	45.708,55	8.704,05	19%
FATTURE DA EMETTERE		1.664,65	30.214,72	-28.550,07	-94%
F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	*(2)*	-82.157,46	-65.434,11	-16.723,35	26%
NOTE CREDITO DA EMETTERE	*(3)*	-86.809,21	0,00	-86.809,21	-100%
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI AL 31/12/20XX		**6.067.323,00**	**7.325.623,00**	**-1.258.300,00**	**-17%**

√ Ok con Bilancio CEE al 31.12.20XX

vv Ok con saldi di apertura 20XX

(1) Saldi oggetto di conferma saldi da parte della controparte. Vedi wp 1-4 e segg.

(2) Vedi lavoro svolto in wp 1-40 e segg.

(3) Vedi lavoro svolto in wp 1-50 e segg.

Tratta da V. Antonelli, R. D'Alessio, E. Bozza, «Principi di Auditing» Edises, 2017

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

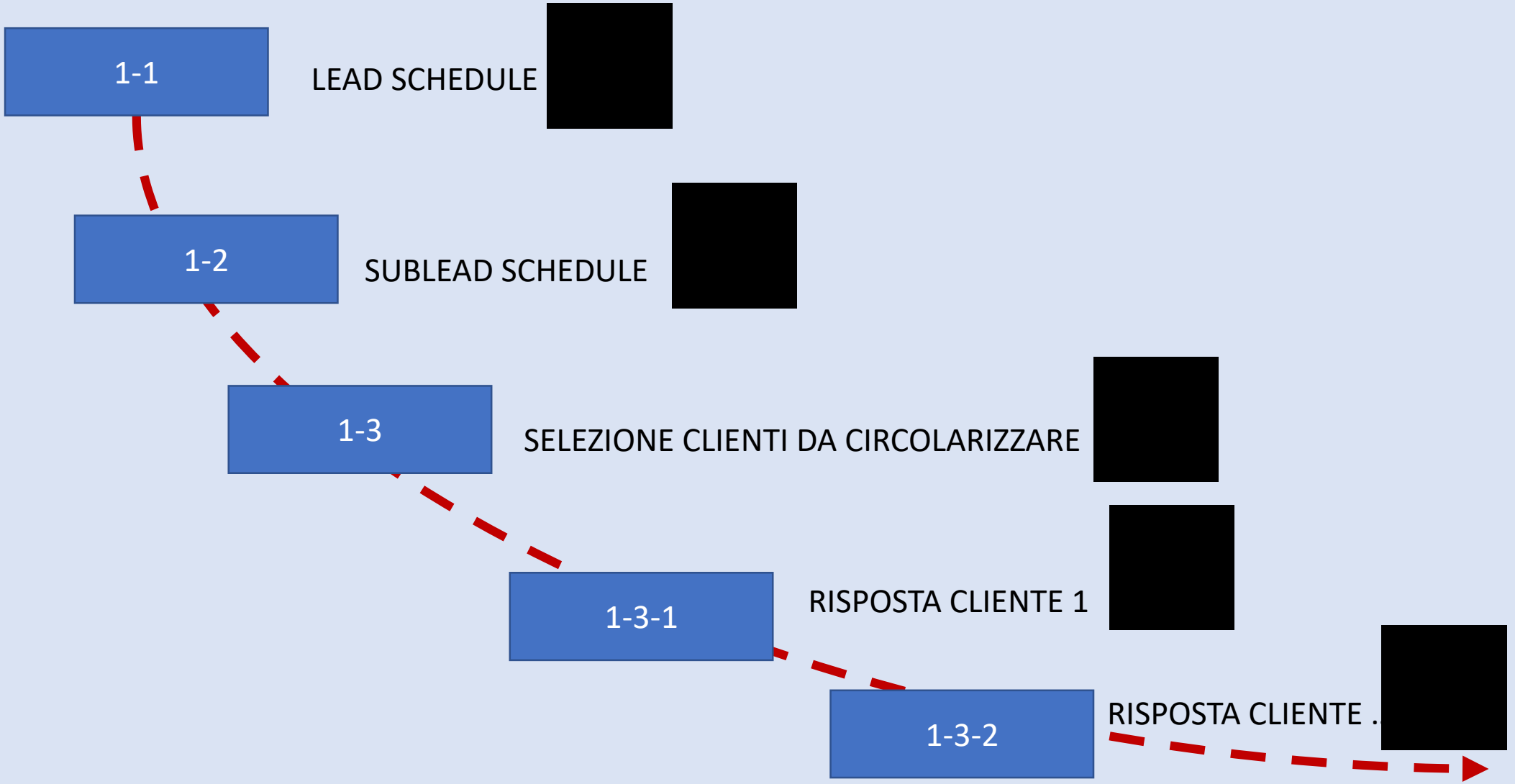

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

COME ORGANIZZARE LE WPS CON EXCEL E WORD

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

COME ORGANIZZARE LE WPS CON EXCEL E WORD

ELABORAZIONI DEL REVISORE

IMPORT DA CONTABILITA'

Descrizione tipo	Descrizione Gruppo	Lead	Sublead	Descrizione Bilancio	Codice contabili	Descrizione Bilancio di verifica	31/12/2106	31/12/2015
ATTIVO	(C) Attivo circolante	2 -Crediti	2-1	CII1) Crediti verso clienti	200.020	CREDITI V/CLIENTI	6.011.224	7.147.375
ATTIVO	(C) Attivo circolante	2 -Crediti	2-1	CII1) Crediti verso clienti	500.022	CREDITI IN CONTENZIOSO	168.988	167.759
ATTIVO	(C) Attivo circolante	2 -Crediti	2-1	CII1) Crediti verso clienti	500.032	RICEVUTE BANCARIE IN PORTAFOGLIO/S.B.F.	54.413	45.709
ATTIVO	(C) Attivo circolante	2 -Crediti	2-1	CII1) Crediti verso clienti	500.042	FATTURE DA EMETTERE	1.665	30.215
ATTIVO	(C) Attivo circolante	2 -Crediti	2-1	CII1) Crediti verso clienti	500.052	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	-82.157	-65.434
ATTIVO	(C) Attivo circolante	2 -Crediti	2-1	CII1) Crediti verso clienti	500.062	NOTE CREDITO DA EMETTERE	-86.809	0

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL CASO DEI SINDACI-REVISORI

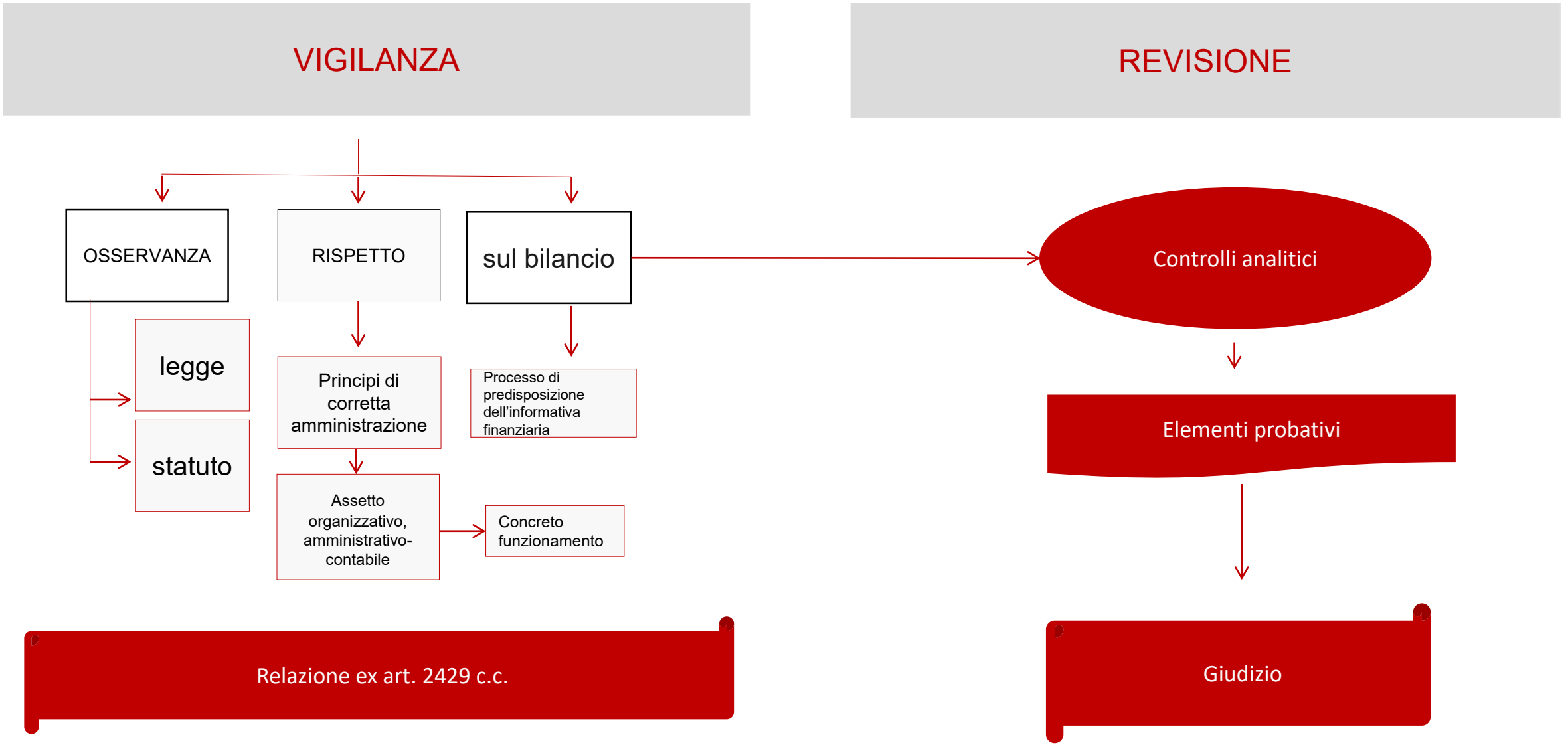

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL CASO DEI SINDACI-REVISORI

VIGILANZA ART. 2403 C.C.

Verifiche trimestrali ex art. 2404 c.c.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Verifiche ex art. 14 Dlgs 39/2010 e SA Italia 250B

Evidenza delle procedure di revisione svolte

COME UTILIZZO IL LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E LE CARTE DI LAVORO?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

UTILIZZO DEL LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLE CARTE DI LAVORO

LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE
(verifiche *ex* art. 2403 c.c.)

Parti di interesse della revisione

Libro sociale
(art. 2421, c.1, n. 5 C.C.)

CARTE DI LAVORO

Parti di interesse della revisione

- Documentazione del lavoro di revisione.
- Verifiche periodiche ex **art. 14 DLgs. 39/2010 e SA ITALIA 250B**

Verifica:
- Regolare tenuta della contabilità sociale.
- Corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tratta da E. Bozza in «La documentazione del lavoro di revisione» – Rivista Società, Contratti, Bilancio e Revisione . EutekneDottrina n. 11/2014

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE CARTE DI LAVORO POSSONO ESSERE RESE DISPONIBILI:

1. al **cliente** per quelle rilevanti per l’azienda e che non pregiudicano la validità del lavoro svolto;
2. al **revisore principale** in caso di revisione di un bilancio consolidato;
3. alle **Autorità giudiziarie**, in base alle norme di legge;
4. alle **Autorità di vigilanza** per le ispezioni di qualità;
5. a **terzi**, dopo che il revisore ne abbia valutato la necessità e previa autorizzazione scritta dell’azienda.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

SINDACI-REVISORI: Dilemma

Chi è proprietario delle carte di lavoro e deve conservarle per 10 anni?
(*questione non irrilevante ai fini del controllo di qualità e di eventuali controlli dell’operato da parte della magistratura*).

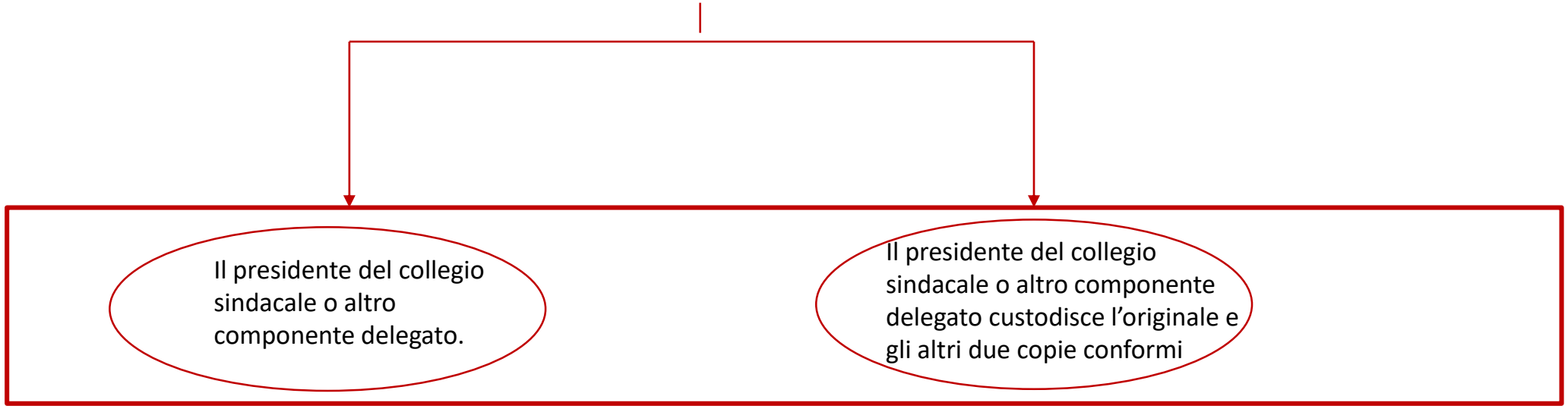

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

- **La revisione si fa con le verifiche trimestrali**
- **Le attività di revisione vanno documentate nel libro del collegio sindacale o in quello della revisione**
- **Le carte di lavoro sono soggette a marca temporale**
- **I programmi di revisione sono standard**
- **I principi di revisione dettano tutte le procedure di revisione da seguire obbligatoriamente**
- **Il lavoro di revisione inizia non appena il CdA ha approvato il progetto di bilancio**

Le verifiche trimestrali sono solo una piccola parte dell'iter della revisione prevista dal Dlgs 39 e dagli ISA/SA

Vanno usate le carte di lavoro

Non vi è alcun obbligo al riguardo

Vanno adattati in base al rischio valutato e alle peculiarità dell'incarico

Le procedure di revisione previste come obbligatorie dai principi di revisione sono pochissime. Per il resto … giudizio professionale

Il lavoro di revisione inizia non appena è terminata l'approvazione del bilancio del precedente esercizio

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA NUOVA RELAZIONE DEI SINDACI-REVISORI SUL BILANCIO 2017

ERMANDO BOZZA

Bozza & Associati

Società professionale

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

AGENDA

- La relazione unitaria dei Sindaci-Revisori
- La valutazione degli errori riscontrati e il loro impatto sul giudizio e sulla revisione
- Il nuovo schema di relazione di revisione
- Le novità del giudizio di coerenza e conformità della relazione sulla gestione con il bilancio
- I dubbi significativi sulla continuità aziendale
- Il coordinamento tra il giudizio di revisione e la proposta dei sindaci ex art. 2429 c.c.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE RELAZIONI AL BILANCIO

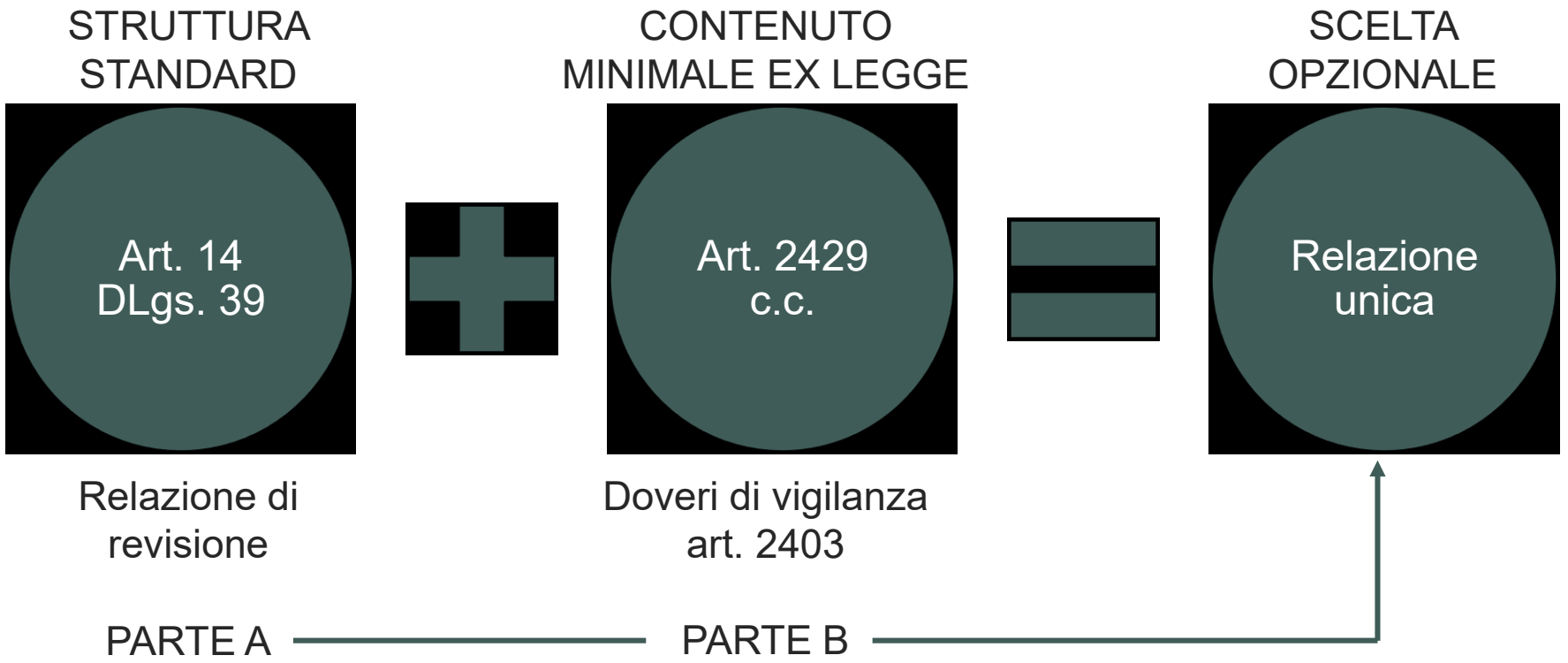

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I NUOVI ISA/SA ITALIA APPLICABILI AL BILANCIO 2017

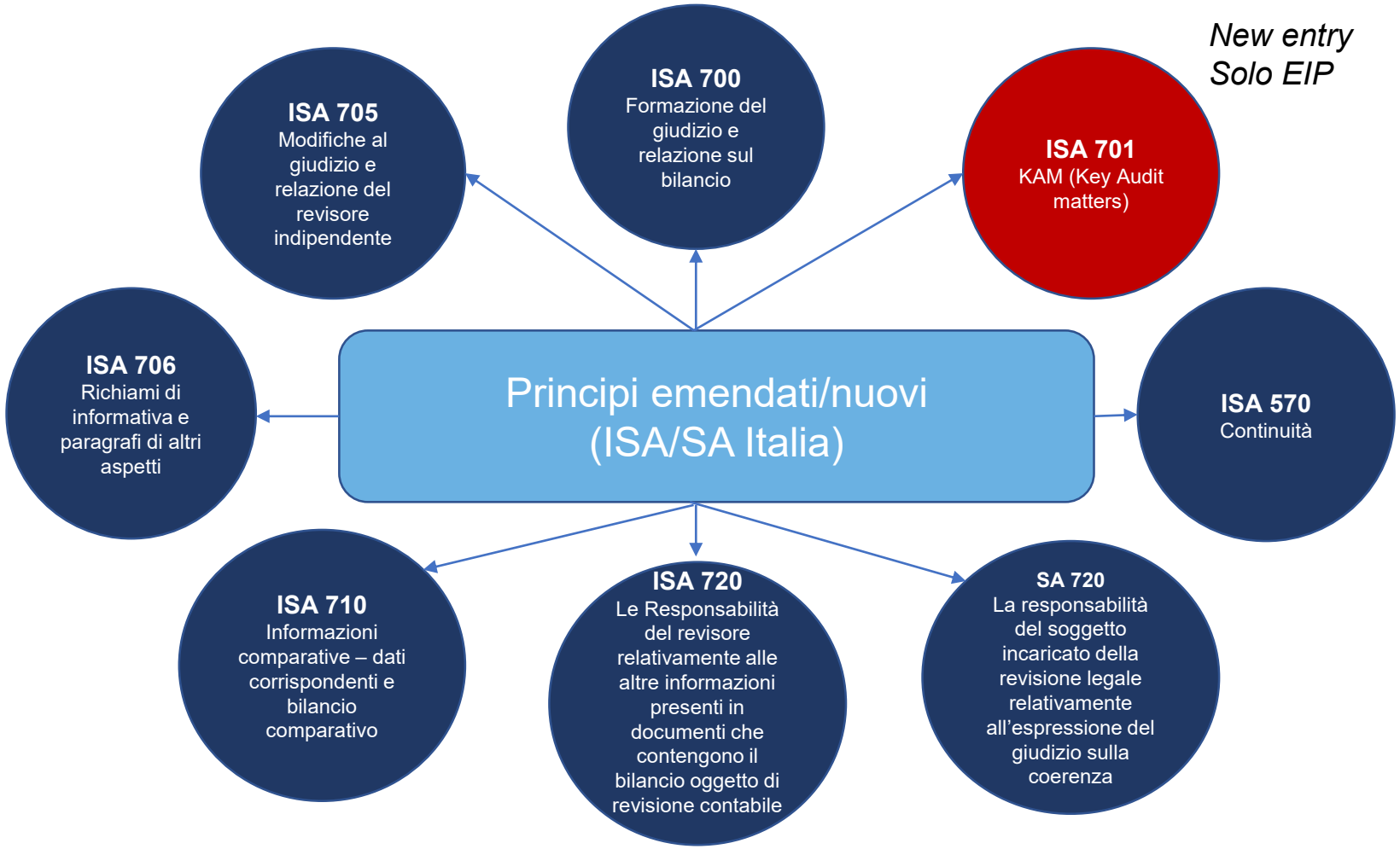

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO

SENZA MODIFICA

Giudizio POSITIVO:
- ✓ **No** errori significativi
- ✓ **No** limitazioni significative alle procedure di revisione ritenute necessarie
- ✓ **No** molteplici incertezze con effetti potenzialmente pervasivi

CON MODIFICA

Giudizio CON RILIEVI:
- ✓ errori significativi ma non pervasivi
- ✓ limitazioni significative ma non pervasive alle procedure di revisione ritenute necessarie

IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO:
- ✓ limitazioni alle procedure di revisione ritenute necessarie con effetti potenzialmente pervasivi
- ✓ potenziale interazione di molteplici incertezze con possibile effetto cumulativo sul bilancio di tipo pervasivo

Giudizio AVVERSO:
- ✓ errori significativi e pervasivi (a livello singolare o aggregato)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

STRUTTURA DELLA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE CON GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (POSITIVO) – per i bilanci dei non EIP che iniziano dal 6/8/2016

1	Titolo
2	Destinatario
3	Giudizio
4	Elementi alla base del giudizio
5	Richiamo di informativa (optional)
6	Aspetti chiave della revisione contabile (EIP)
7	Altri aspetti (optional)
8	Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio
9	Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
10	Giudizio ai sensi dell'art. 14, co. 2, lett. e) Dlgs 39/2010 (coerenza)
11	Sede del revisore e Data di emissione della relazione
12	Firma del revisore

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE GIUDIZIO SENZA MODIFICHE (ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B)

RELAZIONE DEL **REVISORE INDIPENDENTE** AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Titolo

Destinatari

Giudizio

Elementi alla base del giudizio

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE - ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE - ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Responsabilità del revisore

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE - ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B

Responsabilità del revisore (da riportare eventualmente in un'appendice alla relazione che viene richiamata nel paragrafo)

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ✓ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ✓ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ✓ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

Responsabilità del revisore opzionale in appendice alla relazione

(SEGUE)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE - ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B

- ✓ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ✓ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- ✓ Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Responsabilità del revisore opzionale in appendice alla relazione

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE DI REVISIONE: SCENARIO ATTUALE - ISA ITALIA 700 – SA ITALIA 720B

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al 31/12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

- ✓ Nome Cognome del Revisore
- ✓ Data della relazione di revisione
- ✓ Sede del revisore

Anche solo del presidente del CS se approvazione unanime

Nel caso del collegio sindacale indicare la sede dello studio del presidente o quella dei singoli studi dei sindaci

Sezione su altri obblighi di reportistica

Giudizio sulla coerenza e conformità

Giudizio sulla coerenza e conformità

Data e Sede del revisore

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE

7. Luogo, data e firma

Luogo e data di emissione:
- ✓ nome e cognome dei Sindaci;
- ✓ firme.

Nel caso di relazione unica i dati e le firme vanno apposte in calce alla relazione

La data di emissione della Relazione è quella in cui sono state ultimate le procedure di revisione*. Di regola, essa coincide con quella in cui la direzione della società rilascia l'attestazione conclusiva di cui al principio di revisione (ISA Italia) n. 580.*

La data informa il lettore che il collegio sindacale ha considerato gli effetti sul bilancio e sulla sua Relazione di eventi e operazioni dei quali esso è venuto a conoscenza e che sono avvenuti fino a quel momento.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE

I PARAGRAFI RLATIVI AI RICHIAMI DI INFORMATIVA E AD ALTRI APETTI (ISA ITALIA n. 706)

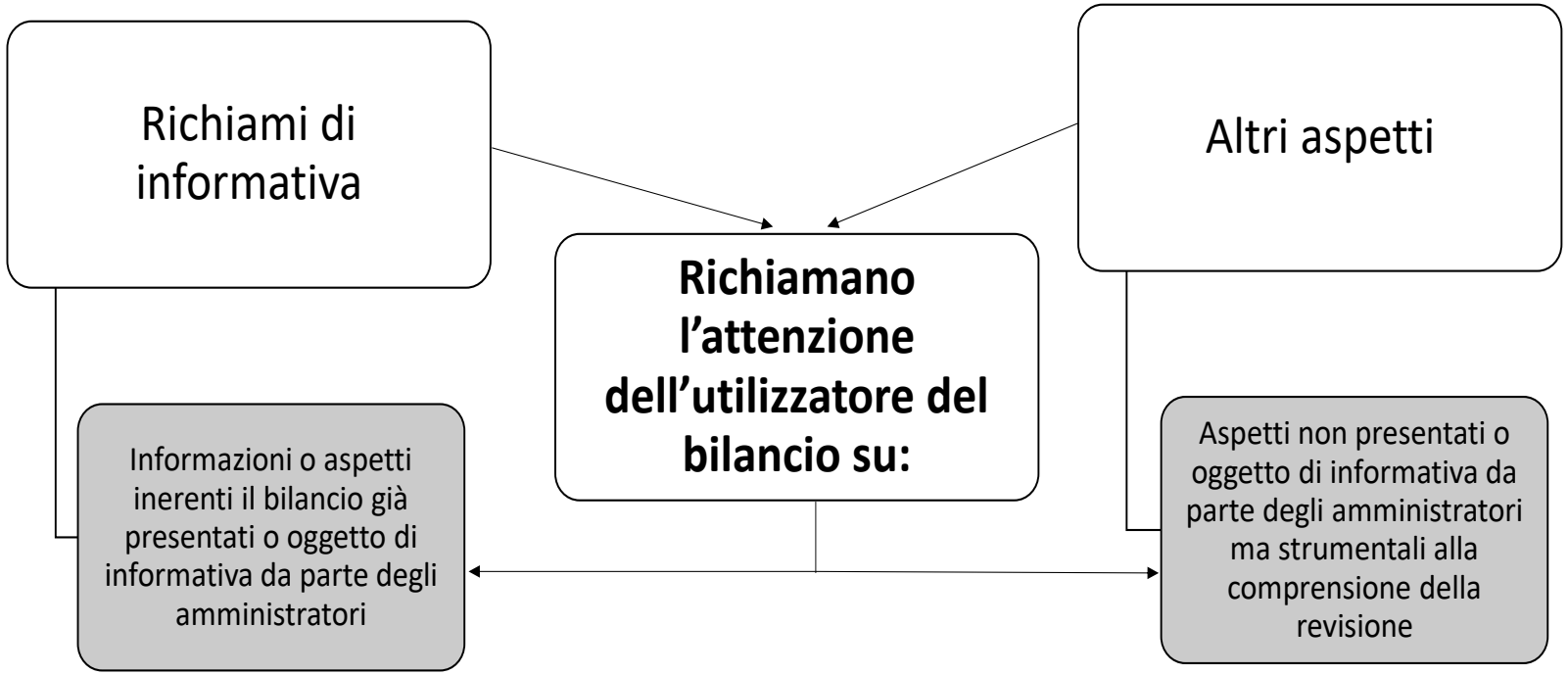

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE

PARAGRAFO	RICHIAMI DI INFORMATIVA	ALTRI ASPETTI
TITOLO	Richiamo di Informativa (o altro più appropriato)	Altri Aspetti (o altro più appropriato)
POSIZIONE NELLA STRUTTURA DELLA RELAZIONE	Appena dopo il paragrafo sul giudizio	Appena dopo il paragrafo sul giudizio e se presente il paragrafo sul Richiamo di informativa dopo quest'ultimo. In alternativa nella sezione più pertinente.
REQUISITI DI REPORTISTICA	1. Chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano in modo compiuto tale aspetto nel bilancio; 2. indicazione che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione rispetto all'aspetto	1. Aspetto riportabile se non vietato da leggi e regolamenti

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RICHIAMI DI INFORMATIVA: CASISTICA RISCONTRATA DAI REVISORI

Le principali situazioni che inducono i revisori a riportare richiamo di informativa sono le seguenti:

- ✓ eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell'esercizio;
- ✓ situazioni di incertezza e passività potenziali;
- ✓ informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio;
- ✓ obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- ✓ prestiti obbligazionari;
- ✓ cambiamenti nei criteri di valutazione o di contabilizzazione;
- ✓ iscrizione delle imposte anticipate su perdite fiscali;
- ✓ attività di direzione e coordinamento;
- ✓ modifica della vita utile dei beni immobilizzati;
- ✓ adesione agli istituti fiscali opzionali.

Il paragrafo va inserito se si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del lettore del bilancio su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio che riveste un'importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione del bilancio a condizione che:

- ✓ *Il giudizio espresso sia senza modifiche a causa di tale aspetto;*
- ✓ *L'aspetto non sia identificato come KAM.*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL PARAGRAFO «ALTRI ASPETTI»

ALTRI ASPETTI (ISA ITALIA 706)

Rispetto alla precedente regolamentazione nulla cambia rispetto al paragrafo “RICHIAMI DI INFORMATIVA” che vanno sempre collocati dopo il paragrafo del giudizio.

La novità riguardante gli “ALTRI ASPETTI” fa riferimento alla possibilità per il revisore di comunicare agli utilizzatori del bilancio informazioni necessarie alla comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore e della relazione di revisione.

Tali informazioni vanno collocate dopo gli eventuali richiami di informativa o dopo il giudizio di coerenza.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO

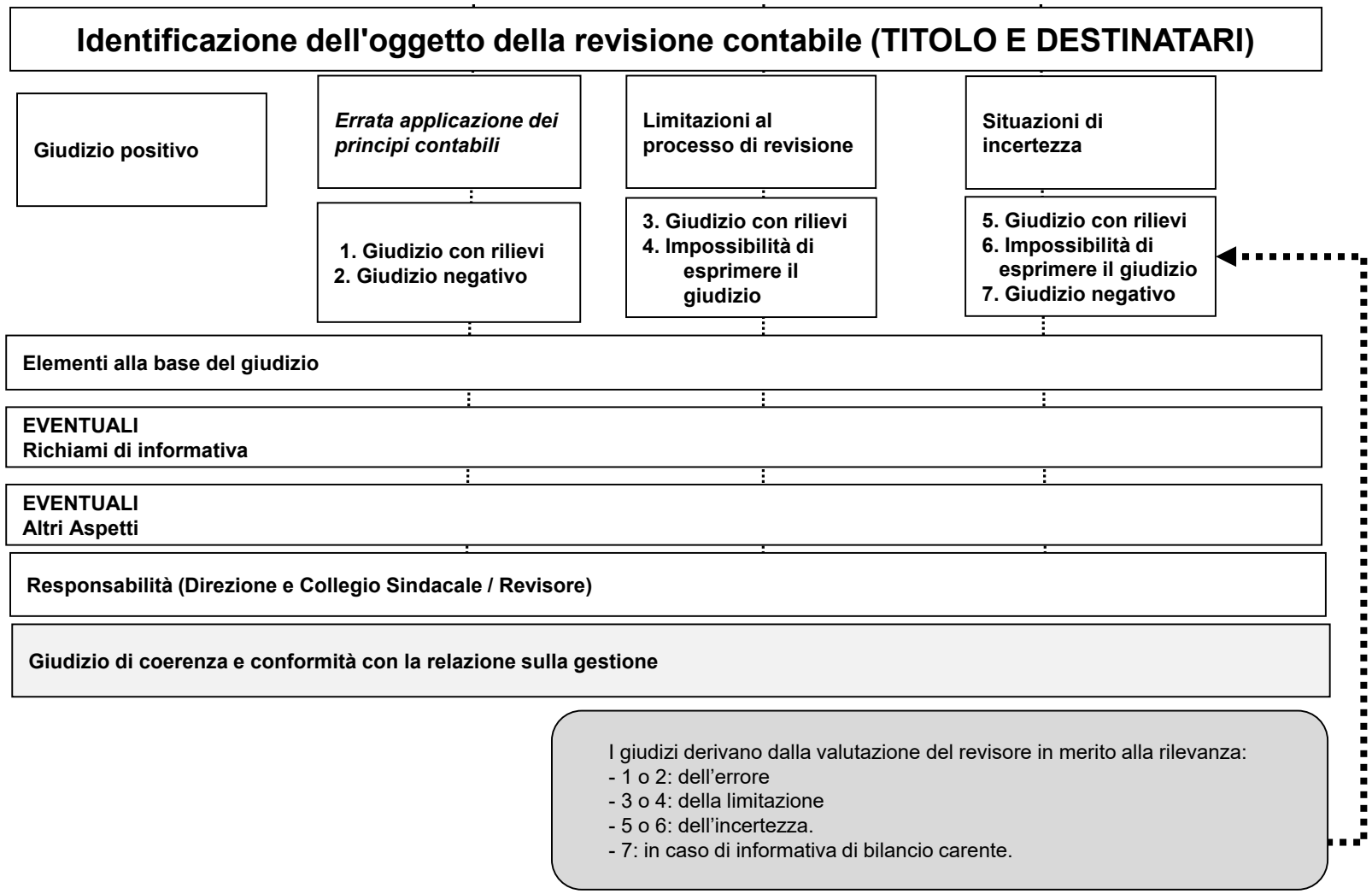

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI RILIEVO SUL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

GIUDIZIO CON RILIEVI

- ✓ *A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» nella presente relazione, il soprammenzionato bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società … per l'esercizio chiuso al 31.12.2017.*

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO CON RILIEVI

- ✓ *La società non ha adeguato i crediti commerciali, iscritti nell'attivo circolante, al presunto valore di realizzo, come richiesto dalle norme di legge e dai principi contabili. In particolare* ***sono stati mantenuti nella voce Clienti crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali per Euro ... e crediti prescritti per Euro ..., senza alcuna svalutazione e senza una ragionevole e documentata possibilità di recupero****. Conseguentemente i crediti commerciali sono sopravvalutati di Euro …, mentre il patrimonio netto ed il risultato dell'esercizio sono rispettivamente sopravvalutati per Euro … ed Euro … al netto di effetti fiscali.*
- ✓ *Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi…*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI RILIEVO PER LIMITAZIONI NELLE PROCEDURE DI REVISIONE CON RIFERIMENTO ALLA MANCATA PRODUZIONE DEL BILANCIO DI SOCIETÀ PARTECIPATA

GIUDIZIO CON RILIEVI

- ✓ *A nostro giudizio, il bilancio di esercizio della società …, ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi evidenziati nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» nella presente relazione, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società … per l'esercizio chiuso al 31.12.2017.*

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO CON RILIEVI

- ✓ *La società, malgrado ripetuti solleciti, **non ci ha consentito di acquisire il bilancio della società estera partecipata** .... . La motivazione addotta è stata che le dimissioni del responsabile amministrativo, avvenuta a ridosso della chiusura dell'esercizio, ha creato notevoli disagi e ritardi. Conseguentemente non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla voce partecipazioni, iscritta tra le attività immobilizzate per Euro …*
- ✓ *Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi…*

ESEMPIO DI RILIEVO PER LIMITAZIONI NELLE PROCEDURE DI REVISIONE (CONTA FISICA INVENTARIO INIZIALE)

GIUDIZIO CON RILIEVI

- ✓ *A nostro giudizio, il bilancio di esercizio della società …, ad eccezione dei possibili effetti connessi ai rilievi evidenziati nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» nella presente relazione, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società … per l'esercizio chiuso al 31.12.2017.*

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO CON RILIEVI

- ✓ *Siamo stati nominati revisori contabili della società …. nel corso dell'esercizio 2017 e, conseguentemente, non ci è stato possibile assistere alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio di tale periodo amministrativo. Procedure alternative non hanno consentito di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le suddette quantità di rimanenze ad inizio esercizio. Poiché le rimanenze iniziale influiscono sulla determinazione del risultato economico dell'esercizio 2017, non siamo in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato economico nonché al patrimonio netto iniziale dell'esercizio 2017.*
- ✓ *Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi…*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE MODIFICHE DELL'ART. 14 D.LGS. 39/2010 - 2017

1 GIUDIZIO DI COERENZA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Si aggiunge:

- ✓ un giudizio **sulla sua conformità alle norme di legge;**
- ✓ una **dichiarazione** rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, **circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione,** nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

2 INCERTEZZE SUL GOING CONCERN

- ✓ **dichiarazione su eventuali incertezze significative** relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la **continuità aziendale**;

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL NUOVO PRINCIPIO SA 720B

Il nuovo principio SA 720B *(in vigore per le revisioni dei bilanci relativi ad esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 in poi)*

Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

Conformità rispetto alle ai requisiti di legge applicabili

Dichiarazione circa l'eventuale identificazione **di errori significativi nelle informazioni**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL NUOVO PRINCIPIO SA 720B

(SA ITALIA) 720B

INCOERENZA la "situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile".

INCOERENZA SIGNIFICATIVA: una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che assumono gli utilizzatori del bilancio

NON CONFORMITA': **Assenza nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dalle norme di legge**

ERRORE: **la presenza di informazioni, richieste dalle norme di legge, ritenute dal revisore non correttamente rappresentate** in quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della propria attività di revisione.

ERRORE SIGNIFICATIVO: un errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso

Detto giudizio non rappresenta un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della Relazione sulla gestione. La dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata sulla base delle conoscenze e comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera non costituisce un giudizio professionale e non fornisce alcuna forma di assurance (§ 3)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE

1

Nell'ambito della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, acquisire una ***comprensione generale***:

- ✓ delle **NORME DI LEGGE RELATIVE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE** applicabili all'impresa e al settore di attività in cui opera;
- ✓ delle **modalità con cui l'impresa rispetta tali norme** nella redazione della relazione sulla gestione;

2

Concordare con la direzione della società **modalità e tempistica di messa a disposizione della relazione sulla gestione** nonché, ove predisposta, della relazione sul governo societario, nelle versioni approvate dagli amministratori, e degli eventuali dettagli, idonei a permettergli lo svolgimento di quanto previsto dal presente principio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE FONTI NORMATIVE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

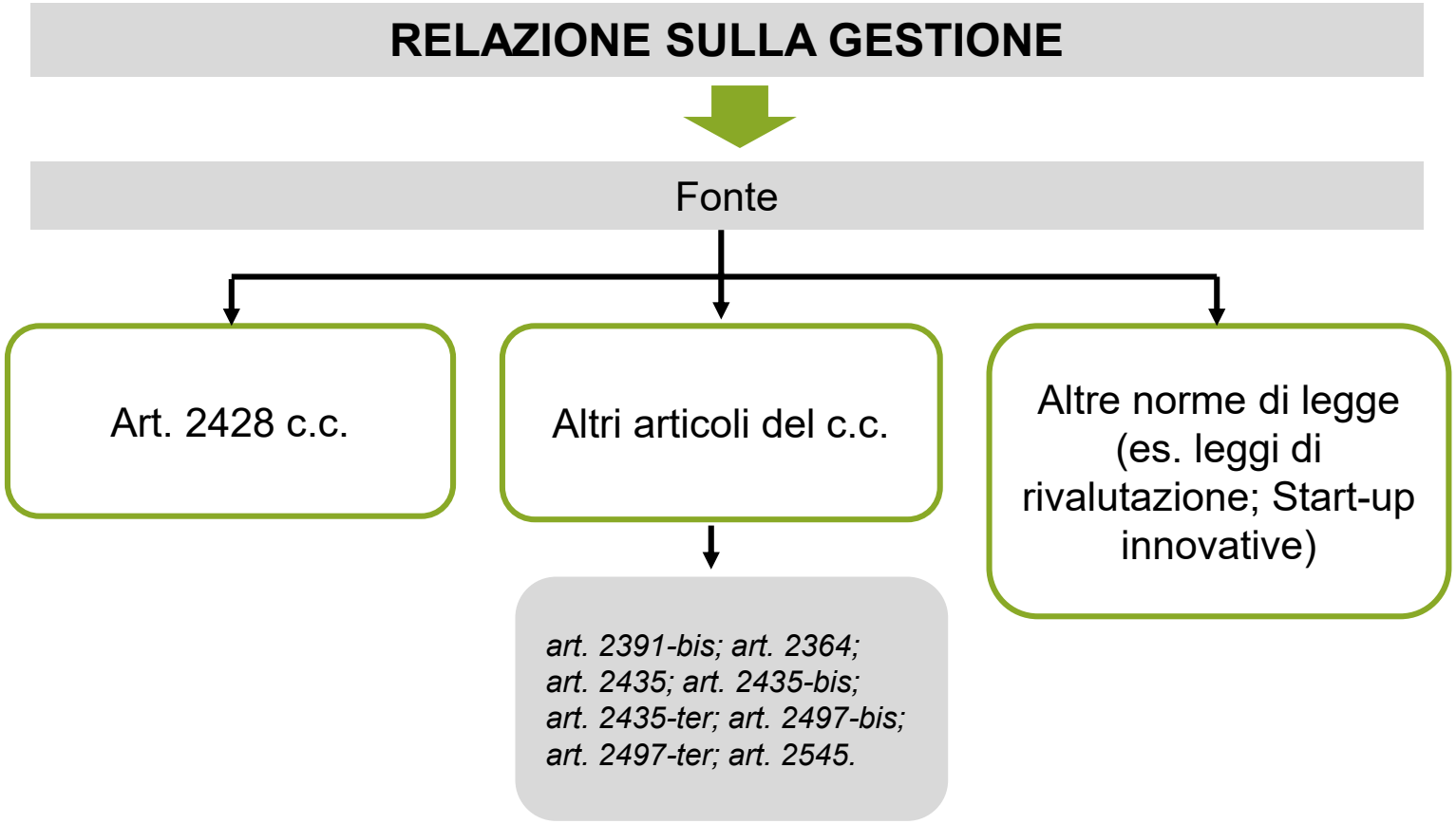

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 2428 C.C.)

La relazione sulla gestione ha il compito di andare “oltre i numeri” ed il linguaggio contabile per fornire ulteriori informazioni sull’attività di gestione e di come essa si proietti nel futuro.

Altra funzione importante assegnata è quello di indicare al lettore del bilancio quali siano i **rischi aziendali che caratterizzano la società** e come essa si sia organizzata in termini di *risk management*. La relazione sulla gestione costituisce, dunque, un vero e proprio “*framework*” all’interno del quale le informazioni di bilancio vengono contestualizzate rispetto alla società e all’ambiente interno ed esterno in cui opera. Proprio per la molteplicità e la varietà delle informazioni contenute e la prospettiva manageriale che in modo spiccato influenza le informazioni stesse, la relazione sulla gestione non è parte integrante del bilancio ma assume la natura di allegato al bilancio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 2428 C.C.)

Analisi, fedele, equilibrata e esauriente

sulla **situazione della società e sulle prevedibili evoluzioni della gestione** nei vari settori in cui la stessa ha operato anche attraverso società controllate.

Contiene, nella *misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione*:

- gli **indicatori di risultato finanziari**
- e, se del caso, **quelli non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'**ambiente** e al **personale**
- ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi

Focus su:

1. **Costi**
2. **Ricavi**
3. **Investimenti**
4. **Attività di ricerca e sviluppo**
5. **Principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta**.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CONTENUTI OBBLIGATORI (ART. 2428 C.C.)

DALLA RELAZIONE DEVONO IN OGNI CASO RISULTARE:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) **[...]** ~~**fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**~~;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 2428 C.C.)

Non essendo indicati espressamente nella norma di legge, un interrogativo che ci si è posti in dottrina è quali fossero gli schemi di bilancio riclassificati, gli indicatori finanziari e non finanziari, da includere all'interno della relazione e in che misura la scelta di alcuni indicatori piuttosto che di altri possa considerarsi soddisfacente nel fornire quell'analisi fedele cui la relazione anela.
In realtà la scelta di cosa inserire e come inserirla nella relazione sulla gestione è rimessa alla **discrezionalità "tecnica" del redattore del bilancio**. Egli deve sempre avere davanti, nell'esercitare le scelte, il faro della rilevanza e significatività delle informazioni e dell'analisi fedele, equilibrata e compiuta.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 2428 C.C.)

CONTENUTO	Indicazioni (non precettive)
BILANCI RICLASSIFICATI	SP e CE riclassificati; tavola di determinazione della PFN; dettaglio rispetto ai settori in cui ha operato la società, anche per il tramite di società controllate.
INDICATORI FINANZIARI	ROI; ROE; ROS; ROD; margine di struttura; indice di leverage; CCN; DSO; DPO; turnover magazzino; indice liquidità; ecc.
INDICATORI NON FINANZIARI	Posizionamento sul mercato (quota di mercato della società); rapporti con la clientela (tempi di esecuzione degli ordini, numero di resi); *driver* di *performance* produttiva (capacità produttiva, indici di produttività); la pipeline dell'innovazione tecnologica (brevetti, tempi per la realizzazione di nuovi prodotti); personale (morti; infortuni gravi) ambiente (condanne; per reati ambientali; certificazioni).
RISCHI	Interni ed esterni (variabilità dei prezzi; interessi; mercato; credito; liquidità; tassi di cambio; ecc.)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 2428 C.C.)

ART. C.C.	INFORMAZIONE
2391-*bis*	***Operazioni con parti correlate***, nella parte in cui, per le società quotate, prevede che gli amministratori devono rendere noti nella relazione sulla gestione le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.
2364	***Assemblea ordinaria***, laddove è previsto che in caso di utilizzo del maggior termine statutario, comunque non superiore a 180 giorni, per l'approvazione del bilancio, gli amministratori devono segnalarne le ragioni nella relazione sulla gestione.
2497-bis	***Pubblicità***, nella parte in cui viene chiesto agli amministratori di indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, oltre che l'effetto che le detti rapporti hanno avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
2497-ter	***Motivazione delle decisioni***, che richiede agli amministratori di illustrare, analiticamente, nella relazione sulla gestione le ragioni e gli interessi valutati in merito alle decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento quando da queste influenzate.
2545	***Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa***, dove è previsto che gli amministratori, nella relazione sulla gestione, devono indicare espressamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE IN FASE FINALE

Verifica sulla coerenza con il bilancio

Non ci sono modifiche sostanziali rispetto al passato

Al fine della delle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione e nella relazione sul governo societario, il revisore, tenendo conto del lavoro svolto durante la revisione contabile del bilancio, deve svolgere le seguenti procedure:

LETTURA CRITICA delle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione e nella relazione sul governo societario, ove predisposta.

RISCONTRO delle informazioni richieste dalle norme di legge con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti.

Differenze di dati, importi, commenti?

Contraddizioni tra dati e importi di bilancio e commenti in RG?

Info in RG con criteri di misurazione e presentazione diversi dal quelli di bilancio e senza spiegazioni chiare?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE IN FASE FINALE

Verifica sulla coerenza con il bilancio – FONTI DEL CONTROLLO

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

ESTRATTE DAL BILANCIO O RICONDUCIBILI ALLO STESSO

Bilancio	Dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio	Contabilità generale e scritture contabili

1. Lettura critica della RG
2. Ottenimento prospetto di riconciliazione tra bilancio e RG
3. Riscontro della RG con bilancio, dettagli, contabilità
4. Controlli di accuratezza matematica

Non occorre indagare tutti gli importi o tutte le info della RG ma solo quelli significativi

NON ESTRATTE DAL BILANCIO O RICONDUCIBILI ALLO STESSO

Dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio	Contabilità generale e scritture contabili

1. Lettura critica d'insieme della RG

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE IN FASE FINALE

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DA VERIFICARE - § A1 e A.2 SA (Italia) n. 720B

INFORMAZIONI FINANZIARIE	INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Bilanci riclassificati	Informazioni su portafoglio ordini
Ripartizione dei ricavi per linea di prodotto o di business	Informazioni sulle quote di mercato
Indicatori di risultato finanziari inclusa PFN (posizione finanziaria netta)	Informazioni economiche generali, sul settore di appartenenza e sui competitor
Altri indicatori finanziari di performance	Informazioni sulla capacità produttiva e suo utilizzo
Risultati operativi dei settori di attività	Indicatori di risultato non finanziari (es. indici puntualità delle consegne; tasso di soddisfazione della clientela)
Rapporti con parti correlate	Informazioni ambientali e sociali ovvero di sostenibilità
Informazioni su azioni proprie e su azioni o quote di società controllanti	Informazioni previsionali
Informazioni finanziarie relative a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (*)	Informazioni relative alle rielaborazioni di dati storici finalizzate a rappresentare con criteri alternativi fatti o operazioni aziendali
Informazioni finanziarie su rischi (es. mutui a tasso variabile; interessi; tassi di cambio)	Informazioni previsionali su rischi

(*) *Dai bilanci il cui esercizio inizia dal 1° gennaio 2016 tali informazioni vanno rese in Nota integrativa (art. 2427, n. 22-quater, c.c.)*

LE PROCEDURE DI REVISIONE IN FASE FINALE

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLE NORME DI LEGGE CONTENUTE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il revisore, *nell'ambito della lettura critica della RG* deve riscontrare che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse in tali relazioni.

↓

Il revisore non ha la responsabilità di svolgere verifiche specifiche aggiuntive rispetto a quanto fatto ai fini della revisione contabile e del giudizio di coerenza

↓

MANCANZA DI CONFORMITÀ = ASSENZA DI INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE

↓

Non utilizzabile alcun concetto di significatività

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE IN FASE FINALE

DICHIARAZIONE SUGLI EVENTUALI ERRORI SIGNIFICATIVI

Non costituisce l'espressione di un giudizio professionale e ha come scopo quello di comunicare le eventuali contraddizioni o non concordanze tra RG ed elementi probativi acquisiti nell'ambito delle procedure di revisione

Al fine del rilascio della nelle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione diversi dalle incoerenze e dalle mancanze di conformità, il revisore, *nell'ambito della lettura critica della RG,* deve considerare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Programma di alienazione di un ramo d'azienda	Dettagli su contenziosi	Dettagli su R&D

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

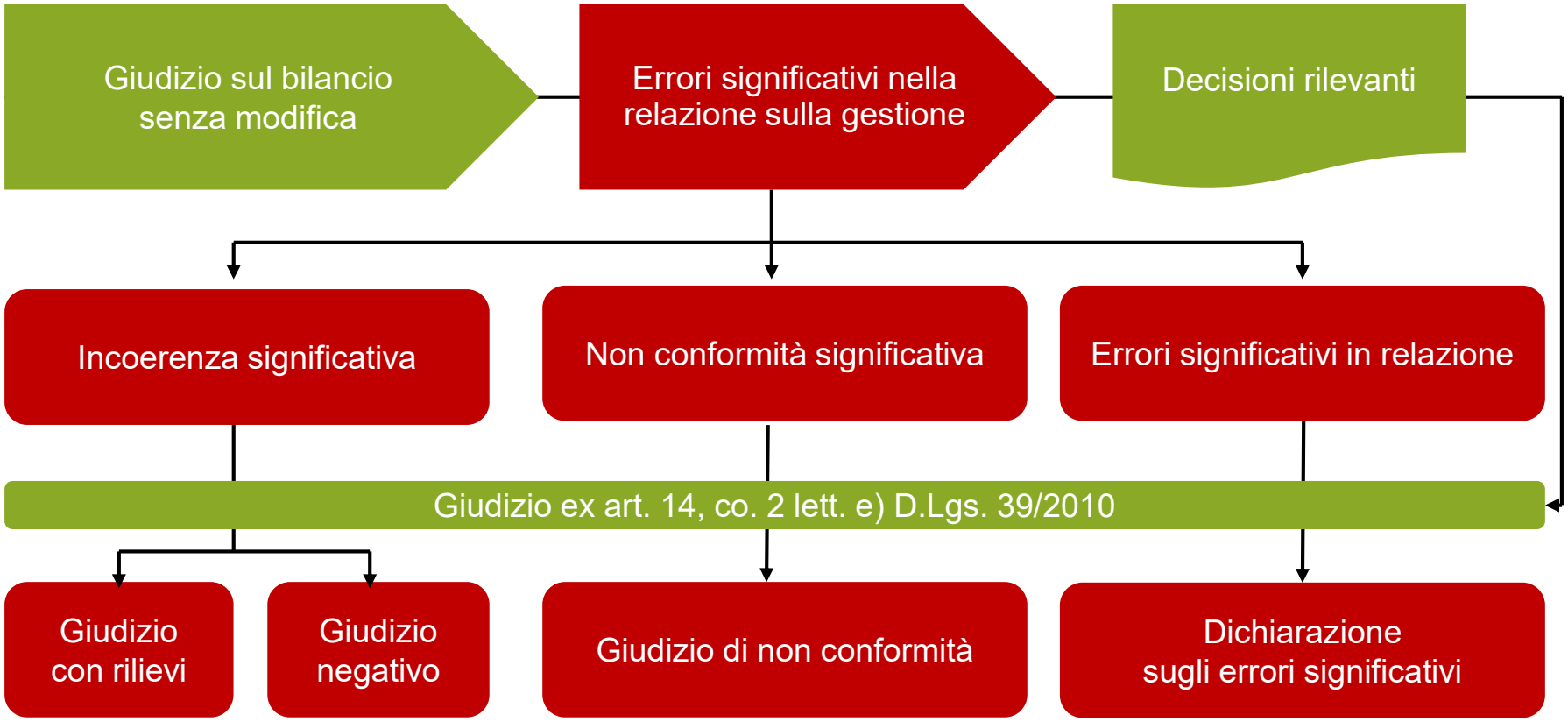

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Tabella di sintesi delle **implicazioni** sulla formulazione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità derivanti dall'espressione di un **GIUDIZIO CON MODIFICA SUL BILANCIO**

Tipologia di giudizio sul bilancio	**Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità**
Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità
Giudizio negativo	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Ermando Bozza

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

La crisi economica accende i riflettori sulle valutazioni di bilancio e sulla durevolezza delle perdite operative conseguite.

Gli amministratori e i revisori devono, rispettivamente, dimostrare e verificare che le prospettive future non siano tali da compromettere il requisito della continuità aziendale e, quindi, la redazione dei bilanci secondo gli ordinari principi (costo storico).

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I RISCHI DI UNA CRISI PROLUNGATA

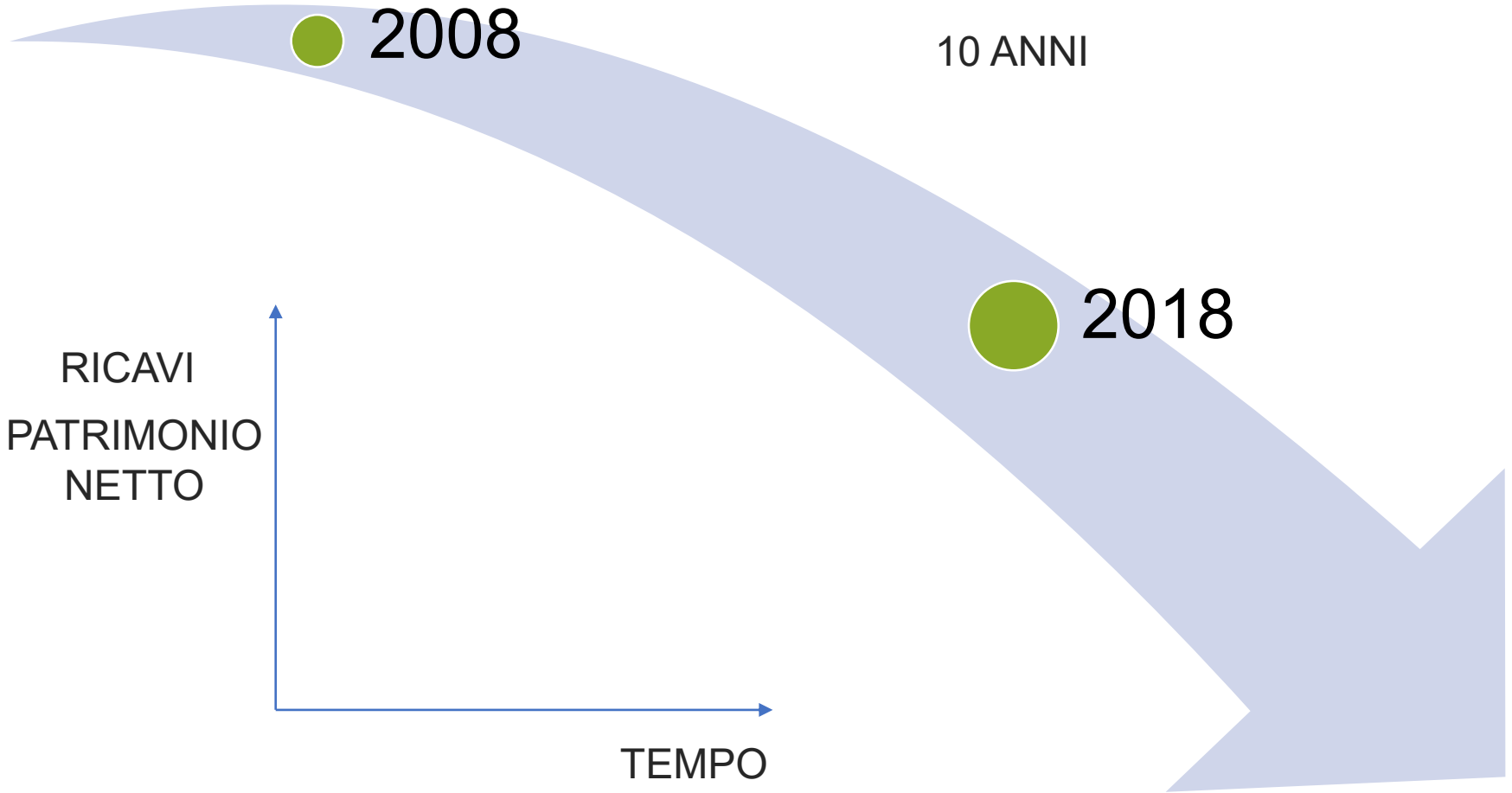

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CONTINUITÀ

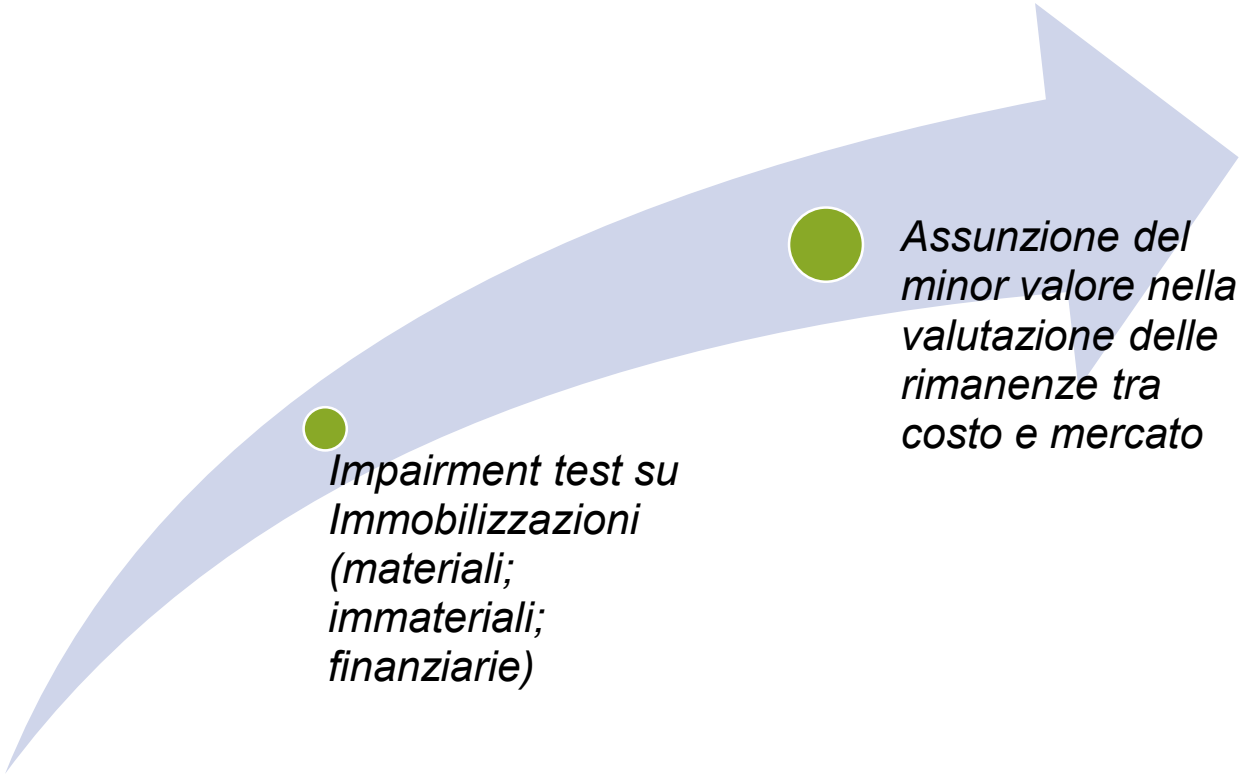

LE NORME CIVILISTICHE RICHIEDONO UN PROGRESSIVO AVVICINAMENTO DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO IN CONTINUITÀ RISPETTO A QUELLI DI LIQUIDAZIONE

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PREVISIONI DELLA LEGGE DELEGA DI RIFORMA DELLA L.F (COMMISSIONE RORDORF)

ART. 4 – (Procedure di allerta e mediazione)

1.Debbono essere introdotte procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori*: a) attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti; b)* ***ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi****; c) imponendo a* ***creditori qualificati****, come l'agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale****, di segnalare immediatamente all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante****, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob (…) g) prevedendo misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo, e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa* ***l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice*** *ai sensi degli articoli 217 e 224, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (ISA ITALIA 570)

È il **principio base previsto dal codice civile** per la redazione del bilancio di esercizio **delle imprese in funzionamento**

L'art. **2423-*bis*** c.c. dispone, infatti, che "… *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza* ***e nella prospettiva della continuazione dell'attività*** …".

La mancanza della continuità → comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

La prova dell'esistenza della continuità → deve essere data dagli amministratori nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa. **Compito del revisore è la verifica e la valutazione del rischio che l'impresa non sia più in situazione di continuità aziendale.**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL CONCETTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

***Il presupposto della continuità aziendale presuppone che**:*

I flussi di cassa derivanti dalla gestione corrente sommati ai fondi disponibili (cassa, banca, linee di credito, ecc.) saranno sufficienti, nell'arco di almeno 12 mesi successivi, a rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 11 PUBBLICATO IL 22 MARZO 2018 (1/2)

Prospettiva della continuità aziendale

FASE DELLA PREPARAZIONE DEL BILANCIO

Gli amministratori devono effettuare una **VALUTAZIONE PROSPETTICA** della capacità dell'azienda di operare in continuità per un **arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.**

SIGNIFICATIVE INCERTEZZE

Nella **NOTA INTEGRATIVA** devono fornire in modo CHIARO le informazioni relative:

- **Ai fattori di rischio;**
- **Alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate;**
- **Ai piani aziendali futuri per far fronte ai rischi e alle incertezze;**
- **Alle ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che possono avere sulla continuità aziendale**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 11 PUBBLICATO IL 22 MARZO 2018 (2/2)

Prospettiva della continuità aziendale

Non ci sono ragionevoli alternative alla cessazione ma non sono state accertate ex art. 2485 c.c. cause di scioglimento ex art. 2484 c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è fatta nella prospettiva della continuità … ma …

- ✓ **Revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni;**
- ✓ **Impairment test (solo fair value);**
- ✓ **Stima contratti onerosi (OIC 31 fondi rischi ed oneri);**
- ✓ **Relazioni di copertura dei derivati;**
- ✓ **Imposte differite attive**
- ✓ **…**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

GLI AMMINISTRATORI

Devono provare l'esistenza della continuità aziendale nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

I REVISORI

Devono acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e concludere se vi sia un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare almeno per 12 mesi come entità in funzionamento.

I SINDACI

*Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di vigilanza , **vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.***
*Il Collegio sindacale può chiedere **chiarimenti all'organo di amministrazione** e, se del caso, sollecitare lo stesso ad **adottare opportuni provvedimenti.***

Norma di comportamento n. 11.1 - "Prevenzione ed emersione della crisi"

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

La **prova dell'esistenza della continuità aziendale** deve essere data dagli amministratori nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Compito del revisore è la verifica e la valutazione del rischio che l'impresa non sia più in situazione di continuità aziendale.

L'organo di controllo non deve colmare eventuali lacune di verifiche o informativa da parte dell'organo amministrativo ma deve limitarsi a censurarne le omissioni.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

GLI AMMINISTRATORI

Hanno **la ragionevole aspettativa** che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno **preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale**; **le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale**	Hanno **identificato fattori** che possono far sorgere **dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività** per un prevedibile futuro, ma considerano **che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio**	Hanno considerano che sia **improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro** prevedibile e **non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale**
Qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte, nella **relazione sulla gestione** congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale	Necessità **di indicare in modo esplicito**, nella **nota integrativa al bilancio**, la sussistenza delle **significative incertezze** riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno essere descritte in maniera **adeguata l'origine e la natura** di tali incertezze, nonché le **argomentazioni a sostegno** della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale	Necessità di **descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate** per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA CONTINUITÀ AZIENDALE (ISA ITALIA 570)

La redazione del bilancio richiede obbligatoriamente la preliminare necessità di **approfondimento degli aspetti futuri della gestione** aziendale

Nella prassi spesso si bada solo alla verifica delle poste di bilancio e quindi al passato

Le società devono dotarsi di strumenti di previsione (budget, piani industriali, analisi dei cash-flow prospettici)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (ISA ITALIA 570)

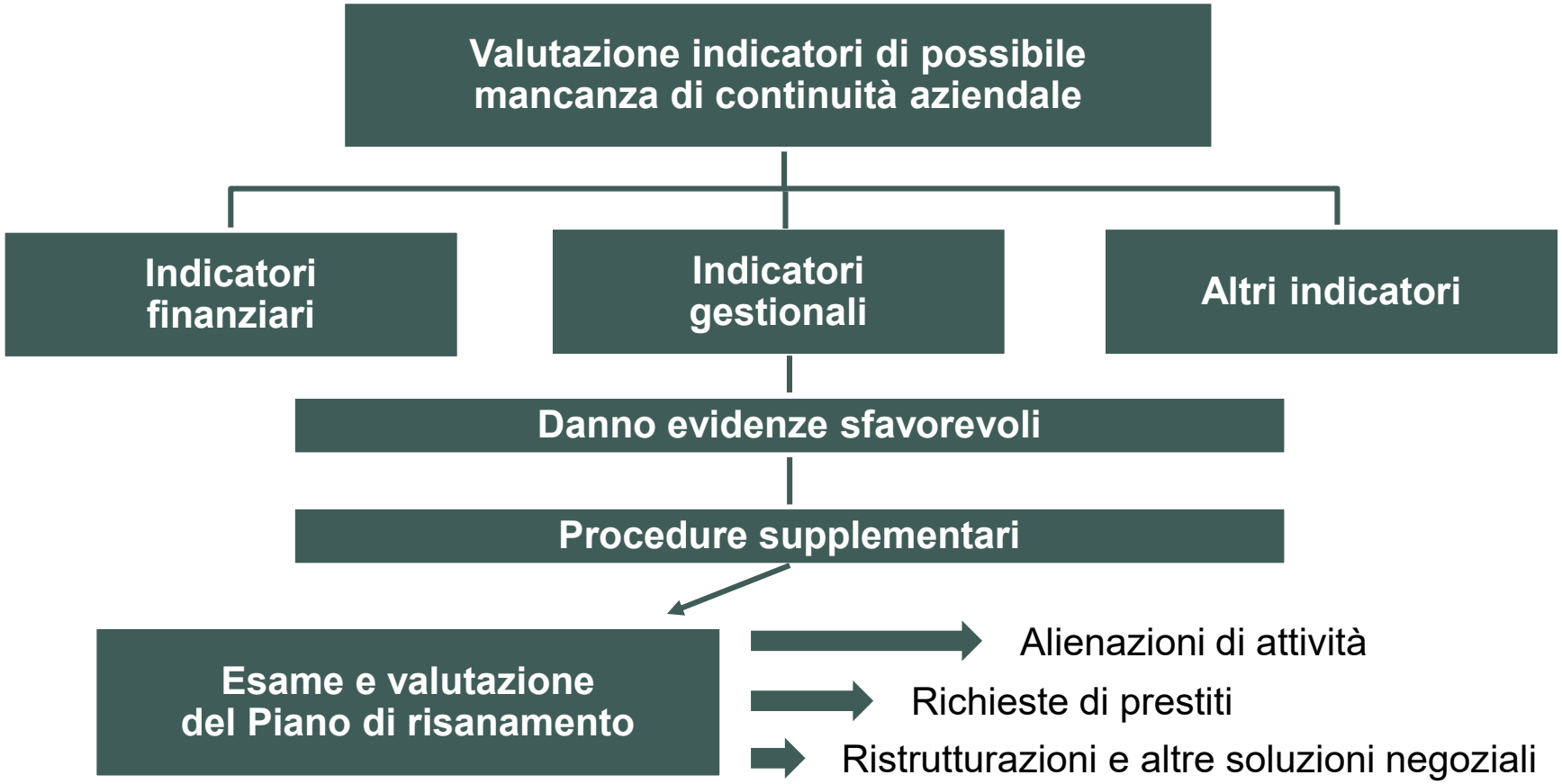

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

GLI INDICATORI ISA ITALIA 570 PER VALUTARE LA CONTINUITÀ

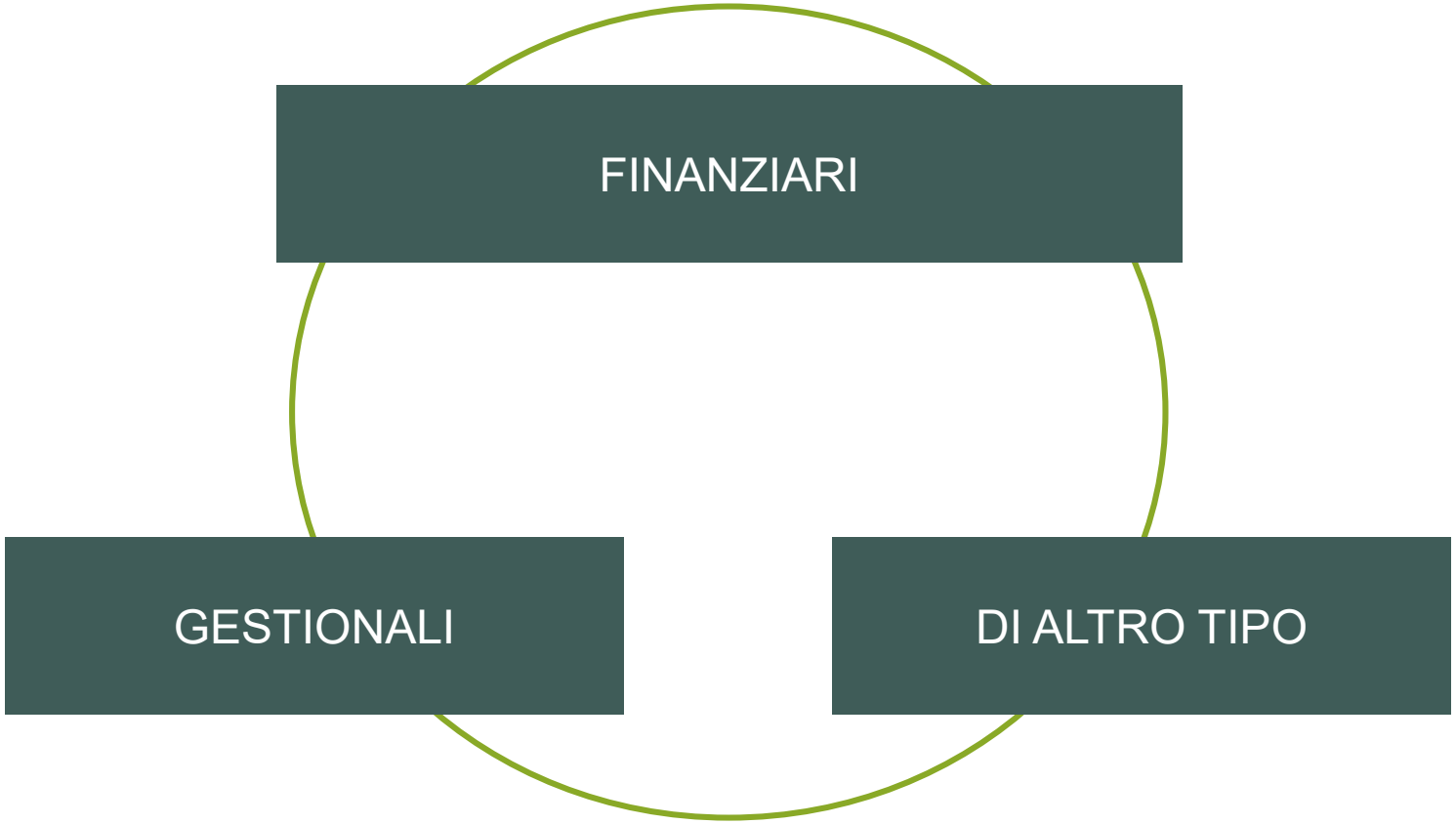

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

INDICATORI FINANZIARI (ISA ITALIA 570)

- ✓ situazione di **deficit patrimoniale** o di **CCN negativo**;
- ✓ **prestiti a scadenza fissa** e prossimi alla scadenza **senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso**; oppure **eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine**;
- ✓ **indicazioni di cessazione del sostegno finanziario** da parte dei finanziatori e altri creditori;
- ✓ bilanci storici o prospettici che mostrano **cash flow negativi**;
- ✓ principali **indici economico-finanziari negativi**;
- ✓ consistenti **perdite operative** o significative **perdite di valore delle attività** che generano cash flow;
- ✓ **cambiamento delle forme di pagamento** concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- ✓ **incapacità di saldare i debiti alla scadenza** o altre clausole contrattuali.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

INDICATORI GESTIONALI (ISA ITALIA 570)

- ✓ **perdita di amministratori** o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- ✓ **perdita di mercati fondamentali**, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- ✓ **difficoltà nell'organico** del personale;
- ✓ **difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento** da importanti fornitori.
- ✓ **intenzione della Direzione di liquidare l'impresa** o cessare l'attività;
- ✓ **presenza di concorrenti** di grande successo sul mercato.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

INDICATORI DI ALTRO TIPO (ISA ITALIA 570)

- ✓ **capitale ridotto sotto i limiti legali** o non conformità ad altre norme di legge;
- ✓ **contenziosi legali o fiscali** che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- ✓ **modifiche legislative o politiche governative** dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa;
- ✓ **sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie** allo svolgimento dell'attività sociale.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Indicatori	Dati puramente segnaletici da valutare congiuntamente
Indipendenza finanziaria sul riclassificato funzionale di S.P.	< 20%
Debiti finanziari EBITDA	> 5 volte
On finanziari / Fatturato	> 5-8%
MOL / Oneri finanziari	< 1,5 volte
EBIT / Oneri Finanziari	< 1 volta
ROI e ROD	ROI < ROD

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ELEMENTI ULTERIORI DA MONITORARE

Oltre agli indicatori previsti dall'ISA Italia 570 è opportuno che il revisore monitori:

- ✓ ***anomalie nei pagamenti*** (fornitori, erario, enti previdenziali, dipendenti, …)
- ✓ ***prospetto utilizzi / affidamenti***
- ✓ ***scadenza degli affidamenti***
- ✓ ***report centrale rischi Banca d'Italia***
- ✓ *rispetto di eventuali* ***covenants*** *retrospettivo e prospettico*
- ✓ ***anomalie da eventi pregiudizievoli*** (ipoteche giudiziarie; decreti ingiuntivi; protesti, ecc.)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere le seguenti **procedure di revisione specifiche** (ISA Italia 570, § 16):

- ✓ **Esame dei piani di azione** della Direzione e valutare che tali piani possano essere effettivamente implementati (piani tecnicamente realizzabili)
- ✓ **Raccogliere elementi probativi** sufficienti ed appropriati che confermino la **fattibilità dei piani** di azione della Direzione (piani realistici).
- ✓ Raccogliere tutti gli **elementi e le informazioni** che siano sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una **incertezza significativa** circa la continuità aziendale.
- ✓ Stabilire se, **successivamente** alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce **ulteriori fatti o informazioni** tali da far modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta.
- ✓ Richiedere ed ottenere **attestazioni scritte** da parte della Direzione relative ai piani di azione futuri.
- ✓ Qualora l'esistenza del presupposto sia fondato sulle **garanzie rilasciate da parte di società controllanti**, il revisore deve ottenere copia della «**lettera di supporto**» e valutare la capacità finanziaria del garante. Dalla lettera di supporto deve emergere in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno assunto dal garante nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario nei confronti della società garantita.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL DECLINO AZIENDALE

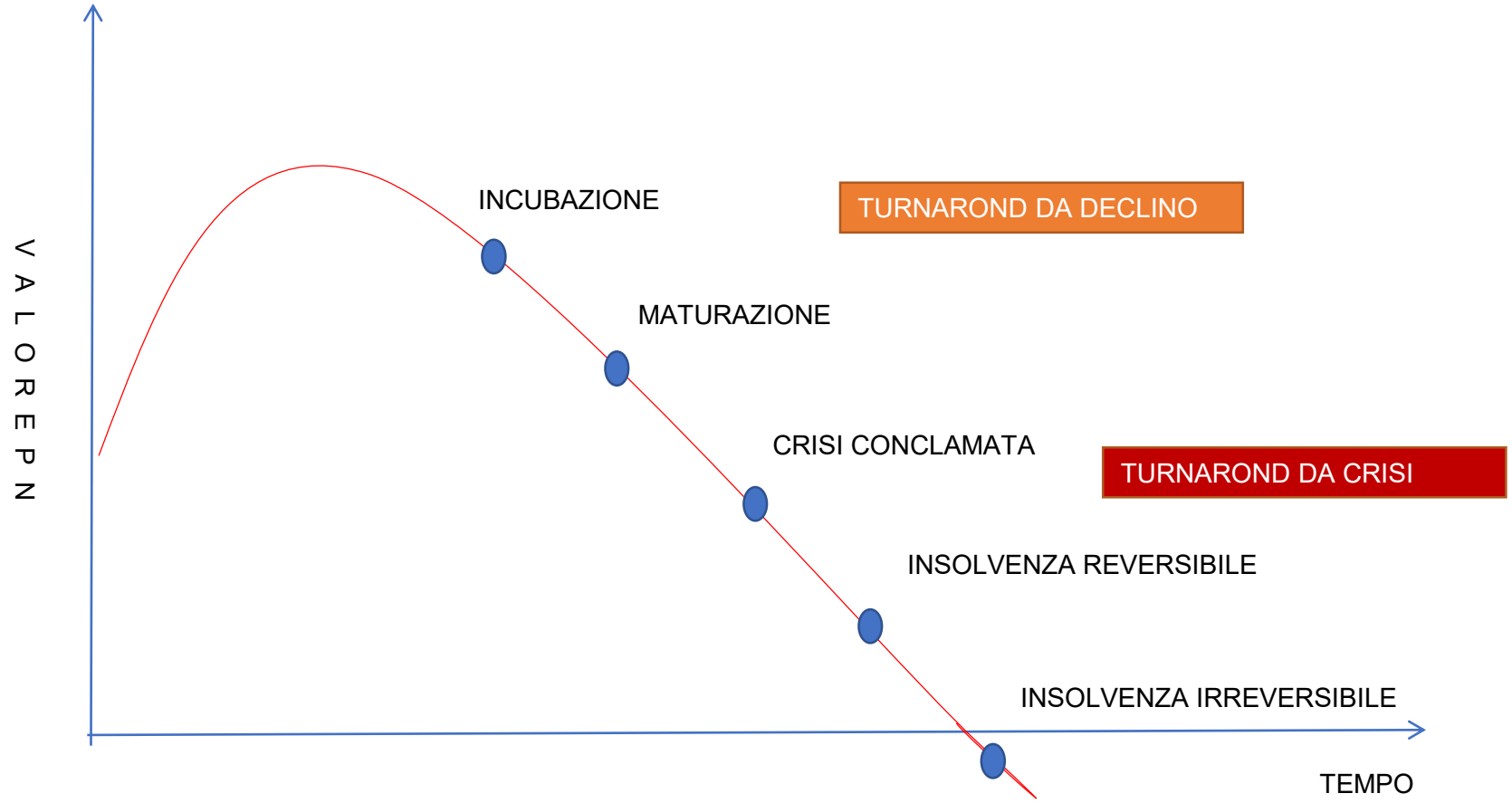

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

STRUTTURA DI UN PIANO INDUSTRIALE

Parte DESCRITTIVA ⟷ **ELABORAZIONE QUANTITATIVA DELLE PROSPETTIVE ECONOMICO-FINANZIARIE**

- ✓ **Strategie**
- ✓ **Elementi «qualitativi»** (assunzioni del piano; contesto interno ed esterno; piani di azione interni; variazione della domanda; tassi di interesse; finanziamenti; esdebitazione richiesta; ecc.)

- ✓ **Proiezioni economico-finanziarie** relative al periodo di piano e misure di performance economiche che si otterrebbero al realizzarsi delle ipotesi di piano (SP; CE; Rendiconto – previsionali)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE

La **valutazione dei piani aziendali** generalmente prevede le seguenti attività:

- ✓ Analisi comparativa (con riferimento al settore di appartenenza, ad altri competitors, ad andamenti storici ecc …).
- ✓ Fattibilità di eventuali operazioni straordinarie (per esempio cessioni rami di azienda).
- ✓ Rispetto clausole dei contratti di finanziamento.
- ✓ Verifica conformità ipotesi di formulazione dei piani rispetto a quanto previsto dalle delibere degli organi sociali.
- ✓ Richiesta di informazioni scritte da consulenti legali e/o fiscali.
- ✓ Esame e discussione con la Direzione di eventuali bilanci intermedi.
- ✓ Valutazione dei piani con riferimento agli ordini evasi da clienti.
- ✓ Capacità nel far fronte alle scadenze a breve nei confronti di fornitori strategici.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI REVISIONE

Le **domande** per la verifica dei piani industriali:

- ✓ i piani sono completi? (sono presenti le assunzioni alla base, gli schemi di bilancio, le previsioni finanziarie)
- ✓ si tratta di piani predisposti nell'ambito del normale processo di pianificazione aziendale?
- ✓ sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della società?
- ✓ il primo anno di piano è costituito dal budget dell'anno?
- ✓ sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nei precedenti esercizi? Se no, è stato possibile individuare i motivi?
- ✓ sono state analizzate ed individuate le motivazioni alla base delle perdite della gestione dei precedenti esercizi?

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI CONTROLLO E IL RUOLO DEI PIANI INDUSTRIALI

- ✓ Sono state adeguatamente considerate le incertezze?
- ✓ vi sono significative assunzioni che dipendono da terzi?
- ✓ le assunzioni alla base del piano sono documentate? (la situazione di mercato, la struttura aziendale, le decisioni prese, il portafoglio ordini, le linee di credito non utilizzate, ecc.)?
- ✓ le ipotesi circa ricavi e costi (es. crescita ricavi e contenimento dei costi) sono documentate?
- ✓ quali conseguenza potrebbe comportare il mancato rispetto di "*covenants*"? (es. richiesta di rimborso anticipato, incremento degli oneri finanziari)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI CONTROLLO E IL RUOLO DEI PIANI INDUSTRIALI

Valutazione del fatturato previsto:

- ✓ a seconda dell'attività svolta dall'impresa, richiedere il portafoglio ordini aggiornato
- ✓ richiedere una situazione contabile aggiornata per verificare la coerenza del fatturato dei primi mesi dell'esercizio rispetto al fatturato di budget
- ✓ verificare il grado di raggiungimento dei risultati programmati nei precedenti esercizi rispetto ai dati a consuntivo
- ✓ verificare se sono state fatte delle **revisioni del piano** recenti
- ✓ tenere conto dell'eventuale stagionalità delle vendite

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI CONTROLLO E IL RUOLO DEI PIANI INDUSTRIALI

Valutazione del fatturato previsto:

- ✓ verificare, se disponibili, le previsioni di settore
- ✓ considerare l'eventuale presenza di leggi rilevanti
- ✓ valutare se sono emersi fatti rilevanti nei primi mesi dell'esercizio successivo (es. perdite di quota di mercato, ingresso in nuovi mercati, perdita di personale chiave, ecc.)

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI CONTROLLO E IL RUOLO DEI PIANI INDUSTRIALI

Valutazioni delle previsioni relative ai costi:

- ✓ valutare l'andamento dei costi fissi e variabili in relazione ai ricavi
- ✓ relativamente alla previsione di riduzioni di costi:
  - valutare se ci sono accordi definiti relativamente alla riduzione del personale
  - verificare che siano stati previsti investimenti nei successivi esercizi coerenti con gli investimenti medi degli esercizi precedenti e coerenti rispetto alle previsioni di fatturato

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI CONTROLLO E IL RUOLO DEI PIANI INDUSTRIALI

Valutazioni delle azioni che prevedono la cessione di *assets* non strategici:

- ✓ valutare oltre al valore di realizzo, l'effettiva presenza di un **mercato attivo** di tali beni
- ✓ la **compatibilità dei tempi** richiesti per la cessione rispetto alle scadenze dei debiti
- ✓ non basarsi unicamente sulla presenza di perizie, ma valutare la presenza di eventuali **offerte di acquisto**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL RISCHIO DI FRODI

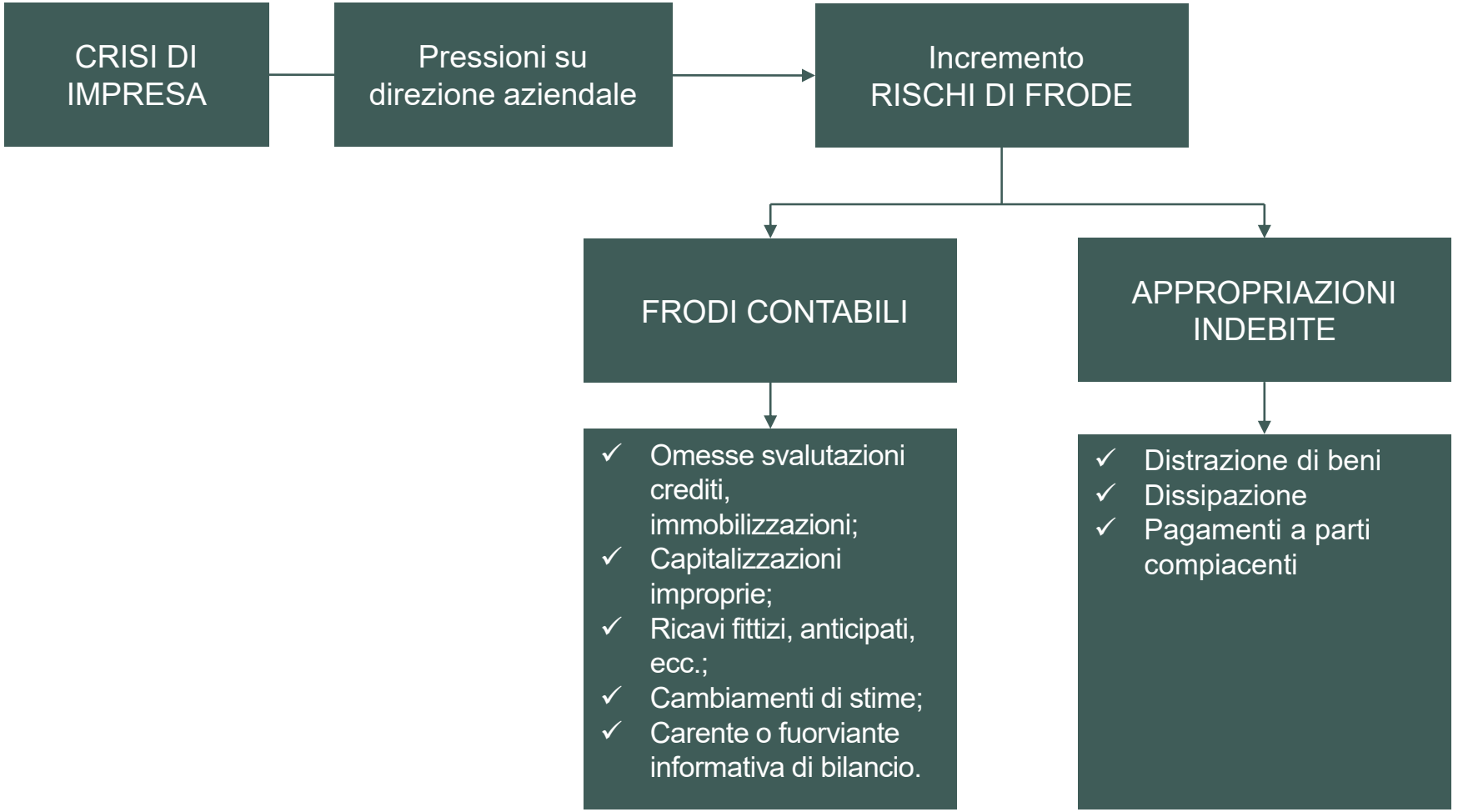

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LIMITI INTRINSECI DELLA REVISIONE CONTABILE IN PRESENZA DI FRODI

Il revisore, attraverso l'applicazione dei principi di revisione, acquisisce una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi.

Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi è maggiore rispetto a quello di non rilevare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché le frodi possono essere accompagnate da schemi organizzativi sofisticati e progettati al fine di occultarle.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODI

Il revisore, per valutare il rischio di revisione, svolge un'attività di verifica del sistema di controllo interno con l'obiettivo di determinarne il livello di affidabilità: l'affidabilità del sistema determina il livello del rischio di controllo.

Fattori incentivanti alla realizzazione di frodi:

- ✓ la necessità di soddisfare le aspettative di terzi
- ✓ riconoscimento di premi significativi legati al raggiungimento di risultati economici
- ✓ un ambiente di controllo non efficace

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I CONTROLLI DEL REVISORE

Il revisore con adeguate procedure di revisione deve fronteggiare i rischi di errori significativi in bilancio come risultato di un comportamento fraudolento.

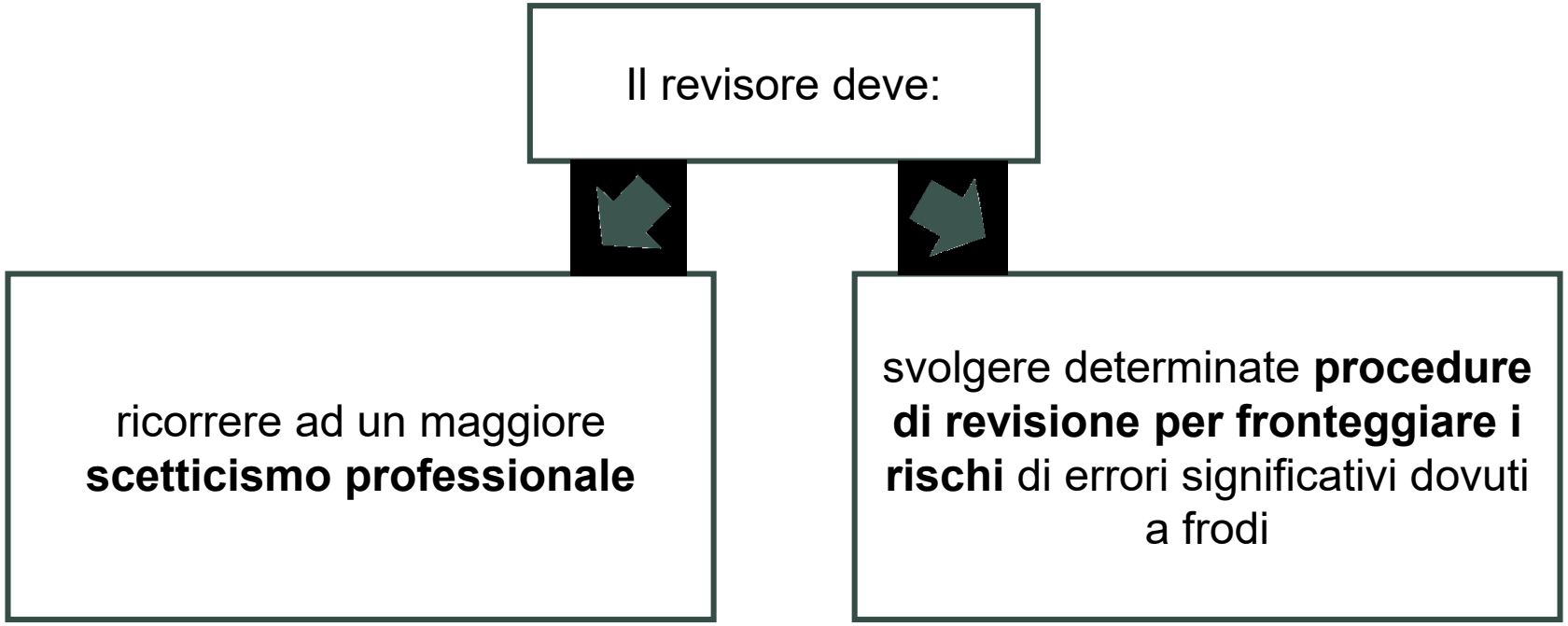

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I CONTROLLI DEL REVISORE

I soggetti all'interno dell'impresa che hanno familiarità con le procedure di revisione in genere seguite dai revisori, talvolta sono in grado di occultare facilmente la falsa informativa economico-finanziaria.

In risposta ai rischi di frode il revisore può introdurre un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

PROCEDURE IN RISPOSTA AI RISCHI DI FRODI

Procedure in risposta ai rischi derivanti da falsa informativa economico-finanziaria	**Ricavi: analisi comparative, osservazione diretta; ampliamento cut-off test (revenue recognition)**
	Rimanenze: presenza in fase di inventario, analisi comparative
	Stime della direzione: market test; impairment test; utilizzo esperti
Procedure in risposta ai rischi derivanti da errori dovuti ad appropriazioni	Conta di cassa
	Richiesta ai clienti
	Analisi delle autorizzazioni
Procedure in risposta alla forzatura dei controlli da parte della direzione	Scritture contabili e rettifiche anomale
	Stime contabili aggressive
	Motivazioni economiche delle operazioni significative

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

I RIFLESSI SUL GIUDIZIO AL BILANCIO

- ✓ La valutazione del revisore in merito alla presenza del presupposto della continuità aziendale influenza il giudizio sul bilancio

- ✓ A seguito delle verifiche effettuate il revisore può giudicare:
  - presente il presupposto della continuità aziendale
  - assente il presupposto della continuità aziendale

- ✓ Talvolta il revisore può ritenere necessario richiedere alla Direzione aziendale di estendere la propria valutazione della presenza del presupposto della continuità

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Considerata asserzione senz'altro appropriata → La relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafo d'enfasi

Considerata asserzione Appropriata perché vi sono AZIONI CORRETTIVE DA INTRAPRENDERE

- Se gli amministratori, in bilancio hanno dato adeguata informativa sui piani ed azioni: → **Giudizio positivo senza rilievi e se opportuno, con dichiarazione del revisore**
- Se l'evidenziazione non è riportata in bilancio: → **Giudizio con rilievi o giudizio avverso per mancanza di informativa**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (1/2)

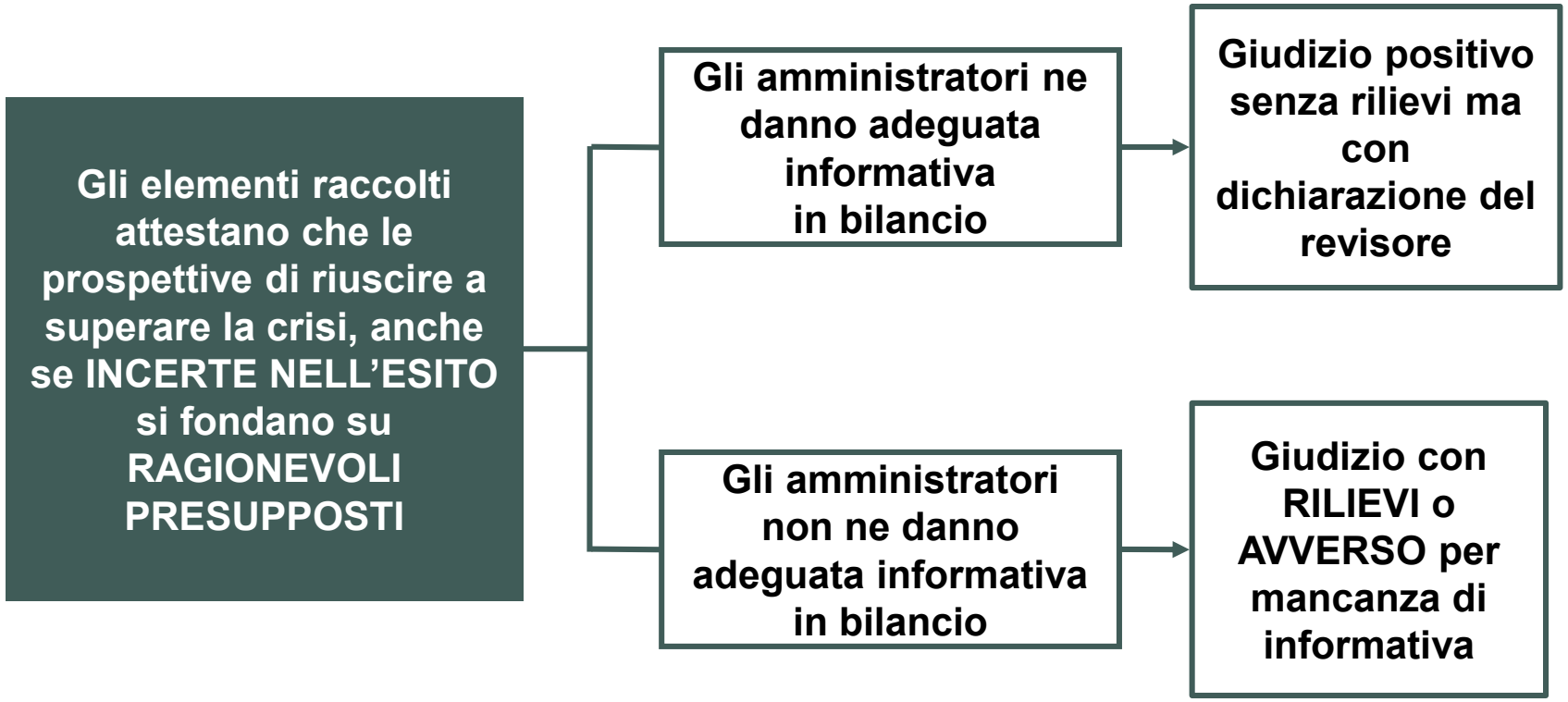

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

CASO

UTILIZZO APPROPRIATO DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE IN PRESENZE DI UN'INCERTEZZA SIGNIFCATIVA

Se il bilancio presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa:

①

Richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio

②

Dichiarare che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifiche.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO

UTILIZZO APPROPRIATO DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE IN PRESENZA DI UN'INCERTEZZA SIGNIFCATIVA

Sezione da inserire dopo la sezione «Elementi alla base del giudizio»

…

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al 31/12/2017 con una perdita d'esercizio di € … e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di € … . Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (2/2)

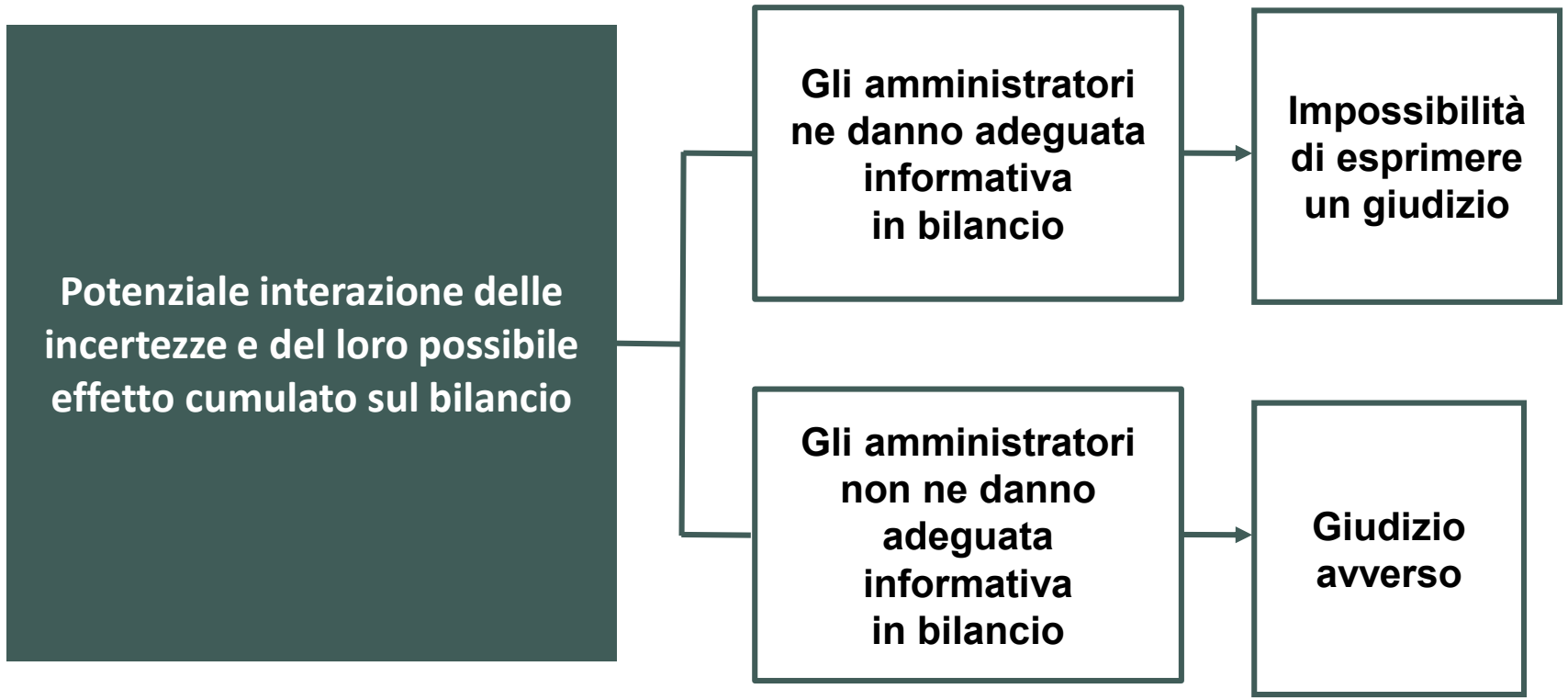

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LA DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO - «*NO OPINION*»

Limitazioni nelle procedure di revisione

- **No** elementi probativi sufficienti ed appropriati
- Eventuali Errori con effetti sul bilancio significativi e pervasivi

Molteplici Incertezze

- **Si** elementi probativi sufficienti ed appropriati su ogni singola incertezza
- Impossibilità di formarsi un giudizio per l'interazione delle incertezze e il possibile effetto cumulato sul bilancio

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto che vi sia la continuità aziendale	**Giudizio avverso**
Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto senza che vi sia la continuità aziendale	**Giudizio positivo con paragrafo d'enfasi**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL GIUDIZIO DI REVISIONE NEL PRINCIPIO DI REVISIONE ISA (ITALIA) N. 570

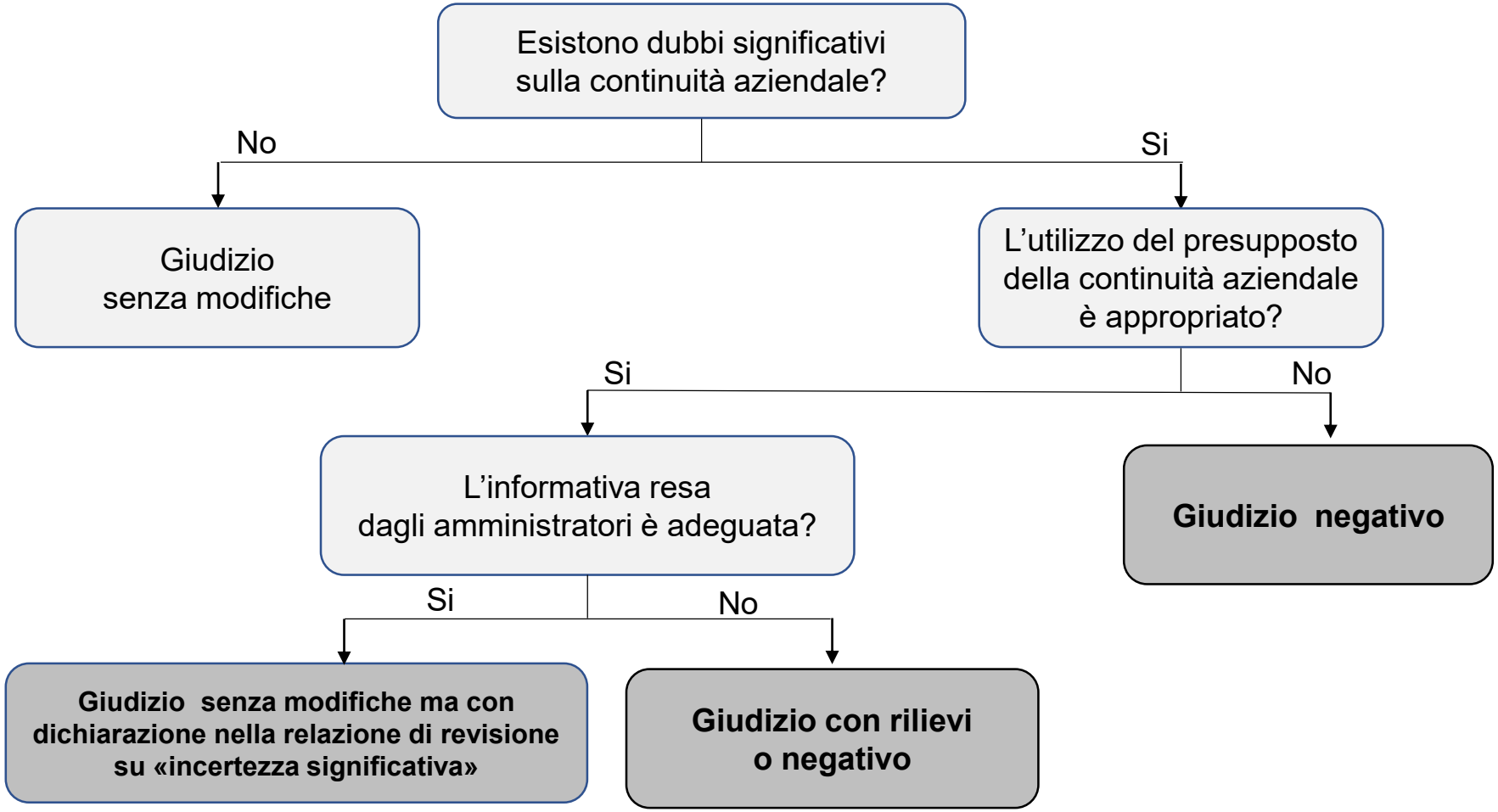

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESEMPIO DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO A CAUSA DEL RIFIUTO DEGLI AMMINISTRATORI DI EFFETTUARE LA PROPRIA VALUTAZIONE SUL GOING CONCERN

DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO

- ✓ *Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio .*

ELEMENTI ALLA BASE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE UN GIUDIZIO

- ✓ *Gli amministratori della Società non hanno predisposto una adeguata valutazione sulla reale capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento malgrado i dubbi significativi derivanti dalla circostanza che le passività correnti pari a € … siano superiori al totale della attività pari a € … e dal mancato pagamento nel corso dell'esercizio di rate di mutuo per € … e di debiti correnti scaduti per € …*
- ✓ *Malgrado ripetute richieste di produzione di un piano di previsione dei flussi di cassa, regolarmente approvato dall'organo amministrativo, non abbiamo avuto alcun riscontro né è risultato possibile evincere altrimenti sufficienti ed appropriati elementi probativi.*

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

EY
Building a better working world

EY S.p.A.
Viale Appiani, 20/b
31100 Treviso

Tel: +39 0422 358811
Fax: +39 0422 433026
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della
Stefanel S.p.A.

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Stefanel S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note illustrative.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La società ha chiuso l'esercizio con una perdita netta di Euro 27,8 milioni, una posizione finanziaria netta negativa di Euro 87 milioni ed un deficit patrimoniale di Euro 15,7 milioni.
Come indicato nel paragrafo sulla continuità aziendale contenuto nelle note illustrative al bilancio d'esercizio, in data 7 novembre 2016 il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso presentato dagli Amministratori ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, concedendo inizialmente il termine previsto dalla normativa, ed una successiva proroga sino al 5 maggio 2017, per la presentazione della domanda di concordato preventivo o alternativamente quella di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-bis L. F..

In data 23 marzo 2017 alcuni investitori hanno sottoscritto con la Società un accordo quadro, con una struttura di atto programmatico e con clausole ancora oggetto di negoziazione fra le parti, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento, il rafforzamento patrimoniale ed il rilancio della Società (l'"Operazione"), nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis L. F..

L'accordo quadro prevede:

- l'erogazione da parte degli investitori, successivamente all'autorizzazione da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 182-quinquies, primo comma, L.F., di un importo di Euro 10 milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza prededucibile, avvenuta in data 13 aprile 2017, ai sensi dell'art. 111 L.F.;
- l'erogazione da parte degli investitori, di alcune banche e del socio di riferimento di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), da destinarsi anche al rimborso della nuova finanza d'urgenza;
- la cessione pro soluto da parte delle principali banche creditrici ad una società di nuova costituzione, interamente detenuta dagli investitori, di parte del credito dalle stesse vantato e la successiva conversione dello stesso in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società (il "Rafforzamento Patrimoniale");
- il consolidamento del residuo credito del ceto bancario ed il riscadenziamento del debito ipotecario.

In data 20 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano 2016-2022 che prevede, oltre all'ottenimento della Nuova Finanza di Piano ed il Rafforzamento Patrimoniale previsto dall'Operazione, il raggiungimento di:

- un EBITDA consolidato positivo a partire dall'esercizio 2018 ed in crescita nell'arco di piano, assumendo il completamento del processo di rilancio del *brand* Stefanel, l'ulteriore razionalizzazione dello *shop network* diretto, lo sviluppo del canale indiretto (*wholesale*), l'implementazione di una nuova strategia di *sourcing*;
- un risultato positivo nell'esercizio 2017 per effetto della prospettata rinegoziazione del credito bancario residuo a condizioni significativamente inferiori a quelle di mercato e dell'effetto positivo atteso dalla remissione parziale dei crediti vantati dai fornitori, con i quali sono stati rinegoziati anche i termini di pagamento;
- un risultato netto positivo della gestione ordinaria a partire dall'esercizio 2020 ed in crescita negli esercizi successivi.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Il perfezionamento dell'Operazione di cui all'accordo quadro del 23 marzo 2017 è soggetto a rilevanti condizioni sospensive, tra le quali:

i. la definitiva approvazione dell'Operazione, e in particolare dell'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da parte delle banche finanziatrici, per quanto di rispettiva competenza;
ii. l'asseverazione da parte di un professionista del piano 2016-2022 e l'idoneità di tale piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo, ai sensi dell'art. 182-bis della L. F.;
iii. l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182-bis della L. F., previo deposito della relativa istanza entro i termini previsti dal Tribunale di Treviso che ha ammesso la Società al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma della L. F.;
iv. l'ottenimento da parte della CONSOB dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a carico degli investitori sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato.

Si evidenziano pertanto elevati profili di incertezza, connessi in particolare al superamento delle condizioni sospensive descritte nel paragrafo precedente, oltre a quelli legati alla capacità della Società di realizzare le previsioni economico-finanziarie contenute nel piano 2016-2022, caratterizzate da un oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale basati su accadimenti futuri.

Tali profili di incertezza fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale e quindi della capacità di realizzare le attività e onorare le passività nel normale corso della gestione. Quanto sopra descritto evidenzia che Il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio d'esercizio.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Stefanel S.p.A. al 31 dicembre 2016.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

CONTINUITÀ AZIENDALE Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuazione dell'attività aziendale, dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1 e dall'art. 2423-bis del codice civile e quindi analizzato tutti gli elementi disponibili ed utili a tale riguardo. A tal fine **si devono considerare come richiamate nel presente paragrafo le informazioni riportate nelle altri parti della presente relazione sulla gestione che fanno riferimento alla valutazione dei rischi ed incertezze a cui la Società è esposta**, l'analisi delle performance dell'esercizio, l'analisi dei rapporti con parti correlate e i fatti significativi intercorsi nell'esercizio. Le difficili condizioni di mercato causate dal perdurare della **crisi economica** ed i riflessi negativi che hanno interessato pesantemente i consumi nel settore dell'abbigliamento hanno contribuito a determinare la situazione di complessa crisi della Società, che ha comportato il sostenimento di **rilevanti perdite gestionali negli esercizi precedenti e nel presente esercizio**, nonché una conseguente **situazione di tensione finanziaria e di deficit patrimoniale**, che a partire dal 30 novembre 2016 ha interessato la Società. Tali circostanze hanno indotto gli Amministratori a deliberare, in data 2 novembre 2016 la presentazione della **domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco",** ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della L.F., al fine di ottenere gli effetti protettivi del patrimonio della Capogruppo previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti. **Nell'esercizio 2016**, a seguito dell'andamento negativo dei consumi del settore dell'abbigliamento, che ha segnato **un'ulteriore battuta d'arresto** nel corso dell'esercizio e del **non positivo riscontro da parte del mercato delle due collezioni moda a marchio Stefanel del 2016**, la Società ha evidenziato **un'inversione di trend negativa rispetto ai risultati economici in miglioramento conseguiti nei precedenti due esercizi**.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Nell'esercizio 2016 la Società registra una **perdita netta** di euro 27.772 migliaia (una perdita netta di euro 3.889 migliaia nel 2015) ed un **incremento di cassa** derivante dall'attività operativa per euro 1.397 migliaia (assorbimento di euro 3.476 migliaia nel 2015). Alla data di chiusura dell'esercizio il **patrimonio netto** è negativo per euro 15.741 migliaia (al 31 dicembre 2015 era positivo per euro 12.070 migliaia), mentre la **posizione finanziaria netta** è negativa per euro 87.031 migliaia (al 31 dicembre 2015 era pari ad euro 85.189 migliaia), con un peggioramento rispetto al precedente esercizio pari ad euro 1.842 migliaia, andamento che riflette oltre all'andamento del business anche gli effetti della domanda di concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare. Di seguito vengono descritti i **principali fatti e accadimenti che hanno interessato la Società a partire dai primi mesi del 2016**. Si ricorda che, sulla base dei dati consuntivi al 31 dicembre 2015, alcuni dei **Covenants** previsti dall'Accordo 2014, sottoscritto in data 10 giugno 2014 con gli istituti di credito finanziatori (le "Banche"), rilevanti rispetto alla possibilità di invocare la risoluzione del contratto di finanziamento risultavano non rispettati. Il **mancato rispetto di tali Covenants** comporta per la Società la decadenza del beneficio del termine sui finanziamenti a medio lungo termine in essere che, pertanto, sono stati riflessi a partire dal bilancio al 31 dicembre 2015 tra le passività a breve termine, oltre al rischio di revoca da parte delle banche finanziatrici delle linee di finanza operativa in scadenza al 31 dicembre 2015. In considerazione di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione della Stefanel S.p.A. (in seguito anche "Società" o "Emittente") in data 16 marzo 2016 aveva ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 al fine di: (i) avviare la predisposizione di un **nuovo piano industriale** del Gruppo Stefanel per il periodo 2016-2019 (in seguito il "Piano Industriale 2016-2019" o il "Piano"); (ii) avviare le attività funzionali ad una revisione dei termini e condizioni dell'Accordo 2014; (iii) avviare un **processo organizzato teso all'individuazione e strutturazione di possibili operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario anche – eventualmente – mediante l'individuazione di potenziali partner.**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Tale Piano è stato oggetto di esame da parte di un **primario advisor industriale, KPMG Advisory S.p.A**., ed è stato **approvato**, ante definizione della nuova manovra finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016. La Società, in tale contesto, ed in particolare al fine di avviare un processo teso all'individuazione e strutturazione di possibili operazioni di **rafforzamento patrimoniale e finanziario** ha conferito uno **specifico incarico alla Rothschild S.p.A. (l'"Advisor Finanziario")** ed ha avviato la **negoziazione del nuovo accordo con le Banche** . Unitamente all'Advisor Finanziario, al fine di procedere con la ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario, a partire dal mese di febbraio 2016, la Società ha condotto colloqui e incontri sia con le Banche, sia con soggetti potenzialmente interessati a valutare eventuali operazioni tese al suo rafforzamento patrimoniale e finanziario. Nel corso del processo in parola, il management della Società ha illustrato alle Banche: (i) la situazione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo; (ii) i rischi finanziari e operativi in cui la Società e il Gruppo potrebbe incorrere nel breve termine; (iii) le azioni intraprese al fine dell'individuazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario; (iv) i risultati attesi da tali azioni e (v) le conseguenti prospettive. **Tale processo ha condotto all'individuazione di soggetti interessati di primario standing, alcuni dei quali hanno fatto pervenire alla Società proposte formali non vincolanti**. Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione delle proposte ricevute, ha convenuto di proseguire la negoziazione con Oxy Capital Italia S.r.l. e Attestor Capital LLP (congiuntamente gli "Investitori") che era, per l'appunto, uno dei soggetti inizialmente interessati. Nel mese di luglio 2016 sono state sottoposte all'esame delle Banche: (i) la proposta ricevuta da Oxy Capital Italia S.r.l. e Attestor Capital LLP; (ii) un nuovo Piano 2016-2021 elaborato da Oxy Capital Italia S.r.l. con il supporto della Società – poi esteso sino al 2022 - (il "Piano 2016-2022") e (iii) la connessa manovra finanziaria.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

La strategia aziendale riflessa nel **Piano 2016-2022**, approvato nella sua formulazione finale in data 20 aprile 2017, supportata dall'ottenimento di nuove risorse finanziarie dall'esterno, tiene in considerazione lo stadio di avanzamento del progetto di rilancio aziendale, con particolare riferimento a: il completamento del **processo di rilancio del brand** Stefanel, agendo principalmente sulle leve del prodotto e della comunicazione attraverso un maggior focus sulla maglieria, il **potenziamento della linea stilistica**, **l'incremento della spesa pubblicitaria e il refurbishment dei punti vendita**; l'ulteriore **razionalizzazione dello shop network diretto**, tramite la definizione di un piano di chiusure di punti vendita non performanti; lo **sviluppo del canale indiretto** (wholesale), con l'obiettivo di riequilibrare il mix dei ricavi tra canale diretto e indiretto a favore di quest'ultimo; continuo rafforzamento della presenza all'estero in aree euro e non euro, focalizzandosi su bacini geografici in crescita; **l'incremento delle vendite like-for-like** che, rispetto alle previsioni di crescita del mercato "abbigliamento donna", includono elementi peculiari dell'azienda e del brand quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dimensione della quota di mercato detenuta, le azioni identificate ai fini del riposizionamento del marchio, la performance relativa delle vendite negli ultimi esercizi; l'implementazione di un **nuovo approccio nel merchandising** con l'obiettivo di migliorare il sell-through nel periodo di vendite regolari; l'implementazione di una **nuova strategia di sourcing** attraverso l'incremento delle produzioni in Italia e nell'area meditterranea rispetto a quelle nel Far East; il mantenimento del margine industriale lordo grazie ad un rafforzamento delle politiche di sourcing e di initial mark-up, oltre che all'implementazione di una politica di mark down sulle vendite retail più coerente al nuovo posizionamento del prodotto.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Con riferimento ai **principali indicatori di performance** si segnala che il **Piano 2016-2022** prevede di realizzare:

- un **EBITDA** consolidato positivo e flussi di cassa operativi positivi a partire dall'esercizio 2018 e in crescita nell'arco di Piano;
- un **risultato netto positivo** per l'esercizio 2017 per effetto delle componenti positive derivanti dallo stralcio fornitori e dalla valutazione al fair value della parte di debiti finanziari oggetto di consolido;
- risultati netti consolidati positivi per effetto della gestione ordinaria a partire dall'esercizio 2020 e in crescita nell'arco di piano.

Come già ricordato, il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2016, ha valutato e deliberato, al fine di ottenere gli effetti protettivi del patrimonio della Società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, procedura nell'ambito della quale la Società si è riservata di poter presentare un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis e/o art. 182-septies della Legge Fallimentare. In data 7 novembre 2016, il Tribunale di Treviso ha accettato il ricorso ex art. 161 Legge Fallimentare e concesso alla Società un termine di 120 giorni – fino al 6 marzo 2017 – successivamente prorogato al 5 maggio 2017, per la presentazione definitiva di un concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti. **Si evidenzia inoltre che sulla base della situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2016 il patrimonio netto della Stefanel S.p.A. risultava negativo. In questo contesto la Società sta beneficiando degli effetti protettivi del patrimonio previsti dalla normativa applicabile che consente alla stessa di proseguire nella propria attività commerciale**. Si ritiene utile segnalare che **le Banche,** nelle more della definizione della suddetta manovra finanziaria e della imprescindibile operazione di rafforzamento patrimoniale della Società, **non hanno fatto venir meno il supporto finanziario alla stessa ed al Gruppo Stefanel, mantenendo disponibili e utilizzabili le linee di finanza operativa,** che l'Emittente e le società alla stessa facenti capo hanno potuto utilizzare sino alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al suddetto concordato preventivo.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Ad esito delle negoziazioni svolte, in data 22 dicembre 2016 la Società ha ricevuto da parte di Attestor Capital LLP ("Attestor") e Oxy Capital Italia S.r.l. ("Oxy" e, unitamente ad Attestor, gli "Investitori") una **più articolata manifestazione di interesse, non vincolante,** a portare avanti le trattative con l'Emittente e con le Banche per la realizzazione di un'operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del Gruppo Stefanel nell'ambito di un accordo, tuttora in negoziazione, che include: (i) la ristrutturazione del debito ex art. 182-bis Legge Fallimentare, (ii) la ripatrimonializzazione della Società, nonché (iii) l'iniezione di nuove risorse per euro 25 milioni a supporto dell'implementazione del piano di sviluppo**. In data 15 febbraio 2017 le Banche hanno informato la Società, attraverso i propri consulenti legali, circa la loro disponibilità a proseguire nella disamina e negoziazione dell'Operazione.** In data 24 febbraio 2017, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che ha preso atto della situazione patrimoniale di Stefanel S.p.A. al 30 novembre 2016, dalla quale emerge un patrimonio netto negativo per euro 2.124.497,76, e dell'accesso della Società alla procedura di cui all'art.161, sesto comma, L.F. che, ai sensi del disposto dell'art. **182-sexies L.F., determina la sospensione degli effetti degli artt. 2446**, secondo e terzo comma, e 2447 del Codice Civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, quarto comma, del Codice Civile, la quale ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti attualmente in corso. In data 23 marzo 2017 la Società ha sottoscritto con gli Investitori un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") avente ad oggetto l'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento, di rafforzamento patrimoniale e di rilancio della Società (l'"Operazione"), nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis della L.F..

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Il perfezionamento di tale Accordo Quadro è stato raggiunto anche alla luce del fatto che: (i) le Banche hanno comunicato alla Società che i competenti uffici tecnici non hanno rilevato elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni finalizzate al raggiungimento degli accordi definitivi, che sottoporranno all'organo deliberante e che, (ii) l'attuale azionista di riferimento, Giuseppe Stefanel, ha raggiunto a propria volta un accordo con gli Investitori. L'Accordo Quadro, come già comunicato al mercato in data 24 marzo 2017, riassume i principi, i termini e le condizioni essenziali sulle cui basi gli Investitori si propongono di definire con la Società i necessari documenti contrattuali disciplinanti la predetta Operazione. In particolare, l'Operazione prospettata prevede: (i) l'erogazione da parte di Trinity Investments Designated Activity Company (già Trinity Investment Limited, in seguito "Trinity"), un fondo di investimento gestito da Attestor, in favore della Società di un importo di euro 10 milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza entro il 31 luglio 2017 (la "Nuova Finanza d'Urgenza"), utilizzabile dalla Società al fine di supportare le esigenze di tesoreria e la continuità aziendale; (ii) l'erogazione da parte degli Investitori, di alcune banche e di Giuseppe Stefanel ("GS") di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad euro 25 milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), che saranno utilizzate dalla Società per il rimborso della Nuova Finanza d'Urgenza e per supportare l'implementazione del Piano industriale 2016-2022; (iii) la cessione pro soluto da parte delle principali banche creditrici della Società ad una società di nuova costituzione detenuta al 100% dagli Investitori ("Holdco") di parte del credito dalle stesse vantato nei confronti della Società; (iv) la conversione da parte di HoldCo del credito da questa acquisito dal ceto bancario in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società; (v) il consolidamento del residuo credito del ceto bancario nei confronti della Società; e (vi) il riscadenziamento del debito ipotecario.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Si evidenzia che alcune delle previsioni contenute all'Accordo Quadro – coerentemente con la sua struttura di atto programmatico – sono ancora oggetto di negoziazione tra le parti e verranno definite nel dettaglio solo al momento della sottoscrizione degli accordi definitivi. In data 12 aprile 2017, successivamente all'autorizzazione da parte del Tribunale di Treviso ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma primo, della L.F. a contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell'art. 111 della L.F., la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per la Nuova Finanza d'Urgenza per un ammontare pari a euro 10 milioni, che è stato erogato il giorno successivo. Si evidenzia, inoltre, che la Nuova Finanza di Urgenza è garantita dalla costituzione di pegno sulle azioni detenute dalla Società in Interfashion S.p.A. (rappresentative del 100% del capitale sociale della stessa. L'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza era condizionata al verificarsi, in particolare, delle seguenti condizioni, che sono ad oggi tutte verificate: (i) ottenimento del decreto del Tribunale di Treviso di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma primo, Legge Fallimentare, in relazione alla Nuova Finanza di Urgenza; (ii) approvazione formale in merito all'erogazione della Nuova Finanza di Urgenza da parte della Banca Mandataria; (iii) cooptazione di un rappresentante degli Investitori nel Consiglio di Amministrazione della Società con conferimento allo stesso di specifici poteri gestori; (iv) nomina della società McKinsey quale advisor del turnaround secondo quanto previsto dagli accordi. Con riferimento alle suddette condizioni sub (iii) e sub (iv) si segnala che in data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, del Dott. Stefano Visalli – in qualità di rappresentante degli Investitori - in sostituzione del Consigliere Dott. Giuliano Saccardi che ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni in pari data e che in data 10 aprile 2017 è stata nominata la società McKinsey quale advisor del turnaround, subordinatamente all'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Il perfezionamento dell'intera Operazione, unitamente all'erogazione della Nuova Finanza di Piano, sono ancora condizionati in particolare:

- **alla definitiva approvazione dell'Operazione, e nello specifico dell'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da parte degli organi deliberanti delle banche finanziatrici per quanto di rispettiva competenza**;
- **alla conclusione degli accordi finali tra gli Investitori**, GS, la Società e le banche;
- **al rilascio da parte della Società di un adeguato pacchetto di garanzie per la Nuova Finanza di Piano**;
- **all'ottenimento da parte della Consob dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria** a carico degli Investitori sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato;
- **all'asseverazione del Piano Industriale ed evidenza dell'intervenuta emissione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis della L. F.;
- **all'evidenza del decorso del termine dalla pubblicazione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione senza che sia stato presentato alcun reclamo** ovvero, in caso di presentazione di reclamo, del rigetto dello stesso da parte della Corte d'Appello investita dello stesso, mediante consegna di apposito certificato rilasciato dalla cancelleria della Corte d'Appello competente;
- **al perfezionamento tra Oxy e la Società di un contratto di consulenza strategica** in merito al processo di turnaround della Società.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Si precisa che in data **21 aprile 2017** gli Investitori hanno provveduto a depositare presso la Consob un'istanza per ottenere l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a loro carico sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato. I tempi per l'espletamento dell'iter deliberativo da parte degli organi tecnici di Consob in analoghe fattispecie non sono stati inferiori ai due mesi. **Dall'insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate, gli Amministratori, pur ritenendo che continuino a sussistere rilevanti incertezze relative ad eventi o condizioni che potrebbero comportare dubbi significativi sulla capacità della Società e del Gruppo di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale**, connesse:

(i) all'effettivo deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell' art. 182-bis della L.F.;

(ii) al completamento dell'Operazione di ristrutturazione dell'indebitamento, di rafforzamento patrimoniale e di rilancio della Società da realizzarsi in tempi brevi e soggetta ancora a diverse condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento da parte della Consob dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a carico degli Investitori e da parte del Tribunale di Treviso del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 182-bis della L.F.; e

(iii) alla capacità della Società di realizzare le previsioni economico-finanziarie contenute nel Piano Industriale 2016-2022, caratterizzate da un oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale basati su accadimenti futuri, hanno la ragionevole aspettativa che la Società potrà continuare la sua operatività in un futuro prevedibile. Pertanto gli Amministratori hanno ritenuto appropriato redigere il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 sul presupposto della continuità aziendale.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Il Collegio, pur preso atto delle conclusioni degli Amministratori sull'appropriatezza di redigere il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale, permanendo le situazioni di incertezza richiamate anche nella relazione della società di revisione – a cui espressamente si rimanda – che comportano dubbi significativi sulla continuità aziendale, dichiara di essere nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA STEFANEL 2016

Il Collegio, preso atto delle conclusioni degli Amministratori sull'appropriatezza di redigere il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale, pur permanendo le situazioni di incertezza richiamate anche nella relazione della società di revisione - a cui si rimanda - che comportano dubbi significativi sulla continuità aziendale, dichiara di non essere a conoscenza di fatti ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

Sole 24 ore : giudizio società di revisione Ernst & Young

A causa degli “elevati profili di incertezza che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale”, non siamo in grado “in grado di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo Sole 24 Ore al 31 dicembre 2016”.
28 aprile 2017

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Il Sole 24 Ore S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
23 giugno 2017

Altri aspetti
La presente relazione è emessa in sostituzione della nostra precedente relazione datata 28 aprile 2017, in cui dichiaravamo l’impossibilità ad esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle incertezze a cui era soggetto il presupposto della continuità aziendale, a seguito delle modifiche al bilancio d’esercizio apportate dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2017 per tenere conto degli elementi positivi intervenuti descritti nel richiamo d’informativa “1 - Presupposto della continuità aziendale”

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

LE RAGIONI PER IL CAMBIAMENTO DI GIUDIZIO

Il **22/4/17**, il Cda ha dato avvio a un processo di **asta competitiva volto ad individuare un partner strategico ai fini della valorizzazione della propria Area "Formazione ed Eventi".**

- Il **9/5/17**, il Cda ha approvato le linee guida della manovra finanziaria. *(i)* ***un'operazione di valorizzazione dell'area "Formazione ed Eventi"; (ii) un aumento di capitale per cassa in opzione non inferiore a Euro 50 milioni; (iii) la stipula di un accordo con le banche finanziatrici***.
- **11/5/17**, l'Assemblea Generale di Confindustria ha approvato la partecipazione dell'associazione all'Aumento di Capitale, assumendo per l'effetto **l'impegno di sottoscrivere azioni di nuova emissione per l'importo complessivo di Euro 30.000.000,** a condizione del mantenimento in capo a Confindustria della maggioranza di diritto nel capitale sociale complessivo della Società e ottenimento, da parte della Società medesima, dell'intera dotazione patrimoniale e finanziaria indicata nel Piano.
- In data **6/6/17** la Società ha sottoscritto con Banca IMI un accordo per la costituzione di un **consorzio di garanzia per la sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste non sottoscritte** ad esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino ad un importo massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni. Tale impegno è subordinato al verificarsi di alcune condizioni….

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza
I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

(segue) LE RAGIONI PER IL CAMBIAMENTO DI GIUDIZIO

…In **data 21/6/17, tutti gli istituti finanziatori della Società hanno sottoscritto con la medesima gli accordi di proroga** dello standstill, **volti a confermare le linee di credito in essere, fermo il pagamento degli interessi**; tali impegni scadranno il prossimo 15 novembre, data entro la quale il Cda ritiene che la Società avrà completato l'operazione di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale in corso e avrà sottoscritto gli accordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova linea revolving destinata a supportare le eventuali necessità finanziarie della Società.
Infine, con riferimento all'annunciata operazione di **valorizzazione dell'Area "Formazione ed Eventi"**, all'esito della seconda fase del processo di asta competitiva, **la Società ha ricevuto tre offerte (di cui due vincolanti**), i cui contenuti economici sono tali da consentire la realizzazione di una **plusvalenza maggiore rispetto a quella attesa e** indicata nella Manovra patrimoniale e finanziaria. In data 19/6/17, a seguito della analisi delle tre offerte ricevute, il Cda ha deliberato di accettare l'offerta presentata da Palamon Capital Partners, offerta basata su un Enterprise Value di Euro 80 milioni per l'intera attività. La sottoscrizione dei predetti accordi è attesa tra la seconda e la terza decade del mese di luglio.

LA RELAZIONE SUL BILANCIO

Relazione dei sindaci all'assemblea di bilancio del "Sole 24 ore 2016" (stralcio)
(giudizio non espresso dalla società di revisione Ernst & young)

In conclusione allo stato attuale, tenuto conto di quanto esposto in premessa e delle incertezze in tema di continuità aziendale ed il completamento della manovra patrimoniale e finanziaria il collegio sindacale non può esprimere nessun parere e nessun giudizio in ordine all'approvazione della relazione finanziaria relativa al 31 dicembre 2016 , fermo restando eventuali successive integrazioni alla presente relazione in relazione all'evolversi dei prossimi eventi programmati , decisivi per l'esito della manovra… **7/6/2017**

Signori Azionisti, con la presente relazione, che sostituisce le precedenti depositateata il 7 giugno 2017, redatta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") tenendo conto delle Raccomandazioni Consob e dei fatti successivi intervenuti fino alla data odierna, il Collegio Sindacale de "Il Sole 24 ORE S.p.A." (nel seguito "Il Sole 24 ORE" oppure "la Società") Vi riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sui relativi esiti.

In conclusione, allo stato attuale tenuto conto dei fatti intervenuti sino alla data odierna, di quanto esposto e delle incertezze circa la continuità aziendale ed il completamento della manovra patrimoniale e finanziaria, il Collegio Sindacale, richiama l'informativa fornita dagli Amministratori in merito al presupposto della continuità aziendale e non rileva motivi ostativi all'approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2016, come redatta dagli Amministratori e alla proposta di copertura integrale della perdita d'esercizio e delle perdite riportate a nuovo. **23/6/2017**

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RELAZIONE *EX* ART. 2429 C.C. (1/2)

RELAZIONE *EX* ART. 2429 C.C.

Serie di **attestazioni**, **proposte**, **giudizi** che sintetizzano **l'attività di vigilanza** svolta dall'organo di controllo nel corso dell'esercizio.

SCOPO

fornire ai soci una **base di conoscenza sufficiente**
per poter discutere e deliberare in merito al bilancio d'esercizio
e concludere per l'approvazione o il rigetto

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

RELAZIONE *EX* ART. 2429 C.C. (2/2)

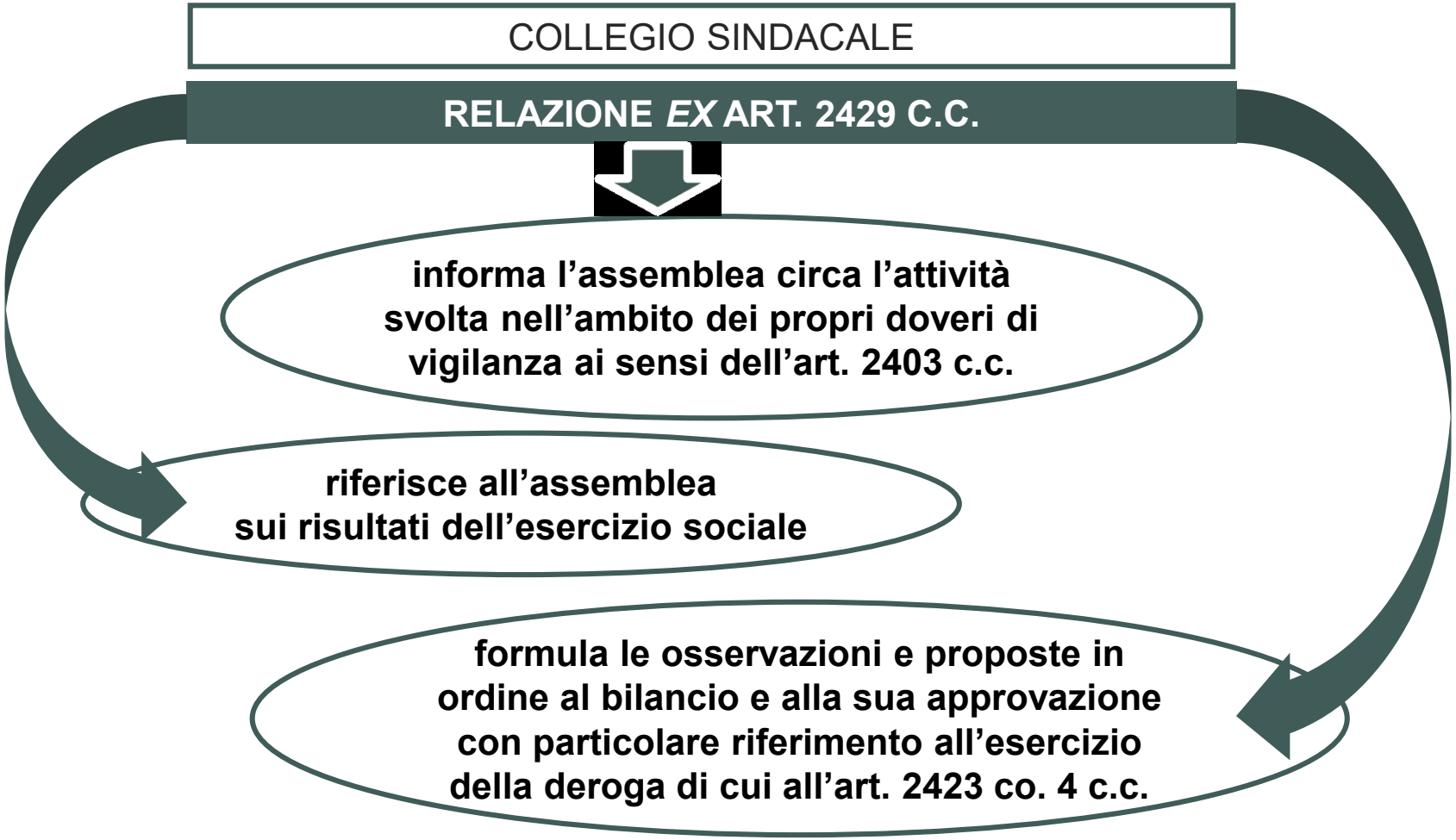

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

VERBALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE

Trattandosi di relazione unica comprendente sia il giudizio sul bilancio *ex* art. 14 del DLgs. 39/2010 che la relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 c.c. la stessa **dovrà essere oggetto di verbalizzazione sul libro del Collegio sindacale**.

In considerazione della natura collegiale dell'organo di controllo dal verbale dovrà risultare l'unanimità o meno della delibera.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL COORDINAMENTO TRA IL GIUDIZIO SUL BILANCIO E LA RELAZIONE *EX* ART. 2429 C.C. (1/2)

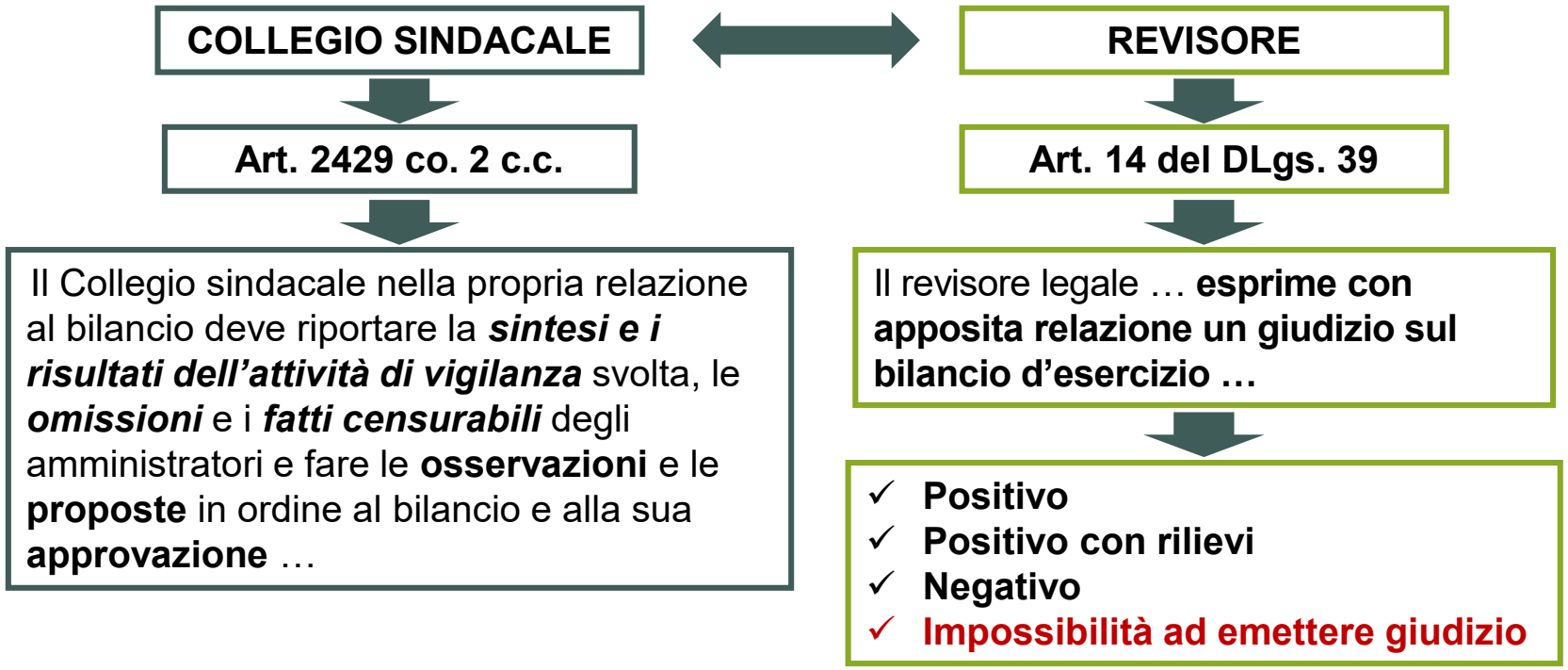

La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di minoranza.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL COORDINAMENTO TRA IL GIUDIZIO SUL BILANCIO E LA RELAZIONE *EX* ART. 2429 C.C. (2/2)

GIUDIZIO DI REVISIONE	OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Giudizio con rilievi ✓ per deviazioni dalle regole di riferimento di effetto non pervasivo ✓ per limitazioni di effetto non pervasivo, imputabili a circostanze oggettive	Invito all'assemblea a considerare gli effetti (o i possibili effetti) del giudizio contenuto nella relazione di revisione e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di approvare il bilancio così come redatto dagli amministratorl
Impossibilità di espressione del giudizio ✓ per limitazioni da circostanze oggettive, di effetto pervasivo, o per gravi incertezze	
Giudizio negativo ✓ per deviazioni dalle regole di riferimento, di effetto pervasivo	Invito all'assemblea a non approvare il bilancio
Giudizio con rilievi ✓ per limitazioni imputabili alla Direzione, di effetto non pervasivo	
Impossibilità di espressione del giudizio ✓ per limitazioni imputabili alla Direzione, di effetto pervasivo	

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza

IL SINDACO DISSENZIENTE

ART. 2404 C.C.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (**PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITÀ**)

È possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio?

Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti (***norma di comportamento 7.1***)

Dissenso di uno dei sindaci-revisori: La Guida Cndcec 2018 suggerisce di redigere la sezione "giudizio" secondo il punto di vista della maggioranza dei componenti del collegio sindacale e di riportare in un secondo paragrafo della sezione la circostanza che un sindaco, identificato, dissente dal contenuto della relazione, In tale paragrafo vengono illustrate anche le motivazioni del disaccordo; motivazioni che possono essere riprese e ulteriormente illustrate nella relazione ex art. 2429, comma 2, c.c., in sede di osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.

I contenuti delle slide riguardano tematiche di carattere generale e non costituiscono assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati © E. Bozza